

**ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

**Corso di laurea in**

Scienze Filosofiche

***LA GIUSTIZIA OLTRE LA VENDETTA:***

*Un'analisi di filosofia applicata attorno al concetto di pena come  
punizione versus rieducazione*

**Tesi di laurea in**

Moral Philosophy

Relatore Prof. Roberto Brigati

Correlatore Dott. Serena Vantin

Presentata da: Marta Di Marzo  
Matricola: 0000951246

**Appello**

terzo

**Anno accademico**

2021-2022





*Nisida*, Napoli  
Enzo Papa, Archivio Privato, 2010.

## **Ai ragazzi di Nisida**

*«Nella pietà che non cede al rancore,  
madre, ho imparato l'amore».*

Fabrizio De André  
*(Il Testamento di Tito)*

# Indice

Introduzione.....	1
Capitolo I.....	4
La giustificazione retributivista della pena.....	4
1.1 La punizione tra legge e morale .....	4
1.2 La giustizia retributiva.....	5
1.3 Ciò che ciascuno merita, secondo morale.....	7
1.4 Cosa facciamo quando biasimiamo?.....	18
1.5 Argomenti retributivisti a favore della punizione .....	24
1.6 Retributivismo negativo .....	28
Capitolo II.....	30
Oltre il retributivismo: il dibattito intorno ai concetti di libero arbitrio e responsabilità morale.....	30
2.1 Il processo al retributivismo .....	30
2.2 La filosofia della giustizia di Rawls e la sua critica al merito.....	31
2.3 Il libero arbitrio in un mondo determinato.....	34
2.4 La diatriba tra compatibilismo e incompatibilismo .....	37
2.5 Possibilità di fare altrimenti e autodeterminazione.....	41
2.6 Oltre il biasimo .....	48
Capitolo III .....	54
Proteggere o punire? Rinascita della prigione .....	54
3.1 Il consequenzialismo.....	54
3.2 Deterrenza e incapacitazione.....	56
3.3 Rieducazione .....	60
3.4 Effetti criminogeni del carcere .....	65
3.5 La giustizia oltre la vendetta.....	74
3.6 Proteggere o punire? .....	79
Capitolo IV.....	83
Il caso Nisida: un segmento di ricerca empirica.....	83
4.1 L'isola che non c'è .....	83
4.2 Percorsi di rieducazione a Nisida: osservazione sul campo .....	86
4.3 Le voci dei ragazzi: <i>circle time</i> e colloqui informali.....	92
4.4 L'istruzione in carcere .....	101
4.5 Analisi dei dati e conclusione.....	104
4.5.1 Informazioni di contesto.....	105
4.5.2 Esperienza scolastica a Nisida.....	107

4.5.3	Percezione del proprio futuro.....	111
4.5.4	Osservazioni conclusive.....	112
	<b>Conclusioni.....</b>	<b>114</b>
	<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>116</b>
	<b>SITOGRAFIA.....</b>	<b>130</b>
	<b>RINGRAZIAMENTI.....</b>	<b>131</b>

## Introduzione

La presente tesi ha lo scopo di indagare il concetto di pena e, unitamente, alcune delle teorie, proprie della filosofia morale e sociale, tese a giustificare l'utilizzo come strumento di reazione governativa al crimine. Si tratta di un'indagine che non può essere fine a sé stessa: indagare la legittimità morale di una pratica significa, analizzarla e, al tempo stesso, metterla in dubbio; se questa pratica non supera la prova della discussione morale, è necessario suggerirne un conseguente mutamento. Infatti, il termine morale viene utilizzato in due sensi distinti: si tratta in primo luogo di una *descrizione* di un insieme di codici di condotta proposti da una società o un gruppo e accettati da un individuo nel proprio comportamento; ma implica anche una fondamentale funzione *normativa* (Gert 2020). La filosofia morale non si occupa, e non può occuparsi, semplicemente dello stato delle cose per come sono, ha come suo oggetto anche il dover essere. Soprattutto nel Novecento e in risposta alla grande crisi dei valori derivante dalle Guerre mondiali e dai totalitarismi, nasce l'esigenza di una filosofia che non si limiti ad una semplice descrizione dei fatti, ma fornisca valori e una guida per le azioni (Casini e Pansera 2003, pp. 9-18). In una società complessa come quella contemporanea, però, la filosofia non può, nella sua ricerca di valori, essere autoreferenziale: così come la società ha bisogno di una guida filosofica, anche la filosofia ha bisogno di non perdere il proprio legame con le scienze sociali. C'è bisogno di una filosofia che non pretenda di definire principi assoluti, ma che, proponga, piuttosto, soluzioni a problemi morali e sociali nel momento storico in cui si presentano; soluzioni che vanno poi comprovate nell'applicazione pratica. Una volta che la sperimentazione abbia dimostrato che l'idea è valida, solo in quel momento essa può essere utilizzata come guida teorica per la pratica (Dewey 2017, trad. it. pp. 43-60).

In questa tesi, dunque, si sono prima analizzate le principali teorie filosofiche attorno al concetto di pena e alla sua giustificazione morale, si è poi discussa al riguardo la fondatezza di alcuni principi teorici posti a fondamento delle diverse teorie della pena, oltre che cercato di analizzare i punti forti e le debolezze di tali teorie nella loro applicazione pratica, in seno alla gestione del crimine da parte della giustizia penale. Infine, si è proceduto a verificare il paradigma teorico, derivante dall'analisi descritta, seppure con i limiti imposti dalle finalità e dagli spazi di una tesi magistrale, attraverso una sezione di ricerca empirica, tenuta nell'Istituto Penitenziario Minorile di Nisida.

La premessa teorica di questa tesi, ovvero la premessa teorica di qualsiasi filosofia della pena, è che quest'ultima abbia bisogno di essere moralmente giustificata, in quanto imposizione coercitiva di qualcosa che è generalmente sgradito, ossia che il soggetto a cui viene imposta

normalmente non farebbe liberamente, e che dunque viola il suo diritto alla libertà (Canton 2021). Esistono diversi modi in cui la pena è stata nel tempo esercitata e, per questo motivo, una definizione di pena in tal senso non può prescindere dalle analisi a carico delle scienze sociali; tuttavia, se viene generalmente accettato che la pena in qualsiasi sua forma è un'imposizione che viola la libertà individuale, ciò apre innanzitutto delle questioni di filosofia morale. Le questioni poste dalla filosofia della pena sono tradizionalmente tre: il motivo per cui si punisce, e con questo si intende non solo quale sia l'effettivo scopo della pena e se questo scopo venga raggiunto, ma anche per quale motivo sia moralmente auspicabile punire; chi può essere punito, ovvero, quali siano i principi morali per stabilire l'assegnazione delle pene agli individui; ed, infine, quanto e come si debba punire, ovvero come stabilire l'entità e la modalità della pena in modo che questa possa considerarsi morale (Hoskins 2022).

Esistono diverse teorie filosofiche, appunto della pena, che mirano a rispondere a queste domande: la teoria retributiva, vi risponde in maniera deontologica, giustificando la punizione come moralmente giusta di per sé, in base quindi al merito morale, al biasimo e alla colpevolezza della persona punita (cap. I, § 2). Il primo capitolo di questa tesi è, dunque, dedicato all'analisi delle basi teoriche del retributivismo e alla descrizione di alcune delle principali argomentazioni che lo sostengono. L'analisi del merito e del biasimo, quando utilizzati come fondamento di una pena che si vuole porre come moralmente giustificata, comporta delle domande di natura morale: per poter affermare che qualcuno viene giustamente punito in quanto lo merita, in quanto è, dunque, degno di biasimo, è necessario che si sia convinti dei criteri morali attraverso i quali si determinano il merito e il biasimo. È sulla ricerca e messa in discussione di tali criteri che si concentra la maggior parte dell'analisi teorica del primo capitolo (cap. I, § 3-4). La conclusione del capitolo è, poi, dedicata ad esporre alcuni dei principali punti di forza della teoria retributivista nella pratica della giustizia penale (cap. I, § 5-6).

L'ultimo fondamento teorico del retributivismo, che si fonda a sua volta, come si vedrà, sui concetti di merito e di biasimo, è il concetto di colpevolezza e responsabilità morale. L'analisi della responsabilità morale non può che richiamare il dibattito attorno al libero arbitrio, in particolare attorno all'influenza che la negazione del libero arbitrio o l'accettazione di un mondo deterministicamente regolato avrebbero su quest'ultima (cap. II, § 1-2). Nel secondo capitolo, dunque, si è trattato del tema del determinismo, in riferimento principalmente al compatibilismo e l'incompatibilismo, allo scopo principale di mostrare quanto le basi teoriche del retributivismo si poggino su interrogativi cui è difficile dare una vera e propria risposta (cap. II, § 3-5). Nel capitolo, si è cercato anche di mostrare la rilevanza pratica che può

avere la considerazione delle influenze biologiche e ambientali, che fungono da fattori di rischio di criminalità, sul modo in cui quest'ultima viene affrontata nella giustizia penale (cap. II, § 6).

Il terzo capitolo è dedicato all'analisi di un'altra importante teoria della pena: il consequenzialismo, che giustifica la pena inflitta non in sé, ma a causa delle conseguenze positive che essa determina nell'ambito della prevenzione del crimine (cap. III, § 1). Per questo motivo, nel capitolo, si sono prese in considerazione le influenze del sistema carcerario, in quanto più comune strumento di giustizia penale, sulla prevenzione del crimine (cap. III, § 2-4), e si sono considerate, in seguito, alcune problematiche teoriche poste dal consequenzialismo secondo i suoi critici (cap. III, § 6). La discussione attorno al consequenzialismo ha permesso di prestare particolare attenzione allo scopo rieducativo che si attribuisce alla pena, e alla sua importanza non solo in vista dell'utilità sociale, ma soprattutto in vista di una giustizia che sia protettiva nei confronti di tutti i membri della società, nella figura delle vittime come degli autori di reato (cap. III, § 5-6).

Nell'ottica di sperimentare la possibilità di applicazione di una giustizia teleologicamente improntata sulla rieducazione, si colloca, infine, la ricerca sul campo nell'IPM di Nisida (cap. IV, § 1), alla quale è dedicato l'ultimo capitolo. Attraverso il contatto diretto con l'istituzione e con lo staff dell'Istituto penitenziario, e in maniera particolare in riferimento al ruolo dell'istruzione nel processo di rieducazione, si sono descritte alcune delle strategie fondamentali utilizzate al fine di reinserire i detenuti in società. Si è, inoltre, attraverso colloqui informali e interviste con i ragazzi ristretti, voluto raccogliere e dare voce alle esigenze dei detenuti, con lo scopo, auspicabile per qualsiasi progetto di giustizia, di non dimenticare i loro diritti (cap. IV, § 2-5).

# Capitolo I

## La giustificazione retributivista della pena

### 1.1 La punizione tra legge e morale

«Reato è ogni fatto umano che l'ordinamento giuridico sanziona con pena»<sup>1</sup>. Tale definizione rende evidente il legame esistente, nel sistema penale italiano, tra il crimine e la sua susseguente punizione. Il reato viene dunque distinto, per definizione, da altri tipi di illecito proprio tramite la risposta a esso prevista dalla legge. Tale risposta è la pena. Un reato è, dunque, un atto al quale il sistema di giustizia risponde attraverso una sanzione penale, ed esso è, per questo motivo, definito dalla stessa realtà legale di una conseguente punizione. Si può quindi affermare che sia il sistema penale stesso a giustificare una punizione, ovvero a definire che quest'ultima consista nel ristabilire la giustizia violata a seguito del reato.

La giustizia, però, è una questione che non può essere circoscritta alla legge: si intreccia piuttosto in maniera indissolubile con il pensiero morale. Affermare che la pena sia una risposta legale al reato non è sufficiente per poter concludere che una punizione sia una risposta moralmente adeguata a un certo tipo di azione dolosa.

La pena, come detto, è quella forma di punizione, conseguente al reato, imposta in ambito giuridico e secondo legge, ma la pratica del punire non riguarda semplicemente il contesto del diritto: si tratta infatti di una reazione a certi tipi di comportamento umano, comune a diversi ambiti e a scopi diversi. Basti, ad esempio, pensare all'espiazione, che altro non è che una forma di punizione religiosa, talvolta autoimposta, a scopo principalmente retributivo, oppure alla pratica genitoriale della punizione, usata con scopi educativi. In senso più ampio, la punizione può essere definita, allora, come «l'imposizione intenzionale di una sofferenza a una persona o a un gruppo di persone per un comportamento che viene rappresentato, realmente o falsamente, come immorale». (Caruso e Pereboom 2021, p. 355). La pena è dunque un caso

---

<sup>1</sup> In questo contesto si è utilizzata la definizione formale di reato, tratta dalla relativa voce presente nell'*Enciclopedia del diritto* Giuffrè, curata da Fiorella Antonio (1987), in quanto utile per comprendere il legame tra questo e la pena, insito nello stesso linguaggio giuridico, preludio del ragionamento portato avanti nel capitolo: «Questa definizione ha carattere formale, perché postula non la cognizione delle ragioni sostanziali che conducono il legislatore a configurare un determinato illecito come un "reato", ma la semplice constatazione che l'ordinamento giuridico italiano individua un "reato" attraverso la creazione di un sistema formalizzato di sanzioni. Per l'esattezza, un fatto costituisce reato ogniqualvolta la legge per esso prevede una sanzione precisamente denominata come pena di morte (leggi militari di guerra: art. 27 comma 4 cost., 25 ss. e 48 ss. c.p.mil.g.), ergastolo, reclusione, multa, arresto ed ammenda (art. 17 e 39 c.p.). Il legislatore ha scelto la strada della denominazione formale della pena e, quindi, del criterio formale di riconoscimento del reato, per evitare incertezze di sorta almeno nel fissare il primo indice della rilevanza penalistica di un fatto (l'esistenza di un "titolo" di reato) in ossequio al principio di espressa (o stretta) legalità.».

specifico di punizione, in virtù del quale, il comportamento sanzionato è tale in quanto fuori legge.

Avendo definito dunque la punizione come una inflizione di sofferenza, se viene accettata la considerazione morale che è ingiusto imporre sofferenza ad altri, la punizione per essere moralmente giustificata rende necessaria un'eccezione a tale regola morale. Ovvero, per accettare che a qualcuno venga recata sofferenza contro la propria volontà e senza consenso, e, conseguentemente, per accettare una privazione attiva della stessa libertà individuale, protetta dalla legge come dalla morale, è necessario poggiarsi su motivazioni che rendano tale sofferenza necessaria e insostituibile (Canton 2021, pp. 5-17).

Diverse teorie della punizione si sono impegnate a indagare attorno a tali motivazioni e a cercare risposte alle complesse questioni morali che la pratica punitiva fa sorgere.

Tra le principali motivazioni che vengono invocate nel legittimare la punizione, alcune sono basate sulla consequenzialità (cfr. ad es. Bentham 1843, Mill 1861, Sidgwick 1907); queste ritengono che la punizione sia da considerare legittima non in sé, ma a causa delle conseguenze positive da essa derivanti, che non potrebbero essere ottenute in maniera diversa o con minori costi morali. Gli esiti positivi, che si ritiene la pena possa arrecare, sono principalmente la deterrenza, ovvero la capacità di distogliere i possibili criminali dal compiere il reato tramite la minaccia di un'imposizione di conseguenze negative; l'incapacitazione, che consiste nel pensiero che la limitazione della libertà, principalmente tramite detenzione nel periodo di cui essa sussiste, riduca il crimine impedendo fisicamente all'individuo che potrebbe cadere in recidiva di reiterarlo; e la rieducazione, che consiste nella convinzione che la punizione possa contribuire al processo di consapevolizzazione del proprio errore da parte del criminale e alla maturazione di una condotta legale a essa successiva.

## **1.2 La giustizia retributiva**

Esistono al contrario teorie di tipo retributivista che tendono a giustificare moralmente la punizione a prescindere dagli effetti positivi che essa potrebbe generare, effetti che in ogni caso, come si vedrà più approfonditamente in seguito, sono tutt'altro che inopinabili. Queste teorie tendono a considerarla dunque come una risposta appropriata al crimine, moralmente legittima, o finanche doverosa, anche senza tenere in conto le sue conseguenze<sup>2</sup>. Il presente capitolo si

---

<sup>2</sup> La letteratura riguardante la giustizia retributiva è, chiaramente, molto ampia, e vi si farà riferimento più volte in questo capitolo. Per quanto riguarda, invece, la definizione di retributivismo qui presentata si sono tenuti in considerazione principalmente Brooks (2021, pp. 18-25) e Vallen (2021). Per una storia più generale del retributivismo all'interno delle teorie della punizione si veda anche riferimento a Brooks (2012).

pone l'obiettivo di portare avanti un'analisi della teoria retributivista, concentrandosi sulle argomentazioni che la sostengono. Si tratterà pertanto del concetto di merito morale e attribuzione di colpa, che costituiscono i fondamenti filosofici di tale teoria. Se ne discuteranno i punti di forza e considereranno alcune criticità.

Il retributivismo è la teoria che afferma che coloro che compiono una certa tipologia di atti illeciti siano da considerarsi meritevoli moralmente di una punizione, proporzionata alla gravità del danno recato a causa del proprio crimine; e che ciò, come abbiamo anticipato, è giusto intrinsecamente, ovvero indipendentemente da qualsiasi esito positivo che da detta punizione potrebbe derivare. In più la teoria è dotata di un'importantissima clausola a essa consequenziale: prevede, cioè, che sia immorale che qualsiasi persona venga consapevolmente punita, se innocente, ovvero in assenza degli atti dolosi che giustificano l'imposizione della sofferenza rendendola meritata (Vallen 2021). Una giusta punizione prevede dunque il concetto di merito. Tale concetto dovrebbe, in questo senso, essere differenziato dal concetto di spettanza. Infatti, non è detto che una persona, cui spetti una determinata cosa secondo legge, possa essere considerata meritevole della stessa. La differenziazione, che potrebbe apparentemente mostrarsi come ovvia, non sempre lo è. Si può fare, per esempio, riferimento ai test per l'entrata in università a numero chiuso: dal momento in cui l'Ateneo stabilisce una serie di regole attraverso le quali a uno studente è permesso di entrare nell'università, qualora questi riesca a soddisfare i criteri richiesti con impegno e studio, si può affermare che si meriti la possibilità di studiare in quell'Ateneo; ma non si tratta semplicemente di questo. Allo studente, infatti, spetta di diritto un posto in quell'università avendo soddisfatto i criteri da essa presupposti per potervi accedere. In questo caso si potrebbe affermare, a patto che si condividano i criteri di valutazione dell'Ateneo, che il merito coincida con la spettanza per diritto. Al contrario la differenza è lampante attraverso il riferimento ad altre situazioni. Si consideri, a esempio, un padre che è stato trascurato negli ultimi anni della sua vita dal suo figlio biologico, mentre ha avuto aiuto da un vicino di casa, e desidererebbe, dunque, lasciare tutta la sua eredità a quel buon uomo, che ha amato come un figlio. Qualunque siano, però, i desideri dell'anziano padre, la legge italiana prevede che la gran parte del patrimonio debba necessariamente essere lasciata al figlio. Se si ritiene moralmente virtuoso accudire un genitore, mentre moralmente vizioso disinteressarsene, si potrebbe dire che, nonostante al figlio biologico spetti di diritto la legittima parte del patrimonio, il vicino avrebbe meritato di ereditare tutto, in virtù delle sue azioni e della volontà del genitore. In questo senso, il merito è un concetto morale prima ancora che giuridico e una spiegazione ragionevole per la sua attribuzione va ricercata soprattutto sotto l'egida della filosofia morale.

### 1.3 Ciò che ciascuno merita, secondo morale

L'attribuzione del merito si basa sull'assunzione morale che esista un bene ed un male: per questo motivo una persona che fa del bene, merita bene, mentre chi compie del male, merita male<sup>3</sup>. Questo principio è radicato in molte filosofie e religioni, a partire dal concetto induista e buddista di *karma*, che prevede che, nel reincarnarsi, ogni essere sia compensato proporzionalmente a ciò che si merita, ovvero al bene e al male che ha recato al mondo. Affermazioni di tale tipo si possono ritrovare anche nel Corano e nella Bibbia, in cui si predica la punizione dei dannati, ai quali il giudizio divino riserverà esattamente ciò che si meritano, in base ancora una volta al concetto di bene e male.

Un'esemplare e autorevole concretizzazione ed elaborazione del concetto di merito su base morale viene offerta da Immanuel Kant. Egli nella *Metafisica dei costumi* definisce, infatti, come meritoria un'azione che va oltre il semplice agire secondo i propri doveri, mentre parla di demerito in riferimento a chi compie di meno di quanto gli è richiesto, affermando poi che «egli cade così in una colpa morale» (Kant 1970, trad. it. p. 11). Il filosofo, inoltre, spiega che il merito e il demerito non sono corrispondenti alle conseguenze delle azioni di un individuo, ma piuttosto alle motivazioni che l'hanno guidato. Questo risulta più chiaro, se si fa riferimento al principio kantiano della buona volontà. Tale principio è basato sulla coscienza dell'individuo, piuttosto che sul risultato delle sue azioni: se l'individuo agisce con l'intenzione di seguire i principi della giusta moralità, merita il bene, che in questo caso viene inteso dal filosofo come la buona vita e la felicità. In questo senso l'intenzione diventa parametro di giudizio della bontà e del valore morale, in quanto la bontà morale di ogni individuo non può che risiedere nella sua coscienza, mentre le conseguenze delle sue azioni potrebbero derivare da fattori che non egli può controllare e dunque dei quali non può essere considerato responsabile moralmente (Kant 1970, trad. it. p. 50). Ciò può risultare problematico da un punto di vista filosofico, in quanto presuppone l'esistenza di un libero arbitrio, che permetterebbe agli individui di discernere il

---

<sup>3</sup> Il termine merito contiene in sé diverse sfumature di significato, presenti già nella sua, non semplice, origine etimologica. In tal senso di particolare interesse lo scavo linguistico condotto da Brigati (2015, pp. 61-62). Comunque sia, nell'accezione dell'italiano, il termine ha una valenza positiva, come si evince dalla prima definizione offerta dal Grande Dizionario della Lingua Italiana, del Battaglia (1961-2002, X, p. 168): «Condizione di chi è degno o ha diritto o può aspirare a un doveroso riconoscimento, a una lode, a un onore, alla fiducia altrui o, anche, a una ricompensa; atteggiamento di riconoscenza o di riconoscimento dovuto o tributato a chi ne è degno o ne ha diritto per le doti, per le virtù, per le capacità, per il prestigio, per il comportamento, per le opere, per le azioni encomiabili.».

Il corrispettivo sostantivo inglese *desert* risulta in questo contesto più adatto in quanto contiene la doppia valenza positiva e negativa del meritare un premio, ma anche una punizione, mentre in italiano in questa doppia accezione bisogna necessariamente ricorrere al verbo. Da qui in poi verrà, dunque, utilizzato il termine merito, con la medesima accezione bivalente, di meritare un premio o una punizione.

bene dal male e agire liberamente di conseguenza, ma anche da un punto di vista legale. Davanti alla legge, infatti, le azioni vanno giudicate al di sopra delle intenzioni, che possono sì essere in alcuni casi considerate attenuanti, ma che non sono certamente primarie nel formulare un giudizio di colpevolezza.

Nel trattare il concetto di merito, inoltre, si possono differenziare tre elementi che entrano in gioco nella sua attribuzione: prima di tutto deve esserci una persona che merita qualcosa, ovvero il soggetto del merito (*desert subject*), in secondo luogo va tenuto in considerazione cosa quella persona si meriti (*desert object*), e infine va valutato il fondamento di tale merito (*desert basis*), ovvero su che base, in virtù di cosa, tale persona merita ciò che merita. A questi tre concetti (Feinberg 1970) si è però aggiunto nella riflessione più recente un altro elemento: la fonte del merito. Se si considera il merito come una forma di riconoscimento di un valore o disvalore morale, è necessario, infatti, che tale riconoscimento provenga da qualcuno; si fa dunque spesso riferimento ad una fonte, che potrebbe essere tanto un individuo quanto un'istituzione. L'esigenza di avere qualcuno che lo attesti apre una serie di problemi non indifferenti attorno al merito; sembra, infatti, generare un paradosso infinito: come stabilire, infatti, chi merita di stabilire chi merita? Inoltre, come vedremo in seguito, la necessità di una fonte del merito costituisce un primo indice del carattere prettamente sociale della sua attribuzione (Brigati 2015).

Per quanto riguarda il soggetto che merita la punizione, si tratta chiaramente di colui che compie uno specifico tipo di azione dolosa, nel pieno possesso delle proprie capacità mentali, ossia capace di intendere e di volere, di distinguere cioè un'azione morale da un'azione immorale e di agire di conseguenza. Una persona che agisce sotto costrizione non può, per esempio, essere colpevolizzata, e considerata, conseguentemente, meritevole di punizione. Dando al momento per scontato che il concetto di responsabilità non apra questioni filosofiche che mettano in dubbio la possibilità di ritenere un individuo davvero colpevole, si può affrontare la seconda questione, ovvero come stabilire l'oggetto del merito. Questa questione risulta particolarmente delicata, ed il modo di trattarla è variato considerevolmente nel tempo e con il variare della moralità. Nello stesso concetto di merito è insito che esista una relazione di proporzionalità tra la gravità del crimine commesso e la quantità della sofferenza conseguentemente imposta. La più antica forma in cui tale relazione si è declinata è la legge del taglione.

La legge del taglione è quel principio retributivo di giustizia secondo il quale dal momento stesso in cui la giustizia viene violata in essa si crea uno squilibrio che può essere riparato solamente se la persona che si è resa artefice dell'atto doloso soffre della stessa pena

che ha causato a un altro. Tale principio è antichissimo ed ha radici finanche nella Bibbia, declinato tramite la famosa formula «occhio per occhio, dente per dente» (*Es* 21,23-25; *Lv* 24,17-21)<sup>4</sup>. Tale regola può essere interpretata, da un punto di vista utilitaristico, come una forma di regolamentazione della vendetta, in quanto permettere moralmente e legalmente a qualcuno di rispondere a una violazione subita senza che questo si trasformi in un diffondersi di violenza smisurato: un occhio per un occhio, un dente per un dente, nulla di più è lecito sulla grande bilancia della giustizia (Pergola 1950, pp. 312-313). Nonostante ciò, questo principio è controverso ed inadatto alle società moderne, in quanto non si discosta molto dalla semplice vendetta e può comunque condurre ad un ciclo senza fine di ritorsioni e violenza. Una percezione di tale inadeguatezza della legge del taglione può essere rintracciata anche presso gli antichi, attraverso l'interpretazione, ad esempio, di alcuni testi classici quali le tragedie greche, in cui nel tentativo di ristabilire la *Dike*, gli eroi tragici incorrono spesso in cicli di vendette e morti a cui è difficile porre un termine. Per esempio, nella trama dell'*Oresteia*, ben nota trilogia di Eschilo, Clitennestra ed Egisto ordiscono l'omicidio di Agamennone, sovrano di Argo, di ritorno dalla guerra di Troia. Tale assassinio, che viene presentato come una violazione di giustizia, perpetrata nei confronti del re vittorioso da parte dei futuri tiranni, non è altro che una messa in pratica della legge del taglione. Sia Clitennestra che Egisto, infatti, hanno un delitto da vendicare: la regina desidera vendicare l'assassinio della figlia Ifigenia, compiuto dallo stesso Agamennone allo scopo di trovare il favore degli dei in partenza per Troia; Egisto invece desidera vendicare l'assassinio dei suoi fratelli da parte del padre proprio di Agamennone, tenendosi perfettamente in linea con il senso di giustizia antica, secondo il quale le violazioni di un individuo sarebbero poi ricadute sull'intera sua stirpe. Anche considerando ciò, secondo la legge del taglione, qualsiasi delitto può essere vendicato, ed è per questo che Apollo, rappresentante in questo senso della giustizia divina, ordina che sia Oreste, figlio di Agamennone e Clitennestra, a vendicare l'uccisione del padre. Uccidendo la madre, l'eroe tragico dovrebbe ristabilire l'ordine violato dall'omicidio di Agamennone, riparando a un

---

<sup>4</sup> «23. Ma se ne segue danno, 24. darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, 25. piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione.», (*Es* 21,23-25); «Chi percuote a morte un uomo dovrà essere messo a morte. 18. Chi percuote a morte un capo di bestiame lo pagherà: vita per vita. 19. Se uno farà una lesione al suo prossimo, si farà a lui come egli ha fatto all'altro: 20. frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente; gli si farà la stessa lesione che egli ha fatta all'altro. 21. Chi uccide un capo di bestiame lo pagherà; ma chi uccide un uomo sarà messo a morte.», (*Lv* 24,17-21). La legge del taglione era altresì prevista dal diritto romano: «Se una persona mutila un'altra e non raggiunge un accordo con essa, sia applicata la legge del Taglione (*Si membrum rup<s>it, ni cum eo pacit, talio esto*), Legge delle XII tavole, tavola VIII, ma figurava anche nell'antica legge babilonese, della così detta stele di Hammurabi. Cfr. *Treccani, Enciclopedia online; Encyclopædia Britannica* (2011). Una interessante ricostruzione linguistica del rapporto tra pena e vendetta nel mondo classico in Milani (1997).

torto secondo la *lex talionis*, ma la sua azione viola nuovamente la giustizia, poiché rendendosi responsabile della morte violenta della sua stessa madre, viola il diritto naturale delle Erinni risvegliandone l'ira. Oreste viene salvato da questo ciclo interminabile di vendette solo tramite l'intervento di Atena, che gli offre un giusto processo e riesce a placare le temibili divinità infernali (Stolfi 2022).

Per quanto la legge del taglione possa dimostrarsi problematica, non bisogna trascurare il potere che questo metodo di applicazione conserva a causa del legame così diretto tra crimine e relativa pena, risolvendo in tal modo i problemi che derivano da altre forme di quantificazione della gravità di un delitto e della relativa pesantezza della punizione a esso associata. Immanuel Kant, che può essere considerato uno dei più autorevoli difensori di un sistema retributivo di gestione del crimine, ne difende l'efficacia e l'equità, affermando che qualsiasi altro metodo di proporzionalità potrebbe risultare vacillante e incerto. Egli afferma infatti:

Se oltraggi lui, oltraggi te stesso; se rubi a lui, rubi a te stesso; se colpisci lui, colpisci te stesso; se uccidi un altro, uccidi te stesso. Soltanto la legge del taglione (...) può determinare con precisione la qualità e la quantità della punizione; tutti gli altri principi sono oscillanti e non possono (...) accordarsi con la sentenza della pura e stretta giustizia. (Kant 1970, trad. it. p. 165).

Nonostante l'apparente immediatezza della *lex talionis*, oltre al rischio di un incontrollato ripetersi di ritorsioni, con l'avanzare della civiltà e il particolarizzarsi delle leggi, che determinano una giustizia sempre più complessa, non sono pochi i problemi che la legge del taglione dovrebbe affrontare. Per esempio, ci sono crimini, come quelli che non sono rivolti a un singolo, ma alla comunità, che non possono essere ricambiati, altri invece il cui ripetersi sarebbe moralmente dubbio. La legge del taglione in questo senso sembrerebbe sostenere la pena capitale, abolita in molte delle civiltà occidentali moderne per la sua inumanità, e ancora più moralmente dubbia potrebbe essere una risposta a crimini come la violenza sessuale o le percosse. Inoltre, nel caso di crimini più complessi, come l'omicidio seriale, non è chiaro come potrebbe essere compiuta una distinzione tra un delitto del genere e un omicidio colposo, a esempio. Ancora, come è dimostrato proprio dall'ira, che non sente ragioni e non desidera processi, delle Erinni nei confronti di Oreste, tale senso di giustizia non è in grado di prendere in considerazione alcun tipo di attenuante.

Non tutti i sostenitori del retributivismo sono, infatti, rimasti legati al principio del taglione, ma hanno ricercato criteri alternativi per mettere in relazione il crimine con la pena ad esso corrispondente. Primo tra tutti, Hegel afferma che la corrispondenza tra pena e reato non vada riscontrata nella legge del taglione, bensì in un'uguaglianza di valore. Per Hegel, infatti,

il valore retributivo della pena sta proprio nel fatto che essa è una negazione del delitto che essa serve ad annullare, ovvero una negazione della negazione del diritto; dal momento in cui il crimine è una lesione, anche la pena consisterà in una lesione di valore uguale, annullando in questo modo la prima (Klug 1989, p. 6).

In generale, la filosofia e la giurisprudenza moderna si sono impegnate nella ricerca di un principio di proporzionalità che potesse tener conto di queste difficoltà e superarle, adattandosi alle complessità di una società più sviluppata e dunque necessariamente meno immediata. Trovare un principio di proporzionalità significa valutare quantitativamente ogni reato in base alla sua gravità e ogni pena in base al livello di sofferenza che questa comporta, in modo di associare, appunto proporzionalmente, a ogni crimine la pena giustamente corrispondente. Per raggiungere questo scopo è possibile adottare una serie di procedure, e in particolare compiere una valutazione tramite l'applicazione di criteri quantitativi cardinali o ordinali (von Hirsch 1992, pp. 75-79).

Quando si usano criteri di valutazione cardinali si assegna a ogni crimine un determinato valore di gravità, che viene dunque associato a una pena corrispondente. Ciò si può fare stabilendo un *range* di valori, in modo da attribuire una pena massima e minima per ogni crimine. Un criterio di valutazione di questa natura se applicato comporterebbe, però, il rischio di assegnare pene diverse a crimini a cui è stata attribuita una stessa gravità: si potrebbe infatti assegnare, per lo stesso crimine, sia la pena massima che la pena minima stabilite. Il problema di un siffatto criterio di valutazione sarebbe dunque quello di violare lo stesso principio del merito sul quale dovrebbe basarsi. Una soluzione alternativa per conservare un tipo di valutazione cardinale potrebbe essere assegnare a ogni singolo crimine un proprio specifico valore: ma ciò appare altamente irrealizzabile, giacché le violazioni alla legge possono concretizzarsi in scenari potenzialmente infiniti, tanto che la legge stessa, per sua natura, non può essere che una generalizzazione.

Il criterio ordinale consiste, invece, nel porre i diversi crimini in una scala di gravità, stabilendo il loro valore non in maniera assoluta, ma in relazione l'uno all'altro. Ciò permetterebbe di mantenere al tempo stesso la flessibilità che deriva dal fissare *range* di gravità, e la parità che deriva dal dare a ogni crimine un proprio valore. Infatti, si procederebbe in questo modo: una volta fissati dei punti di riferimento, a simili crimini si attribuirebbero pene simili, in modo che la pena potrebbe essere più o meno dura se, e solo se, riferita a crimini rispettivamente più o meno gravi.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione di pesantezza della sofferenza e gravità del crimine, essi sarebbero piuttosto intuitivi. La maggioranza delle persone, infatti, potrebbe

concordare nel considerare la perdita della propria vita come una sofferenza più grave della reclusione - anche se in linea teorica questo non è scontato e dipende da che valore ogni individuo dà alla propria vita e alla propria libertà - e ritenere, comunque, tali sofferenze come certamente più gravose della perdita economica derivante, a esempio, dal pagamento di una multa. Anche nel caso della valutazione della gravità del crimine sembrerebbe che non sia difficile trovare un consenso: come nota von Hirsch, vi sono vari esempi di commissioni, come quelle degli stati del Minnesota, Washington e Pennsylvania<sup>5</sup>, che, riunitesi per la valutazione delle sentenze, non hanno riscontrato problemi nel concordare un *ranking* di gravità dei crimini, valutazioni che hanno poi trovato il consenso pubblico. Nonostante ciò, non è indiscutibile, come si vedrà in seguito, che l'intuizione e il senso comune siano criteri validi di attribuzione di valore, dove una base teorica a tale quantificazione della gravità del crimine risulti più complessa da trovare.

Un'altra obiezione può essere mossa al criterio ordinale di quantificazione dei reati: anche se tutti i crimini potessero con una certa sicurezza essere valutati uno in relazione all'altro come più o meno gravi, e a ognuno di essi corrispondesse una rispettiva quantità di sofferenza che tenga conto di tale *ranking*, ciò non escluderebbe il carattere convenzionale di tale misurazione. Come qualsiasi unità di misura, infatti, i punti di riferimento fissati per costruire, in relazione a essi, la corrispondenza tra un crimine e la sua relativa sentenza, verrebbero fissati per convenzione. Una convenzione, però, risulta moralmente neutra, mentre un principio di proporzionalità usato per stabilire il merito come concetto morale, deve necessariamente essere giusto da un punto di vista morale. In termini pratici questo vuol dire che se la punizione per un determinato crimine, fissata per convenzione come punto di riferimento, fosse, a esempio, molto più gravosa rispetto a quanto il criminale meriterebbe moralmente, allora di conseguenza, anche se tutti i crimini fossero ordinati correttamente dal più al meno grave e così tutte le pene a essi corrispondenti, il sistema di valutazione sarebbe in ogni caso moralmente ingiusto. Questo perché se il punto di riferimento prevede una pena che risulta eccessiva, anche mantenendo valido il principio secondo il quale a crimini simili si attribuiscono pene simili, tutte le pene risulteranno troppo drastiche. Tale problema potrebbe però essere risolto ricorrendo nuovamente al sistema cardinale di valutazione: un *range* di intensità massima o minima della pena in relazione a un crimine potrebbe essere attribuito in senso assoluto, e solo in seguito sarebbe possibile stabilire dei punti fermi che rispettino le direttive imposte dalla valutazione cardinale, in modo da essere giusti. Stabilito, in questo modo, che tali punti di

---

<sup>5</sup> Per i dati cui si fa riferimento si consultino von Hirsch, (1992, pp. 81); von Hirsch, Knapp e Torny (1997).

riferimento convenzionali siano allo stesso tempo anche giusti, allora si potrebbe procedere a un giusto *ranking* dei crimini e delle relative sentenze.

Accettando questo tipo di valutazione dei reati e delle relative pene è necessario però che si ritenga plausibile quantificare in maniera equa, anche con il livello di approssimazione necessario in un sistema generalizzante come quello legale e secondo *range* di intensità, la sofferenza che viene imposta tramite la punizione e il danno comportato dal crimine: ovvero, al di là dei possibili sistemi di quantificazione, è necessario che i due elementi posti in relazione siano commensurabili. Affinché vi sia una vera e propria proporzionalità, è necessaria dunque un'unità di misura comune. Una possibile unità di misura potrebbe essere il livello di sofferenza della punizione comparato al livello di sofferenza causato alla vittima del crimine. Una soluzione del genere comporta però una serie di difficoltà: innanzitutto, non tutti i tipi di reati sono rivolti a una vittima individuale, dunque, rimarrebbe il problema di affrontare crimini contro la comunità e lo Stato, quali, a esempio, il vandalismo o la frode fiscale, dove non vi è un livello di sofferenza personale da poter riscontrare. In secondo luogo, se l'unità di misura comune utilizzata è il livello di sofferenza, bisogna tener conto che si tratta di un parametro soggettivo piuttosto che oggettivo: crimini simili potrebbero provocare effetti diversi a seconda della vittima, e stesse punizioni potrebbero influenzare in maniera diversa diverse persone. Vi sono fattori in questo senso oggettivamente considerabili, come l'età, la salute e la forza fisica sia della vittima sia del perpetratore, ma anche fattori prettamente individuali come la situazione mentale del soggetto e il trauma causato a una determinata vittima. A esempio, la reclusione forzata e le condizioni di stenti, associati al regime carcerario, possono recare danni evidentemente differenti al fisico di un giovane uomo, rispetto a quello di un anziano; d'altra parte, differenze di tal genere potrebbero anche non essere così facilmente individuabili (von Hirsch 1992, pp. 75-85).

Un ultimo, ma non meno significativo, problema derivante dal criterio di imporre sofferenza per sofferenza è la sua pericolosa affinità con la legge del taglione, che fa sì che un procedimento punitivo del genere condivida molte delle complessità morali di quest'ultima, tra cui la dubbia giustificazione della pena capitale in caso di reati come l'omicidio, e la possibilità di giustificare l'imposizione di mali che andrebbero oltre qualsiasi rispetto per la dignità umana, quali a esempio la tortura, nel caso questi siano stati precedentemente arrecati a qualcun altro da parte della persona imputata. Ovviamente, esistono possibilità di porre dei limiti ai mali che è consentito infliggere come punizione: a esempio, l'art 27 della Costituzione italiana, prevede

che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità»<sup>6</sup>, e l'Ottavo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti prevede una disposizione contro le punizioni crudeli e inusuali. Nonostante ciò, il limite posto risulta estremamente vago in quanto non delinea quali siano i confini che, se valicati, portano alla violazione della dignità dell'uomo. Ciò è reso evidente se si confronta l'Ottavo Emendamento della Costituzione con il Tredicesimo, che prevede l'abolizione della schiavitù e dei lavori forzati: la pratica è però conservata come punizione per un crimine per cui colui che vi sarebbe sottoposto sia stato legalmente, e dunque in linea teorica secondo giustizia, condannato. Se rendere un uomo schiavo o privarlo della propria vita vengono considerati dalla Costituzione come punizioni eseguite nel rispetto della dignità dello stesso, è difficile immaginare quali siano i mali crudeli e inusuali dai quali i possibili criminali vengono effettivamente tutelati<sup>7</sup>.

Se è chiaro che la questione della proporzionalità della pena sia particolarmente spinosa da un punto di vista di una possibile giustificazione morale, va notato che tale questione non è relativa in maniera assoluta alle teorie retributiviste. Qualsiasi teoria che presupponga una giustificazione, retributiva o meno, della punizione deve fare i conti con la necessità, ineludibile, come si è detto, di quantificarla e renderla equa anche se non si ritiene che l'equità debba essere determinata sulla base del merito.

Una questione, invece, che gravita totalmente attorno al tema del merito, e che va, dunque, considerata più propriamente un problema a cui una teoria retributivista deve far fronte, è ciò che è stato precedentemente definito come *desert basis*, ovvero il fondamento su cui poggia la convinzione morale che un individuo che commette un crimine meriti di essere punito di conseguenza. Come notano John Braithwaite e Philip Pettit,

*Violation of the rights of others is not sufficient to justify loss of one's own rights; intentional infliction of suffering on others does not, necessarily, justify the loss of one's own right not to suffer* (Braithwaite e Pettit 1990, p. 169).

Cos'è dunque che giustifica, o addirittura impone allo Stato come dovere, la punizione di un criminale? Perché possiamo affermare moralmente che un uomo che ha commesso un crimine merita di soffrire?

---

<sup>6</sup> Gli articoli della Costituzione italiana sono desunti da Bifulco, Celotto, Olivetti, a cura di (2006).

<sup>7</sup> «*Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.*»; «*Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction.*».

Gli Emendamenti citati sono desunti dalle risorse online della Library of Congress, (<https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-8/>); (<https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-13/>).

Il riferimento alla Costituzione Americana trae spunto da una suggestione presente nel volume di Corlett, (2013), pp. 87-88.

Il merito è definito come ciò che giustamente deve essere attribuito a una persona in virtù di una caratteristica che quest'ultima possiede, o di un'azione che questa ha compiuto (Feinberg 1970, p. 58). Il concetto più propriamente comune e intuitivo di giustizia è basato su questa considerazione meritocratica: è giusto che ognuno abbia ciò che gli è dovuto.

Nell'antichità questo concetto si trovava alla base dell'idea di simmetrica giustizia del cosmo, in virtù della quale a ogni azione corrispondeva dunque una reazione che se adeguata ristabiliva o manteneva l'equilibrio dell'universo. Per Platone, a esempio, ogni scienza derivava proprio da questa giusta simmetria e, nel *Politico*, lo Straniero ateniese la pone alla base della moralità, affermando che nell'equilibrio cosmico dell'universo esiste una risposta adatta a ogni atto e tale risposta è moralmente necessaria. Nel *Gorgia*, Socrate afferma che l'ingiustizia è la cosa peggiore che possa accadere non solo a coloro che ne cadono vittime, ma anche a coloro che la perpetuano. Di conseguenza, una reazione di demerito, che dunque presuppone una punizione, è la risposta più adeguata anche per il criminale che solo scontata la sua pena ha la possibilità di riparare al torto fatto ristabilendo così l'ordine cosmico. E ancora, nelle *Leggi*, l'ateniese afferma che una società può essere felice e dunque equilibrata solamente se ognuno ottiene onori e disonori in maniera adeguata, ovvero adeguatamente alle proprie facoltà e azioni. Platone poi prosegue a elencare una serie di crimini e le rispettive reazioni di biasimo e punizione che da questi devono derivare per mantenere la giustizia. Questa idea di giustizia come equilibrio e giusto mezzo derivante dall'appropriata applicazione di punizione o ricompensa a ogni azione è poi conservata in Aristotele: le azioni malvagie impongono malvagità, e quelle buone bontà, e in maniera proporzionale all'intensità della virtù o del vizio esercitati tramite l'azione<sup>8</sup>. Dunque, in questo senso il merito viene giustificato per il semplice fatto di essere posto alla base della giustizia: punire, così come premiare, in base al merito è moralmente giusto perché la giustizia è dare a ognuno ciò che si merita. La circolarità di tale argomento non funge in questo caso necessariamente da confutazione alla tesi che il merito sia giusto, a causa dell'immediatezza e l'intuitività di tale definizione di giustizia, che non solo è generalmente condivisa dal senso comune, ma ha radici antichissime in ogni civiltà, così quasi da sembrare una legge assoluta e trascendentale, vera a priori (Pojman 1999, p.93).

La natura auto-evidente della definizione di giustizia basata sul merito viene mostrata da Ross tramite un esperimento mentale: egli innanzitutto stabilisce virtù morale e felicità come due beni intrinseci; in seguito, immagina due mondi, in entrambi dei quali esistono lo stesso numero di persone virtuose e viziose, felici e infelici. L'unica differenza tra i due mondi è che

---

<sup>8</sup> Per un approfondimento sulle radici del retributivismo nella filosofia antica si veda almeno Corlett (2013) pp. 51-63, cui si è fatto qui riferimento.

in uno sono le persone virtuose a essere felici, mentre quelle viziose soffrono; nel secondo universo, invece, immagina che le persone virtuose siano tutte infelici, mentre a ottenere la maggior felicità siano quelle viziose e immorali. Ross chiede poi di immaginare quale di questi due mondi possa essere considerato il migliore: è chiaro che per la maggioranza delle persone razionali sarà facile rispondere, senza alcuna esitazione, che il primo mondo è il migliore. In un mondo in cui debbano esserci persone infelici risulta più appropriato che questa sorte venga lasciata alle persone che peccano in moralità, mentre sembra più consono desiderare che i virtuosi vengano premiati con la felicità. Ciò per il politico statunitense dimostra, dunque, come vi sia un altro bene che debba essere considerato intrinseco accanto alla virtù e alla felicità: la ripartizione del piacere e del dolore rispettivamente ai virtuosi e ai viziosi (Ross 1930, in Pojman 1999, p. 93). Parallelamente a Ross, Joel Feinberg ha ricercato un fondamento a questa intuizione, conferendogli una natura più simile a un giudizio estetico che a un fondamento giudiziario (Feinberg 1970). Sulla scorta della sua teoria, è possibile ipotizzare che, a esempio, le sensazioni di piacere nel vedere la sofferenza di qualcuno che ha fatto del male a un nostro caro, così come nel constatare che quello che riteniamo il nostro cantante preferito abbia vinto un concorso musicale, sono entrambe paragonabili al senso di armonia che potrebbe essere provato nell'osservare l'accostamento di colori in un bel quadro. Un paragone che può trovare un riscontro nella spontaneità del sentimento della gratitudine, ovvero del desiderio di ricambiare un beneficio che qualcuno ci ha offerto, mentre, di contro, naturalmente desideriamo il male di chi ci ha recato danno. Henry Sidgwick sostiene che queste emozioni basilari si sviluppino poi nella punizione, come universalizzazione del risentimento, e la ricompensa, come universalizzazione della gratitudine (Sidgwick 2013).

Similmente, Miller sostiene che le affermazioni di merito e demerito sono basate su atteggiamenti valutativi reattivi. Esempi di atteggiamenti valutativi positivi, che in questo senso sarebbero alla base del merito, sono appunto la gratitudine, ma anche l'ammirazione o l'approvazione; al contrario, atteggiamenti valutativi negativi possono essere il risentimento e il disprezzo. Tali atteggiamenti vengono posti alla base di considerazioni di merito e demerito quando derivano da qualcosa che la persona a cui sono indirizzati ha fatto, oppure da una sua caratteristica particolare (Miller 1976). Il problema principale di atteggiamenti del genere alla base di un concetto morale, che serve a giustificare l'imposizione di sofferenza, è che essi hanno carattere fortemente soggettivo: anche se si basassero sul pensiero della maggioranza di una comunità, la legittimazione morale che da essi deriva risulterebbe in ogni caso arbitraria. Se si considera il merito in questo modo, porlo alla base della giustizia significa assolutizzare un concetto che è invece sociale, e dunque plastico. Se si inserisce dunque il concetto di merito in

una dimensione storica, si arriva a notare quanto piuttosto che un concetto primitivo e insito nella natura umana, risulta essere frutto di un insieme di sistemi di valori, che varia al variare dalle istituzioni e i rapporti di forza nella società. Ciò, come si è anticipato, è strettamente legato alla necessità di una fonte del merito, ovvero, l'esistenza di qualcuno o di un insieme di persone in una società, che riconosca i criteri del merito. Se è dunque necessaria una fonte del merito, e questa fonte ha base sociale, ciò significa che l'attribuzione di merito può essere ingiusta se derivante da una società o comunità che impone un sistema di valori ingiusto. Ad esempio, in un'organizzazione criminale potrebbe essere considerata meritevole un'azione moralmente deplorabile, così come in una società discriminatoria potrebbe essere considerato meritevole assumere atteggiamenti di tal tipo. «Fonti moralmente ripugnanti generano fatti di merito moralmente ripugnanti, ma questa non è che una conferma che il merito non può essere una nozione morale di base» (Brigati 2015, p. 131).

L'arbitrarietà di attribuzioni di valore di merito, inoltre, influenza in questo senso una legge che basa il proprio sistema giudiziario su una retribuzione fondata sul merito e il demerito. Ciò risulta, in questo senso, evidente se si considera quanto il variare in diversi contesti temporali e culturali dei giudizi morali forniti attorno a determinate pratiche influenzi il legislatore, e dunque le leggi stesse, attorno a cosa definire come reato e come definire la severità della punizione a esso associata. Basti pensare che nel 1930 in Italia l'articolo 559 del Codice Penale stabiliva la pena di reclusione fino a un anno per il reato di adulterio, reato poi abolito nel 1968 dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 126. Ora, se il merito e il demerito derivassero da giudizi morali universalmente giustificati non si spiegherebbe il variare delle leggi, a meno di non considerare che fosse universalmente sbagliato ritenere meritevole di reclusione un marito adulterino e la sentenza come una correzione, tale che la legalità potesse effettivamente corrispondere alla giustizia. In questo senso, allora, bisognerebbe accettare la fallibilità degli esseri umani nell'accertare quanto le persone siano moralmente giuste, e conseguentemente nel determinare quanto dovrebbero proporzionalmente soffrire o essere felici. Il filosofo Julian Lamont ha, al riguardo, suggerito un approccio pluralistico alla questione della giustificazione delle rivendicazioni del merito. Queste dipenderebbero, infatti, da valori esterni, e, in questo senso, affermazioni di merito diverse sarebbero giustificabili facendo appello a valori esterni diversi (Lamont 1994).

Il problema però di fare riferimento a valori arbitrari e variabili nel giustificare l'imposizione di una punizione consiste nelle conseguenze che essa ha sugli individui a cui viene imposta: si tratta di giustificare, fondandola su una moralità senza garanzia di giustizia, l'imposizione di sofferenza ad altri individui, la possibilità di vederli privati di diritti

fondamentali come la libertà e finanche la vita. Per rendere evidente la difficoltà morale di una giustificazione così arbitraria, basti pensare che, riferendosi almeno ai dati del 2020<sup>9</sup>, sono sessantanove gli stati membri delle Nazioni Unite che criminalizzano l'omosessualità, cioè il 35%. Questo significa che per il 35% dei Paesi membri delle Nazioni Unite determinate persone meritano vari livelli di pene e sofferenze solo in ragione del loro orientamento sessuale. Ora, se le leggi vengono fatte derivare da giudizi di merito morale fondate su valori esterni e arbitrari, non c'è niente che ci permette di stabilire quanto questi giudizi di valore siano più o meno ingiusti di quelli su cui si basano leggi che invece non criminalizzano o proteggono l'omosessualità.

Nel tentativo di superare le difficoltà di un merito definito come concetto primitivo dalla forza intuitiva, che quindi non ha bisogno di alcuna spiegazione ulteriore per giustificare la messa in pratica di una giustizia di tipo retributivo, il filosofo californiano J. Corlett ne ricerca un fondamento meno arbitrario nei principi di proporzionalità e responsabilità.

Secondo Corlett, perché sia possibile attribuire una punizione, dunque, non è solo necessaria l'equità di quest'ultima tramite il principio di proporzionalità, ma è anche necessario che il soggetto dell'azione ritenuta ingiusta sia considerato responsabile della stessa. Il concetto di responsabilità non solo prevede volontarietà e consapevolezza, ma è strettamente legato alla nozione di colpa: ritenere qualcuno responsabile di un'azione significa di fatto poterlo colpevolizzare (Corlett 2013).

#### **1.4 Cosa facciamo quando biasimiamo?**

La colpevolizzazione e l'imputabilità possono essere riassunte tramite la parola inglese *blame*, la cui declinazione verbale fa riferimento all'atto di attribuire una colpa a un individuo, ma al tempo stesso di ritenerlo responsabile: colpevolizzazione ed imputabilità sono, dunque, elementi fondamentali nell'attribuzione di una punizione giustificata dal merito in senso retributivo.

Le teorie filosofiche che mettono al proprio centro il concetto di *blame* (cfr. ad es. Moore 1997, Sher 2005, Scanlon 2008), traducibile in questo contesto come biasimo, si pongono due obiettivi principali: innanzitutto bisogna capire cosa costituisce l'insieme di reazioni che definiamo biasimo; e in secondo luogo, se si vuole dare al biasimo un valore fondativo nel contesto morale, è necessario stabilire quando queste reazioni di biasimo siano giustificate, o

---

<sup>9</sup> I dati sono desunti da M. D'Ascenzo, *Lgbt+, in 69 Paesi essere gay è illegale. In Italia la legge Zan è bloccata*, cfr.: <https://alleyoop.ilsole24ore.com/2021/05/17/lgbt-legge-zan/>.

appropriate, ovvero quando si possa effettivamente affermare che una persona sia *blameworthy*, ossia degna di biasimo.

A tale scopo si possono definire innanzitutto quattro tipi di interpretazione fondamentali del biasimo, corrispondenti a quattro diverse teorie a esso relative: *i)* le teorie cognitive, che definiscono il biasimo come una valutazione o un giudizio a un agente in risposta a una sua azione; *ii)* le teorie emozionali, che vedono come principale esponente Strawson a partire dal suo saggio, *Freedom and resentment* (Strawson 2008), che ha assunto un ruolo fondamentale all'interno della filosofia del biasimo e della pena, dove le risposte di biasimo vengono definite come atteggiamenti o sentimenti reattivi, che hanno dunque base emotiva; *iii)* le teorie conative, che enfatizzano gli elementi motivazionali, per esempio i desideri e le intenzioni, come essenziali per il biasimo; e, infine, *iv)* i resoconti funzionali, che si concentrano, come suggerisce il nome, sulle conseguenze e i risultati dei comportamenti di biasimo e sulla loro utilità sociale<sup>10</sup>.

Il problema principale delle teorie cognitive del biasimo è che esse ignorano l'importanza che ha quest'ultimo all'interno delle relazioni tra individui: considerare semplicemente che una persona ha commesso un'azione sbagliata non è tanto una valutazione di biasimo, quanto piuttosto una valutazione oggettiva di colpevolezza. Una valutazione di biasimo dovrebbe, infatti, consistere piuttosto nel ritenere che l'individuo valutato, oltre ad aver commesso responsabilmente l'azione sbagliata, si meriti moralmente di essere biasimato.

Nel biasimare una persona, però, non stiamo semplicemente ritendendo di avere delle motivazioni per colpevolizzarla sulla base delle sue azioni; non siamo semplicemente osservatori di un'infrazione di un ordine morale a noi esterno, e la reazione, quindi, non può essere una semplice valutazione cognitiva oggettiva: ci deve essere qualcosa di più, dal momento che, in quanto parte della comunità morale, siamo direttamente coinvolti nella reazione di biasimo. Questo tipo di considerazioni costituisce la base delle teorie emozionali del biasimo.

Come si è precedentemente detto, le teorie emozionali del biasimo trovano la loro più autorevole e completa espressione nel citato saggio *Freedom and resentment*. Nell'opera, Strawson fa derivare il biasimo da una serie di atteggiamenti e sentimenti che costituiscono la reazione a qualcosa che un determinato individuo ha fatto. Questa conclusione è basata sull'osservazione dei rapporti umani: innanzitutto, esistono, nelle relazioni tra due individui un

---

<sup>10</sup> Per quanto riguarda la classificazione delle teorie del biasimo, e alcune informazioni al riguardo, si è fatto riferimento a Tognazzini (2021). Si rimanda alla stessa fonte anche per l'ampio repertorio bibliografico disponibile sul tema, che qui è stato trattato limitatamente alle esigenze del capitolo.

certo numero di aspettative. Ci si aspetta, infatti, che un individuo, soprattutto qualcuno con cui si stringe un legame relazionale, sia mosso nei nostri confronti da una volontà benevola, che non abbia intenzione di recarci danno, e che ci mostri il rispetto dovuto a ogni altro essere umano. Quando queste aspettative vengono consapevolmente, e in piena volontà, disattese, si risponde attraverso una serie di atteggiamenti e sentimenti, di cui il più significativo è il risentimento. Il risentimento è fortemente legato all'intenzione e alla volontà dell'attore del danno, per esempio è molto meno probabile provare risentimento nei confronti di una persona che ci calpesti un piede perché non ci ha visti, rispetto al risentimento che probabilmente proviamo quando una persona ci pesta il piede con l'intenzione di farci del male. Il danno è lo stesso, ma nel secondo caso l'individuo ha disatteso le aspettative che si creano nei rapporti interpersonali, e il risentimento è un atteggiamento reattivo a tale azione. Nel caso del biasimo, tale reazione, si sposta su un piano più generalizzato, che costituisce il senso di moralità: gli atteggiamenti come il biasimo, la disapprovazione o l'indignazione morale, sono corrispettivi vicarianti o simpatici di atteggiamenti reattivi personali come il risentimento. Nel senso che, mentre quando proviamo risentimento siamo in effetti la parte lesa dall'azione dolosa, siamo capaci di provare biasimo, disapprovazione o indignazione morale anche per conto di altre persone. Il ragionevole grado di benevolenza e riguardo nelle relazioni interpersonali, non si pretende solo per sé stessi, ma per tutti gli altri. La convinzione che sia necessario che questa benevolenza venga rispettata, così come l'indignazione che si prova quando il comportamento altrui viola la dignità umana, e quindi non unicamente la nostra, ma anche e soprattutto quella di qualcun altro, rendono il biasimo una questione fortemente morale. La particolarità di una teoria come quella di Strawson è che la reazione di biasimo, essendo fondata su sentimenti ed emozioni, è in un certo senso indipendente dall'oggettività della colpevolezza dell'individuo (Strawson 2008).

Il problema principale delle teorie che fondano il biasimo sulle reazioni emotive è la cosiddetta *affectless blame*<sup>11</sup>, che può verificarsi in quelle situazioni in cui il biasimo non è accompagnato da una reazione emotiva. A esempio, se incolpiamo Ted Bundy, un noto *serial killer*, che però non conosciamo personalmente, del dolore che ha causato a vittime che non hanno alcun rapporto con noi, e dal momento che questo individuo è ormai morto da tempo, non è detto che il nostro biasimo sia accompagnato a un'emozione come la rabbia o il risentimento. Inoltre, se si considera l'importanza del biasimo all'interno della percezione di

---

<sup>11</sup> Di *affectless blame*, nel senso di biasimo non accompagnato da una reazione emotiva, ha parlato lo studioso statunitense Sher (2005).

moralità e giustizia, sembrerebbe riduttivo, dato il valore normativo che vi si attribuisce, legarlo semplicemente a una reazione emotiva.

Vi sono, dunque, le teorie conative, che in un certo senso tendono a un compromesso tra le due teorie, cercando le basi sia emotive che cognitive del biasimo. Così come nel caso di Strawson, relativamente alla sua teoria emozionale del biasimo, quando si tratta di teorie conative, è impossibile non prendere in considerazione l'interpretazione alquanto unica e particolare che del biasimo dà il filosofo morale T. M. Scanlon<sup>12</sup>.

Scanlon affronta ancora una volta la questione del biasimo all'interno dei rapporti interpersonali tra individui. Qui, infatti, la base cognitiva del biasimo non è costituita semplicemente dal ritenere che qualcuno abbia agito male; se così fosse, si tratterebbe di una semplice valutazione di colpevolezza. Essa è invece la conseguente modifica del rapporto interpersonale con chi ha commesso l'azione malevola. Gli esempi portati dall'autore sono tratti soprattutto dal legame dell'amicizia: se un amico tradisce la fiducia di un altro, il biasimo di questo consisterà proprio nell'interrogarsi su se, e come, modificare la propria relazione con l'amico. Per esempio, biasimando il suo amico per le sue azioni, chi quelle azioni ritenga di averle subite si chiederà se sia il caso di interrompere l'amicizia, o, altresì, l'insieme di reazioni di benevolenza che consistono, a esempio, nel gioire di un successo di un amico, e soffrire della sua sofferenza; o, infine, se chiedere al proprio amico delle spiegazioni e ridimensionare il rapporto di conseguenza.

Biasimare una persona significa, dunque, secondo il filosofo americano, compromettere la propria relazione con essa. Ma come si spiega allora il nostro biasimo nei confronti di Ted Bundy? Non abbiamo nessuna relazione con questo individuo, non si rischia dunque di ricadere nella stessa obiezione rivolta a Strawson? Secondo Scanlon, però, esiste una relazione tra tutti gli individui, anche coloro che non si conoscono: questa relazione è di tipo morale.

*morality requires that we hold certain attitudes toward one another simply in virtue of the fact that we stand in the relation of "fellow rational beings". (...) These intentions concern our behavior toward people in general, not simply toward specific individuals whom we are aware of or could specify*  
(Scanlon 2008, p. 140).

Esistono dunque una serie di relazioni morali di *default*: ogni essere umano è tenuto a trattare con rispetto e dignità il proprio simile, non recandogli danno e sofferenza. Ora, così come, nella relazione di amicizia, il biasimo nei confronti di un amico può portare un individuo a modificare certi tipi di atteggiamenti, caratterizzanti il legame di amicizia tra i due, così nella relazione morale che esiste tra ogni individuo, in caso di biasimo, è possibile interrompere gli

---

<sup>12</sup> Per Scanlon si tengano in considerazione almeno Scanlon (2008) e Scanlon (2013).

atteggiamenti che sarebbero di *default*, ed è possibile ritirare la benevolenza e il rispetto che siamo tenuti ad avere nei confronti di un estraneo a causa della nostra relazione morale, se riteniamo che quest'ultimo l'abbia violata in qualche modo. Questo tipo di reazione al biasimo può sfociare appunto in un sentimento retributivo: nel caso di una mancanza degna di biasimo all'interno del rapporto morale tra gli individui, l'individuo che ne è attore perde qualsiasi diritto che sarebbe conservato dalla relazione morale. Vi si può imporre sofferenza, morte o negare qualsiasi forma di riguardo che esisterebbe in una relazione morale tra individui normali. Secondo Scanlon, però, ciò sarebbe profondamente sbagliato, poiché egli ritiene che vi siano certe basi del rapporto morale tra individui che non hanno bisogno della reciprocità per essere mantenute: esse sono dovute a ogni individuo indipendentemente dalle sue azioni. «Even murderers and rapists have a claim on us to be rescued when they are drowning or are in danger of bleeding to death after an accident», egli afferma; esistono, d'altronde, altri atteggiamenti di benevolenza non dovuti, ma soliti all'interno delle relazioni tra individui, che possono, e per Scanlon devono, essere interrotti, nei confronti delle persone degne di biasimo. Per esempio, per quanto non bisogna recare direttamente danno a un individuo che ha violato la normale relazione morale con gli altri, possiamo semplicemente non provare quel naturale senso di rammarico, che si è soliti sentire davanti alle sofferenze altrui. Va ricordato, però, che ciò è molto differente dal gioire attivamente delle pene di quell'individuo, o impegnarsi direttamente nel causarle. Per questo motivo l'interpretazione del biasimo offerta da Scanlon non fornisce la giustificazione solida alle teorie retributiviste della punizione, che in questo capitolo si è cercata.

Infine, i resoconti funzionali si concentrano principalmente sulla funzione espressiva del biasimo, ovvero identificano il biasimo come un'espressione di disapprovazione, come una protesta contro una determinata azione o uno specifico tratto caratteriale di un individuo. Il problema di questa teoria è molto semplice, e consiste nel fatto che, per quanto molto spesso il biasimo abbia un forte valore comunicativo - basti pensare al ruolo della punizione nel comunicare sia alla vittima che al reo il riconoscimento che è stata compiuta un'azione illecita e la conseguente disapprovazione da essa derivante - è possibile che il biasimo stesso non venga espresso. Semplicemente, può accadere che qualcuno biasimi una persona per qualsiasi cosa, ma che, per qualunque ragione, decida di mantenere il proprio biasimo privato: ciò dimostra che la funzione espressiva, che pure il biasimo ritiene, non può essere fondativa di quest'ultimo.

«Blame is as common as water and as transparent to the gaze. We all know what it is but we cannot explain what we know by describing the experience» (Sher 2005, p. 17). Così inizia la sua opera, *In praise of Blame*, il filosofo morale e politico George Sher, con

un'affermazione sul biasimo che rievoca spontaneamente, per qualunque giovane studioso di filosofia, il celebre aforisma agostiniano sul tempo<sup>13</sup>. Capita a tutti di biasimare qualcuno, di risentirlo, o di disapprovare una sua azione da un punto di vista morale, ma spiegare cosa significhi il nostro senso di biasimo, non è facile come potrebbe sembrare se nessuno ce lo chiedesse.

Nonostante l'analisi di Sher possa rientrare nell'ambito delle teorie conative del biasimo, in quanto, come si vedrà, ne individua una componente cognitiva e una emozionale, in questa sede si è deciso di affrontare il resoconto sulla sua teoria al termine dell'analisi delle principali teorie sul biasimo, proprio poiché egli usa come punto di partenza l'analisi di Strawson e di altre teorie del biasimo sopracitate. Egli insiste, poi, sull'importanza insostituibile del biasimo all'interno del sistema morale, arrivando ad affermare che sarebbe impossibile sostenere una qualsiasi convinzione morale, senza biasimare.

Il ragionamento di Sher parte dallo stabilire una fondamentale differenza tra la semplice valutazione di colpevolezza e il biasimo. Afferma, infatti, che la valutazione di colpevolezza fa effettivamente parte del biasimo, ne costituisce, infatti, la componente cognitiva; ma biasimare qualcuno è qualcosa di profondamente diverso dal semplice ritenerlo colpevole di aver violato una regola morale, ovvero di aver agito in maniera sbagliata. Il biasimo comporta una serie di reazioni e disposizioni d'animo che sono esterne alla semplice valutazione e risultano alquanto complicate da afferrare, in quanto sembrano variare a seconda delle circostanze. Spesso, infatti, il biasimo è legato a sentimenti di rabbia, o risentimento, ma, come si è notato in precedenza, non è sempre questo il caso. A volte, invece, il biasimo viene utilizzato come strumento per esprimere la propria disapprovazione, oppure comporta l'interruzione o il mutamento di un tipo di rapporto interpersonale, ma, ancora una volta, non è sempre questo il caso. L'aver confutato le teorie del biasimo precedentemente analizzate, proprio sulla base del fatto che l'insieme di disposizioni che queste legano al biasimo sono sì spesso associate a quest'ultimo, ma non ne sono costitutive, conduce Sher a stabilire qualcosa che tenga assieme questo insieme di disposizioni, che possa esserne una causa comune, spiegando in questo senso perché il biasimo si manifesta spesso accompagnato a esse.

---

<sup>13</sup> Si sta facendo riferimento al celebre aforisma agostiniano, tratto dalle *Confessiones*, XI, 14, 17. «*Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio*». Per la traduzione italiana, Vitali (2000, p. 559) «Che cosa è, allora, il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so; se dovessi spiegarlo a chi me ne chiede, non lo so».

L'autore arriva infine alla conclusione che a tenere assieme questo complesso insieme di reazioni, sia il desiderio che l'individuo che ha agito male non l'abbia fatto: questo desiderio costituisce la parte emotiva del biasimo. Definisce quindi il biasimo come un insieme di una componente cognitiva, ovvero la consapevolezza che l'individuo a cui si rivolge il biasimo abbia agito male, oppure che una parte del suo carattere renda probabile la sua azione malvagia, al desiderio, rivolto al passato, che questo individuo non abbia agito male, oppure, rivolto al presente, che non possieda questa disposizione caratteriale che lo può portare ad agire male. Questo desiderio deriva da una convinzione morale, e dal momento che, per quanto sfuggente possa essere il senso di cosa sia la morale, e per quanto possano variare i principi di moralità tra gli individui, essa è generalmente concepita come qualcosa di universale, onnitemporale e imperativo, è impossibile per un individuo avere una vera e propria convinzione morale, senza desiderare che tutti la rispettino, e senza il desiderio retroattivo, una volta che tale convinzione morale sia stata violata, che questo non sia mai successo. Sher afferma, in conclusione, che non è concepibile, dunque, una morale senza biasimo.

### **1.5 Argomenti retributivisti a favore della punizione**

Nel presente capitolo, abbiamo ricostruito, analizzandone le implicazioni utili per lo sviluppo della nostra tesi, quelli che da un punto di vista della filosofia morale si possono definire fondamenti della giustificazione: i concetti di *moral desert* e *blame*.

Si è cercato, cioè, di riassumere i punti salienti delle argomentazioni entrate in campo nell'ambito della filosofia morale, particolarmente contemporanea e anglosassone, attorno a queste nozioni, che, seppur radicate nella coscienza e nell'esperienza comune, quando si tratta di punizione, risultano, come si è visto, spinose da afferrare e definire. L'obiettivo non è stato quello di fornire una tesi conclusiva attorno alla natura delle pratiche di applicazione di merito e di biasimo, quanto piuttosto quello di presentarle nell'ottica di una rappresentazione del pensiero retributivista. Dunque, anche se tante questioni filosofiche sono state intenzionalmente lasciate aperte in questa sede, al fine di concludere la breve presentazione dei principali ostacoli che il retributivismo ha dovuto affrontare, si assuma in questo contesto di essere arrivati a una conclusione soddisfacente. Si assuma dunque, che si sia dimostrato che il comportamento di biasimo sia necessariamente alla base del pensiero morale umano, e che quindi sia stato provato che l'appropriata risposta alla violazione della giustizia sia una reazione di biasimo. Ugualmente, allora, assumiamo che, sulla base del concetto di «biasimo meritato», si possa affermare che coloro che violano la giustizia meritano di subire le conseguenze di tale

violazione e che dunque la sofferenza che viene imposta trovi il suo fondamento nel giusto merito. Tanto assunto, però, resta irrisolto un problema di non secondaria importanza.

Come si è detto, infatti, la punizione ha bisogno di essere giustificata in quanto imposizione intenzionale di sofferenza altrui, che resta comunque una violazione del generale diritto che il reo possiede, in quanto persona giuridica, a conservare il proprio benessere e conseguentemente la propria libertà, diritto generalmente riconosciuto in ambito sia legale, sia morale (Bermann 2008). Dunque, anche ammettendo che i retributivisti riescano a dimostrare con successo che i colpevoli meritano la loro punizione, sarebbe questa una ragione sufficiente per giustificare la violazione di tale diritto?

In maniera pratica, sono quattro gli argomenti principali che giustificano il retributivismo penale<sup>14</sup>.

Il primo argomento è molto semplice. Si tratta, infatti, di un mero richiamo al senso comune: la maggior parte delle persone pensa intuitivamente che, affinché sia fatta giustizia, sia importante, anzi necessario, che i colpevoli vengano puniti. La mancata sofferenza di un individuo che ne ha inflitta, viene considerata comunemente una violazione della giustizia. La sofferenza del colpevole viene in questo senso considerata come un bene intrinseco, tanto fondamentale, da far passare in secondo piano il diritto del reo. Tale senso comune è così radicato che, secondo questa tesi, anche se non indiscutibilmente, non c'è alcun motivo per dubitare che non si debba riporre fiducia in queste intuizioni<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Per un'approfondita analisi e discussione degli argomenti utilizzati per giustificare la pena in senso retributivo si faccia riferimento ad Honderich (2006, cap. II, pp. 17-57)

<sup>15</sup> In tal senso, per citare un esempio recentissimo e di particolare significanza, è stato orientato il discorso che Biden ha tenuto alla nazione dopo l'uccisione del Ayman al-Zawahiri, considerato il numero due di Osama bin Laden.

*«My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. (...)*

*For decades, he was a mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 American sailors and wounded dozens more. (...)*

***Now justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. (...)***

*Last year, on September 11th, I once more paid my respects to Ground Zero in New York City, at that quiet field in Shanksville, at the Pentagon — and at the Pentagon. Standing at the memorial at Ground Zero, seeing the names of those who died forever etched in bronze, is a powerful reminder of the sacred promise we made as a nation: We will never forget. The memorial also bears a quotation from Virgil: “No day shall erase you from the memory of time”. So we continue to mourn every innocent life that was stolen on 9/11 and honor their memories.*

***To the families who lost fathers and mothers, husbands and wives, sons and daughters, brothers and sisters, friends and co-workers on that searing September day, it is my hope that this decisive action will bring one more measure of closure. No day shall erase them from the memory of time».***

L'intero discorso di Biden in <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/08/01/remarks-by-president-biden-on-a-successful-counterterrorism-operation-in-afghanistan/>. Un'interessante riflessione tra giustizia e stato di diritto in Chantal Meloni (2022), <https://www.rivistailmulino.it/a/justice-is-done-l-omicidio-di-al-zawahiri>.

La seconda argomentazione, più complessa, è invece incentrata sul rapporto convenzionale che esiste tra gli individui in una determinata società, ed è stata più notoriamente discussa dal filosofo americano Herbert Morris. Morris analizza la convenzione contrattuale che lega gli individui che fanno parte di una stessa società: questi, al fine di avere protetti e conservati una serie di interessi e diritti, si impegnano a rinunciare alla piena libertà di azione e a tutti i benefici che da essa derivano, tramite l'osservanza della legge. Dal momento che un reo viola la legge, sta violando il suo impegno, condiviso con gli altri, alla rinuncia a una serie di benefici, ottenendo un vantaggio ingiusto su coloro che, invece, rispettano il patto contrattuale. Per annullare, dunque, i benefici ottenuti dal reo, e ripristinare in questo senso l'equilibrio di oneri e onori a cui si sottopongono tutti gli altri membri della società, è necessario arrecare un danno al colpevole (Morris 1968). Il problema principale di tale teoria è che non tutti i crimini offrono un immediato beneficio, precisamente calcolabile, per il reo. Facile è parlare di beneficio in casi, a esempio di furto, frode, o anche di omicidio che ha come movente l'acquisizione di un'eredità; come calcolare, invece, il vantaggio di cui il criminale si è forzatamente appropriato in casi di crimini compulsivi, come gli omicidi senza movente, i reati di perversione sessuale, o anche solo nel caso di crimini passionali? Si potrebbe rispondere che il beneficio di cui si parla è il piacere derivante dall'agire liberamente secondo i propri impulsi, senza porsi limiti e impedimenti, ma in un certo senso tale risposta implicherebbe che la maggior parte delle persone nel non commettere omicidi, a esempio, o violenze sessuali, debba frenare i propri desideri, e privarsi della propria libertà, offrendo in questo modo una visione a dir poco pessimistica, se non addirittura aberrante, dell'umanità.

Una versione alternativa di tale teoria afferma che il beneficio condiviso da tutta la società a causa dell'impegno contrattuale è anche quello di vivere una vita sicura, e dal momento in cui il reo, attraverso il suo crimine, nega tale sicurezza, non merita di veder garantito tale diritto, poiché non si è impegnato negli oneri in cui tutti gli altri si impegnano al fine di garantirlo (Westen 2016). Questa versione della teoria è però pericolosamente simile al semplice affermare che un criminale va punito perché se lo merita, da cui il nostro ragionamento ha preso avvio. Inoltre, va notato che non tutti i crimini minano direttamente la sicurezza della comunità.

Le ultime due giustificazioni sono, a mio parere, le più persuasive, soprattutto se considerate congiuntamente. Innanzitutto, vi è una giustificazione della punizione che si concentra sul suo scopo propriamente comunicativo. La pena, infatti, funge da censura, attraverso la quale l'azione illegale viene apertamente e pubblicamente definita come scorretta, e, in questo senso, dà anche la possibilità al criminale di capire i propri errori e pentirsene, e, al

contempo, l'impulso a chi osserva di assumere consapevolezza sulle conseguenze delle azioni moralmente discutibili. Senza alcuna rimostranza, il crimine potrebbe sembrare anche semplicemente giustificato, o comunque non significativamente disapprovato dalla comunità, sia agli occhi del reo, sia a coloro che osservano, potenziali futuri criminali.

Vi è poi la credenza comune che la punizione sia dovuta alle vittime, che fornisca in un certo senso la restituzione del torto subito, ristabilendo il giusto equilibrio. Sono già stati fatti notare i problemi di tale concetto di giustizia, pericolosamente simile alla vendetta o alla legge del taglione, e quanto sia incerta la logica secondo la quale l'imposizione di una sofferenza dovrebbe annullarne un'altra. Ritengo, però, che, per quanto il torto fatto alla vittima, il trauma che quest'ultima ha dovuto subire e l'insieme variegato e opprimente delle conseguenze che derivano dalla vittimizzazione non possano essere annullate dalla sofferenza del colpevole, l'importanza che per la parte lesa assume la punizione sia spiegata, piuttosto, facendo nuovamente ricorso alla teoria del valore comunicativo della pena. Attraverso la punizione, infatti, lo Stato non si limita a biasimare il criminale per il reato commesso, ma, ancora più significativamente, comunica alla vittima il riconoscimento della sua sofferenza, compiendo un passo importantissimo verso la sua tutela e agevolandone il processo di guarigione<sup>16</sup>. Si portino a esempio tutte le conseguenze negative che sulle vittime di violenza sessuale ha la mancata condanna del colpevole. Solo per far riferimento ai dati italiani, secondo le statistiche Istat del 2014 solo l'11,4% delle donne italiane vittime di violenza sessuale ha denunciato il reato subito. Oltre ad aumentare ovviamente la difficoltà di inserire nel sistema penale, incapacitare e rieducare i perpetuatori di reati sessuali, la mancata denuncia della violenza ha anche un peso non indifferente sulla psicologia della vittima. Può comportare, infatti, disturbi personali, fisici, sociali o sessuali derivanti dallo stupro, negazione dell'atto di stupro e delle sue conseguenze, tentativo di elaborare l'esperienza da soli e, infine, auto-colpevolizzazione delle vittime (Peretti e Cozzens 1979). Tra le principali cause che spingono le persone sopravvissute a episodi di violenza a non riportarli vi è la convinzione di non essere credute; per contrastarla, chiaramente, sarebbe utile alle vittime poter osservare che i casi di denuncia vadano a buon fine attraverso la condanna dei colpevoli. Inoltre, le condanne e la punizione degli autori di reato costruirebbero un potente atto comunicativo contro la diffusa tendenza della società, delle vittime stesse e dei loro familiari e amici, a colpevolizzare chi subisce tali violenze. La riduzione della colpevolizzazione e dello stigma nei confronti delle vittime di reati sessuali, liberate così dal peso di una responsabilità che assolutamente non hanno, potrebbe fungere da spinta alla

---

<sup>16</sup> Per il ruolo fondamentale della giustizia retributiva per il processo psicologico delle vittime e della società, si veda Hoderich (2006, cap. III, pp. 58-73).

denuncia, ma anche, conseguentemente, alla ricerca di aiuto. Inoltre, l'arresto del reo potrebbe contribuire al ristabilirsi del senso di sicurezza della vittima dell'abuso, oltre che dell'intera società.

Di fondamentale importanza è, dunque, il ruolo della punizione in questo senso. Nonostante ciò, dal momento che in questo capitolo si è cercato di comprendere se sia possibile una giustificazione della pena, non in generale, ma all'interno delle teorie retributiviste, che, come si è notato, ricercano le motivazioni della giustizia della pena in sé stessa, e non nelle sue conseguenze, si potrebbe obiettare che la funzione comunicativa della pena, e con essa tutti gli esiti positivi di quest'ultima in questo ambito, non siano una vera e propria giustificazione retributivista della punizione, ma piuttosto ne costituiscano una giustificazione consequenzialista.

## **1.6 Retributivismo negativo**

Avendo sottoposto, in questo capitolo, il retributivismo a una serie di sfide, si è temporaneamente sospeso il giudizio circa il loro superamento. Prima di rispondere a questa domanda e di mostrare quali siano le alternative a tale sistema di giustizia e se queste ultime possano meglio tener testa alle difficoltà, è opportuno, però, ricordare un principio della teoria retributivista della giustizia, che sembra essere fondamentale per assicurare una giusta gestione della criminalità e una vita sicura in società, e che qualsiasi sistema di giustizia, per essere accettato, dovrà dimostrare di poter incorporare.

La teoria della giustizia retributiva è costituita da un principio positivo, che afferma che ogni criminale va punito appropriatamente rispetto al crimine commesso, secondo il merito, e un principio negativo conseguente, che impedisce al sistema di giustizia di punire consapevolmente un innocente (Brooks 2021, pp. 23-24). Per quanto possa sembrare ovvio, in realtà il retributivismo negativo è giustificato sulla base teorica che la sofferenza imposta al colpevole è giusta in quanto meritata, mentre è più difficile trovare una giustificazione a questo principio fondamentale su base consequenzialista. Si potrebbe, infatti, affermare, prendendo per esempio in esame la deterrenza, considerata una delle conseguenze positive che potrebbe giustificare la punizione, che, anche se un giudice decidesse consapevolmente, e in piena coscienza, di condannare una persona per un crimine che in realtà non ha commesso, un così detto capro espiatorio, l'effetto di deterrenza nei confronti della popolazione di possibili criminali, che comunque credono che sia stato il reo a essere punito, sarebbe tenuto intatto. Anzi, la deterrenza sarebbe, forse, maggiore, rispetto al lasciare un caso aperto senza condanna, dando l'impressione a chi osserva che sfuggire impuniti a un crimine non sia una possibilità

remota. Sarebbe quindi più utile per la società condannare, se necessario, anche gli innocenti? Una teoria consequenzialista sarebbe, dunque, su queste basi, obbligata a eliminare il retributivismo negativo dal proprio sistema di giustizia? A tali domande, è fondamentale che risponda qualsiasi teoria sulla punizione che intenda superare e sostituire il retributivismo, dal momento che il principio negativo che protegge l'innocente costituisce, a mio avviso, uno dei principali punti di forza della teoria.

Il capitolo ha avuto lo scopo di tracciare brevemente i fondamenti filosofici della teoria, forse più radicata nel senso comune, e sicuramente più antica, riguardante la giustificazione della punizione come risposta al crimine. In realtà, il retributivismo non è, come si è accennato, l'unica possibile giustificazione morale della pena, e la punizione, si vedrà nei capitoli che seguono, non è l'unica risposta al crimine. L'intento principale del capitolo è stato fornire una conoscenza di base su quello che sarà il maggior obiettivo critico della tesi: la giustizia retributiva. Ne sono stati introdotti, seguendo in parte l'estesissimo dibattito di filosofia politica e morale contemporaneo disponibile sul tema, dei primi elementi di debolezza, ma al tempo stesso degli immancabili punti di forza, accennando alle difficoltà che deve affrontare un'istituzione convenzionale umana, come quella della legalità, nel farsi carico di garantire la virtù della giustizia, fondamentalmente tanto astratta da essere stata così spesso affidata al divino, e sicuramente così complessa da costituire uno dei principali interrogativi della filosofia morale.

## **Capitolo II**

### **Oltre il retributivismo: il dibattito intorno ai concetti di libero arbitrio e responsabilità morale**

#### **2.1 Il processo al retributivismo**

Merito e biasimo sono stati definiti nel capitolo precedente come le basi teoriche su cui si fonda la concezione retributivista della giustizia. Il capitolo ha risposto, inoltre, all'esigenza di fornire una panoramica imparziale sulle questioni filosofiche legate a questi due concetti così fondamentali sia nei moderni sistemi giuridici, sia nei più comuni sentimenti morali, riservando ad altro momento l'eventuale messa in discussione della teoria retributivista, come del merito e del biasimo stessi.

In questo capitolo, dunque, si intende lasciare spazio, all'interno del «processo» in corso contro il retributivismo, alla voce dell'accusa, presentando i maggiori punti critici del concetto di merito e biasimo, e verificando se e quanto questi concetti siano capaci di resistere alle prove cui, nel tempo, sono stati sottoposti; prove che dovrebbero essere superate da qualsiasi presupposto pretenda di porsi a fondamento di un sistema giuridico che intenda essere davvero giusto. Si prenderà innanzitutto in considerazione la messa in discussione del concetto di merito, e quindi di una giustizia positivamente distributiva e negativamente retributiva, da parte del suo più grande rivale: l'egualitarismo. A tale scopo si terrà in particolare considerazione la filosofia della giustizia di Rawls e la sua critica al merito che, come vedremo, pone in risalto i possibili danni che una mancanza di libero arbitrio potrebbe arrecare al concetto di responsabilità morale, e conseguentemente di merito e biasimo intrinsecamente a essa connessi. Intorno, inoltre, al concetto di libero arbitrio seguirà una breve rassegna della teoria deterministica; si analizzeranno, poi, le teorie compatibiliste e incompatibiliste, che caratterizzano il rapporto tra determinismo e responsabilità morale.

Sullo sfondo del capitolo va posta la discussione intorno alla tanto ricercata scintilla indipendente di libertà che possa rendere l'individuo autodeterminato, ovvero la questione dell'esistenza o meno di un principio di coscienza che non derivi né da una base fisico-neurale, trasmessagli dai geni familiari, né dall'educazione, derivatagli dall'ambiente in cui è cresciuto. Lungi dal voler offrire una formulazione, o anche una qualsiasi ipotesi risolutiva intorno all'imperscrutabile realtà della coscienza umana e della libertà, il capitolo vuole piuttosto analizzare quali siano le conseguenze filosofiche di tale dibattito sulla concezione della giustificazione della punizione come risposta al crimine. Si vorrà, conseguentemente, sottolineare quanto l'analisi dei sistemi di influenza di alcuni fattori biologici e sociali, che non dipendono dagli individui, sulla condotta criminale, possa essere utile per il diritto, al di là dei

possibili *tabù* ad essa associati, a causa del desiderio comune di attribuzione di responsabilità e demerito morale nei confronti di chi viola la legge.

## 2.2 La filosofia della giustizia di Rawls e la sua critica al merito

Il merito, si è visto, non influenza solo la reazione della giustizia al crimine, orientandola verso un desiderio di punizione retributiva, ma anche il senso di giustizia distributiva, per cui ognuno deve ottenere esattamente ciò che gli è dovuto, non solo nel male, ma anche nel bene (Brigati 2015). Si è già visto quanto antico e radicato sia questo modo di concepire la giustizia, ma sicuramente non si può affermare che sia l'unico. Vi si oppone, infatti, l'idea di una giustizia che concede a ciascuno secondo i propri bisogni. Questo concetto, che ebbe molto successo con l'avvento del socialismo, fu per la prima volta esplicitato nella frase di Louis Blanc, diventata un motto comunista tramite la sua popolarizzazione ad opera di Karl Marx: «Da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni»<sup>1</sup>. In realtà, tale concetto di giustizia come distribuzione non più fondata su quanto si meriti, ma su quanto ciascuno necessiti, ha origini parimenti antiche. Per esempio, negli *Atti degli apostoli* viene celebrata non solo la condivisione dei beni, ma anche la loro distribuzione fondata sulle esigenze individuali:

32 La moltitudine di coloro che credettero non erano che un cuore e una sola anima. Nessuno ha detto che la sua proprietà gli apparteneva, ma hanno messo tutto in comune. (...) 34 Non c'era bisogno fra loro: tutti quelli che avevano campi o case li vendettero, e portarono il prezzo di ciò che avevano venduto 35 e lo misero ai piedi degli apostoli; e abbiamo fatto distribuzioni a ciascuno secondo le sue esigenze. (*Atto 4, 32-35*)<sup>2</sup>

Tale principio sta alla base dell'egualitarismo, teoria della giustizia, che, si è visto, si fonda proprio sulla messa in discussione della validità del concetto di merito (Pojman 2001). Tra i più celebri sostenitori dell'egualitarismo, e allo stesso tempo aspri critici di una giustizia basata sul senso di dare a ciascuno il suo, va annoverato John Rawls. La scommessa del filosofo

---

<sup>1</sup> L'aforisma «da ciascuno secondo le sue abilità, a ciascuno secondo i suoi bisogni» fu usato come tale per la prima volta da Louis Blanc nella sua *Organization du travail* del 1839 (per il ruolo svolto da Blanc nell'ambito dello sviluppo delle dottrine politiche sociali del primo ottocento si veda la voce *BLANC, Jean-Joseph-Charles-Louis*, curata da Luigi Foscolo Benedetto per l'Enciclopedia Italiana della Treccani, (1930), ed. online. La citazione è invece tratta dal *Dizionario di Economia e Finanza*, UTET, 2012, (sempre nella versione online). Marx riprese l'espressione nella *Critica del programma di Gotha*, del maggio del 1875: «In una fase più elevata della società comunista, dopo che è scomparsa la subordinazione servile degli individui alla divisione del lavoro, e quindi anche il contrasto di lavoro intellettuale e corporale; dopo che il lavoro non è divenuto soltanto mezzo di vita, ma anche il primo bisogno della vita; dopo che con lo sviluppo generale degli individui sono cresciute anche le forze produttive e tutte le sorgenti delle ricchezze sociali scorrono in tutta la loro pienezza, - solo allora l'angusto orizzonte giuridico borghese può essere superato, e la società può scrivere sulle sue bandiere: - Ognuno secondo le sue capacità; a ognuno secondo i suoi bisogni!», Marx - Engels, (1875, trad. it, 1969, p. 962).

<sup>2</sup> Una breve rassegna del principio di eguaglianza è offerta da Carlo Curcio (1965, pp. 510-519); per l'apporto, invece, che il mondo cristiano ha dato alla società civile, e in particolar modo al tema dell'uguaglianza, cfr., Bianchi (2007, pp. 585-592).

statunitense è trovare un fondamento per un contratto giuridico alla base della legge, che possa, però, basarsi effettivamente su principi di giustizia. Nella sua opera più nota, *Una teoria della giustizia* del 1971, ipotizza una posizione originaria di uguaglianza, che, si badi bene, non è una sorta di primordiale comunità storicamente esistita, ma piuttosto una costruzione mentale sulla base della quale poter definire principi di giustizia veramente egualitari. Egli, infatti, immagina i legislatori come un gruppo di persone che non conoscono il loro posto nella scala sociale, non conoscono quale sarà la famiglia in cui cresceranno, il loro *status* o la loro situazione economica, ma neanche di quali talenti naturali la fortuna li doterà. Non sanno se saranno ricchi o poveri, o se saranno intelligenti, o avranno delle abilità particolari: sono infatti avvolti in un «velo di ignoranza» rispetto alle contingenze naturali o sociali che potrebbero avvantaggiarli o svantaggiarli. Dunque, questi uomini razionali, nel loro interesse, cercherebbero di fare in modo, tramite le leggi, e nella maniera più efficace possibile, che nessuno venga svantaggiato in base ad attributi fortuiti, perché non sanno se saranno loro gli sfortunati. Egli afferma, infatti:

Chi, ad esempio, fosse a conoscenza del fatto di essere ricco potrebbe credere razionale un principio secondo cui alcune imposte per scopi assistenziali dovrebbero essere considerate ingiuste; se egli fosse invece a conoscenza della propria povertà, molto probabilmente proporrebbe il principio opposto. Per descrivere le restrizioni volute, si immagina una situazione in cui ciascuno viene privato di questo tipo di informazioni. (Rawls 2022, p. 39)

Il tentativo è dunque quello di conformare le leggi contrattuali di una determinata società a quelli che sono i principi morali che sarebbero stati definiti attraverso l'ignoranza dei propri benefici: solo in questo modo si può considerare che le leggi di questa ipotizzata società siano secondo giustizia, o meglio secondo quella giustizia fondata su un principio di equità. Rawls, procede quindi, ad elencare una serie di principi che, a parer suo, sarebbero stabiliti nella posizione originaria, e che dovrebbero essere poi mantenuti e posti alla base di leggi ed istituzioni in una società che definisce ben ordinata. Innanzitutto pone il principio di uguaglianza, secondo il quale ogni cosa è distribuita in eguali parti ad ognuno, come lo sono, anche, i diritti e i doveri. Egli differenzia una giustizia fondata su questo principio da quella di una società fondata sulla libertà naturale, in cui l'unica uguaglianza garantita legalmente è un libero accesso alle posizioni sociali vantaggiose per tutti coloro che hanno la possibilità di conseguirle. Una tale società non tiene in conto e non cerca di riparare, né la condizione economica-sociale né le doti naturali di ciascuno, che, se carenti, potrebbero determinare l'esclusione di individui meno fortunati da migliori posizioni, non secondo legge, ovviamente, ma a causa delle minori possibilità. Una possibile soluzione a tale problema si ravvisa nel principio che desidera stare alla base di una società di tipo liberale: in una società di questo

genere le opportunità di accesso a tali cariche, non devono essere uguali solo da un punto di vista formale, ma anche da un punto di vista effettivo. Questo significa che una condizione sociale svantaggiata, in linea teorica, non dovrebbe impedire a nessuno, che abbia un certo livello di talento e determinazione, di elevare la propria posizione. Si tratta certamente di un miglioramento, ma per Rawls questo non è sufficiente a stabilire una vera e propria uguaglianza. Infatti, non tiene conto che le inevitabili disparità che vanno a crearsi a causa di diversi livelli di doti naturali quali talento e determinazione, sono derivanti da una fortuita distribuzione. Il punto è che una giustizia fondata sul merito dovrebbe prevedere che gli individui abbiano ciò che gli è dovuto da un punto di vista morale: ma i talenti di un individuo non ne determinano il valore morale. Nessuno affermerebbe, ad esempio, che un cantante che ha perso la voce, sia susseguentemente anche carente di valore morale, ma al tempo stesso in una società meritocratica potrebbe perdere i privilegi che dal suo talento artistico erano derivati.

L'elemento di motivazione centrale per cui, dunque, ad opinione di Rawls, una società in cui la giustizia sia fondata sul merito non è equa, è che tale merito non è davvero frutto di una superiorità morale, ma di attributi, derivanti principalmente dal caso o dalla natura, che non hanno alcuna rilevanza in senso morale. Secondo i sostenitori dell'egualitarismo, infatti, tutti gli uomini sono dotati di pari dignità morale, e sono tra di loro uguali. L'accesso di ogni uomo, dunque, a tutti i beni, che siano pratici come il danaro, o astratti come la felicità, non può essere differenziato sulla base di alcun principio, poiché ogni uomo ne ha lo stesso diritto e non può essere discriminato o avvantaggiato solo perché casualmente nato con in dote determinate abilità, un determinato carattere, o una determinata condizione sociale. Dunque, Rawls aggiunge al principio di uguaglianza anche quello di differenza e riparazione, che fanno in modo non solo che una società possa fornire a tutti un egual punto di partenza, ma anche che questa uguaglianza possa essere mantenuta uguale nel tempo. Infatti, il primo principio afferma che le differenze, dunque i particolari talenti o fortune socio-economiche, di un individuo possono portargli dei vantaggi di qualunque tipo se, e solo se, tali vantaggi non siano solo per lui, ma possano goderne anche gli individui che non hanno avuto le sue stesse fortune; mentre il secondo principio afferma che, per ottenere una vera uguaglianza, alle persone che dalla fortuna siano state svantaggiate si debba prestare più attenzione, in modo che queste possano davvero affermare di avere pari opportunità. Ciò perché gli attributi, di cui un uomo può essere dotato, possono non aver nulla a che vedere con la sua moralità, ed esser non altro che manifestazioni della cieca fortuna. Tale concetto di attribuzione casuale del merito è strettamente legato in Rawls alla negazione che il comportamento di un individuo possa essere attribuito alla sua responsabilità morale. Egli, infatti, ritiene che la maggior parte dei fattori che

sostengono il merito nella società non possano che derivare da fattori che esulano dalla determinazione dell'individuo che li possiede; ritiene dunque che ogni individuo possa controllarli, se affatto, solo in maniera marginale. In conclusione, per Rawls, l'unico requisito richiesto ad un individuo per poter rientrare sotto l'uguale protezione della sua società è possedere una personalità morale, ovvero la capacità di concepire cosa sia per lui il proprio bene e di possedere un senso di giustizia (Rawls 2022). Per questo motivo, in effetti, Rawls non è totalmente critico nei confronti del retributivismo, che non considera propriamente la controparte della giustizia distributiva e che tenta poi di conciliare con una pena utilitaristica (Rawls 1999, pp. 20-46). Nonostante ciò, non è del tutto improprio o azzardato, a ben considerare, estendere il discorso della critica del merito anche al retributivismo, in quanto è lo stesso Rawls a sottolineare, in *Una teoria della giustizia*, la problematica ambiguità del concetto di personalità morale, e ad ammettere che, in effetti, anche una mancanza di quest'ultima potrebbe derivare da circostanze contingenti e fortuite, che sono dunque al di là del controllo dell'individuo punito per tale mancanza (Rawls 2022 cap. VIII, § 77).

### **2.3 Il libero arbitrio in un mondo determinato**

Dalla breve analisi dell'egualitarismo di Rawls, si può arrivare ad affermare che il filosofo, mettendo in luce il carattere arbitrario di qualsiasi caratteristica dell'individuo – la sua posizione sociale, i suoi talenti, il suo grado di istruzione, la sua determinazione, e finanche, estremizzando la teoria, la moralità – metta in dubbio che le azioni di ogni uomo, giuste o sbagliate che siano, possano davvero essere a lui imputate: mette in dubbio, cioè, la possibilità stessa del libero arbitrio (Brigati 2015).

L'espressione libero arbitrio negli ultimi due millenni è stata utilizzata per descrivere un tipo di controllo che si ipotizza l'uomo possa avere nell'agire (O'Connor 2022). La concezione che l'uomo abbia la possibilità di agire liberamente sembra una nozione abbastanza ovvia e spontanea: sentiamo una serie di spinte, desideri e volontà che ci portano ad agire in un determinato modo. Sappiamo di agire, a meno che non si presentino impedimenti o obblighi di qualunque tipo, secondo la nostra volontà, dunque percepiamo di essere liberi. In realtà, questa affermazione, come spesso accade nella prassi filosofica, non è scontata come appare da una riflessione solo superficiale sull'esperienza umana. Ad esempio, molto può dipendere anche da quello che si intende per libertà. Per libertà intendiamo spesso libertà da qualcosa, da qualche vincolo o impedimento. Il libero arbitrio, però, è qualcosa di più astratto della semplice mancanza di restrizioni, perché riguarda la libertà in senso più assoluto, e perché le restrizioni su cui ci si interroga hanno carattere metafisico (De Caro 2020, p. 6). Dunque, la fiducia con

cui pensiamo di essere davvero liberi può venir minata dal momento in cui vi ci si sofferma attraverso il pensiero filosofico. Una di tali minacce potrebbe consistere nel determinismo.

Si può definire determinismo in senso ampio quella tesi, filosofica come scientifica, secondo la quale «ogni evento è determinato dal verificarsi di condizioni sufficienti per il suo accadere» (De Caro 2020, p .11). Il determinismo può poi differenziarsi in teorie con implicazioni molto diverse l'una dall'altra: teorie diverse ritengono che ad essere determinati siano diversi gruppi di fatti o eventi, oppure differenziano il modo in cui tali eventi sono determinati. Il tipo di determinismo che più mina la possibilità di un libero arbitrio è il determinismo causale, in ragione del quale è legittimo affermare che ogni fatto è legato da una relazione di causa-effetto ad una serie di eventi fisici precedenti. Tale idea, seppur il termine determinismo sia entrato nel linguaggio filosofico solamente nel Settecento, ha origine già nella filosofia antica. Ad esempio, nel mondo greco, è il meccanicismo di Leucippo e Democrito ad esplicitarsi in un rigido determinismo<sup>3</sup>. Ovviamente, con lo svilupparsi delle scienze positive, e la scoperta di leggi della natura che riuscivano a spiegare esattamente e in maniera ripetibile le cause degli avvenimenti naturali, e con l'accrescersi della speranza che l'intero mondo potesse essere interpretato secondo queste leggi, il determinismo causale si afferma fortemente nel pensiero filosofico. Infatti, se in un esperimento scientifico siamo capaci di isolare un sistema in modo che le condizioni di partenza siano sempre le stesse, le conseguenze di tali condizioni risulteranno sempre identiche, al punto che, se si comprende esattamente l'insieme delle cause, le conseguenze saranno totalmente prevedibili. Ottenere un risultato diverso sarebbe attribuibile all'errore umano nel riprodurre esattamente le cause sufficienti, non ad una variazione nel rapporto causa-effetto, che è in questo senso necessario, determinato (Hofer, 2022). Dunque, le scoperte scientifiche – si pensi per esempio all'interpretazione matematica dei fenomeni naturali offerta da Newton (Dizionario di Filosofia, Treccani, ed. online) – nel tempo, sembravano confermare l'esistenza almeno di una natura organizzata sotto i principi del determinismo causale.

Ora, però, non è detto che qualsiasi tipo di determinismo sia un pericolo per la libertà umana; se affermiamo, infatti, che semplicemente alcune cose sono determinate, ciò non esclude che altre possano non esserlo. Nonostante ciò, osservare quanto il mondo sia regolato da leggi naturali può portare a postulare l'esistenza di un determinismo che sia universale. Le concezioni ascrivibili al determinismo universale postulano che il determinismo riguardi

---

<sup>3</sup> Per il determinismo nel mondo antico si sono consultate le voci *Determinismo*, in *Dizionario di Filosofia*, Treccani (2009), ed. online e le voci *Leucippo* e *Democrito*, in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Sylvia Berryman (2016).

qualsiasi fenomeno, restringendo tutti i possibili futuri ad uno solo, e mettendo a rischio, in questo modo, qualsiasi forma di libertà (De Caro 2020, p. 14). Dunque, se il determinismo universale fosse reale, andrebbero applicate le ferree leggi di causa-effetto ad ogni evento. Questo significa, come nota Laplace, che, se una mente fosse capace di conoscere esattamente tutti gli eventi dell'universo in un preciso istante, ovvero le condizioni di partenza di un sistema che in questo caso sarebbe l'intero universo, e conoscesse ogni legge che lo muove, potrebbe prevedere tutto il futuro, con una tale esattezza che ogni cosa a quella mente apparirebbe come presente (Laplace 1814, trad. it. 1951).

Se vi è una stretta correlazione tra le teorie deterministiche e il processo delle scoperte scientifiche, anche l'indeterminismo, che altro non è che la teoria opposta al determinismo, ha trovato delle valide conferme soprattutto nella scienza recente, a partire dalla fisica quantistica per arrivare ad una percezione probabilistica e non più strettamente necessaria, dei rapporti che legano le cause e gli effetti (cfr. ad es. Gutzwiller 1990, Shanks 1991, Suppes e Zanotti 1996). Per quanto non sia questa la sede nella quale analizzare tali scoperte scientifiche, è interessante notare fino a quanto lontano possa spingersi il tentativo della scienza di trovare una soluzione al problema del determinismo. Non è solo l'ambito della fisica ad essersi impegnato nel ricercare una risposta; il problema, infatti, è centro di interesse anche della ricerca neuroscientifica. Di fatto, mentre fino a questo momento si è voluta offrire una breve panoramica del determinismo in generale, non va dimenticata la questione che è stata il nostro punto di partenza: la libertà umana. Esiste un tipo di determinismo, collegato a quello universale, che si domanda quale sia l'effetto dello stesso se applicato all'uomo, alla sua libertà. Il determinismo umano è quella teoria secondo la quale la vita dell'uomo è regolata da una serie di leggi di causa-effetto (Alces 2021). Questa teoria ha, in effetti, molto a che vedere con l'analisi dell'attività neurale. Infatti, il punto è proprio comprendere quanto il nostro cervello sia determinante per le nostre azioni. Sono gli uomini ad agire o sono i cervelli? Che legame esiste tra le nostre scelte e le leggi naturali che fanno funzionare il cervello? E queste ultime sono interamente regolate da rapporti necessari di causa-effetto?

Per rispondere a queste domande sono fondamentali le neuroscienze, un insieme di discipline che studia, tra le altre cose, le relazioni esistenti tra un evento neurale e quell'evento mentale soggettivo, sempre ad esso accompagnato. Secondo i neuroscienziati, i due eventi sono in una connessione necessaria, nomica, in quanto non vi è mai l'uno senza l'altro. Se si ha un particolare evento neurale, necessariamente esso sarà accompagnato da quello mentale, senza l'evento neurale non ci sarebbe nemmeno quello mentale, e viceversa. Ciò può aprire il dubbio

che tutto ciò che noi siamo – i nostri pensieri e finanche le nostre convinzioni più profonde – altro non è che il frutto di un insieme necessario di operazioni neurali (Honderich 2006).

Il cervello, e la sua composizione genetica, poi, non sono le uniche cose che influenzano un individuo: fondamentali sono anche l'ambiente e la società in cui egli cresce. Dunque, le nostre azioni potrebbero essere niente altro che una catena di effetti, i cui precedenti possono essere eventi corporei, come quelli neurali e cerebrali, oppure altri eventi che hanno caratterizzato la vita di un determinato individuo, quali l'amore della propria famiglia, la situazione socioeconomica in cui si trova, il colore della sua pelle e le idee che una società tanto strutturata cerca di imporgli. Ovviamente la nostra conoscenza del cervello umano non ci permette, al momento, di dare una risposta conclusiva sul tema della libertà, e forse mai ce lo permetterà. Allora le domande da porsi sono piuttosto altre: se la volontà dovesse essere davvero così determinata, potremmo dunque definirci veramente liberi? E se questi fattori, che non dipendono dall'individuo, generassero necessariamente le sue azioni, potremmo ritenerlo veramente responsabile moralmente? E ancora, se scopriremo esattamente come funzionano queste catene di cause ed effetti, e dunque riuscissimo a prevedere che qualcuno, perché «determinato» da una catena infinita di cause ed effetti è destinato a compiere un atroce delitto, come dovremmo comportarci nei suoi confronti? Queste sono le domande che, anche solo come possibilità, il determinismo genera, e si applicano direttamente alle questioni sul modo in cui la criminalità deve essere gestita.

## **2.4 La diafrasi tra compatibilismo e incompatibilismo**

Per quanto riguarda l'influenza della questione del libero arbitrio sulla gestione della pena, va fatta una prima classificazione, distinguendo quella che è la scuola classica del diritto penale dalla scuola positivista, che nasce nel 1876 con la pubblicazione de *L'uomo delinquente* da parte di Cesare Lombroso<sup>4</sup>. Mentre la scuola classica partiva dal presupposto della capacità di autodeterminazione dell'essere umano, ovvero dalla sua capacità di scegliere secondo volontà propria, al di là di condizionamenti esterni, Lombroso aveva per la prima volta immaginato che il criminale non avesse questo libero arbitrio. Egli, infatti, sosteneva l'esistenza di una fisionomia criminale, ovvero di una corrispondenza tra un comportamento criminale e alcuni fattori somatici; riteneva conseguentemente che il reo non avesse scelto con libertà la propria azione criminale, ma fosse stato condizionato, insomma «determinato», dalla sua composizione fisica e da alcune anomalie che caratterizzavano appunto «l'uomo delinquente». Questa

---

<sup>4</sup> Per quanto concerne la storia del dibattito tra scuola classica e scuola positivista in questo capitolo si è fatto riferimento a Cavalla (2004, § 1, pp. 2 e ss.).

convinzione si intreccia perfettamente con il pensiero positivista secondo il quale nessun uomo può dirsi totalmente dotato di libero arbitro, in quanto ogni individuo è mosso dal principio evolucionistico, che guida finanche la sua volontà. Nella scuola positivista del diritto, la mancanza di libertà viene estremizzata nel trattamento del reo, che è conseguentemente visto sì come privo di responsabilità, in quanto causato, ma al tempo stesso come difettoso. Si tratta di una anomalia, una malformazione, che spinge l'uomo alla criminalità, e tale anomalia va scientificamente curata o, nel caso questo risulti impossibile, eliminata, ma anche predetta. Dunque, secondo questo principio, se la scienza riuscisse a progredire al punto di arrivare a riconoscere con una ragionevole certezza tali difetti somatici, potrebbe intervenire sul futuro criminale, prima ancora che l'atto doloso sia stato commesso. In tal senso, l'intervento dello stato sulla criminalità non sarebbe retributivo: il criminale non verrebbe punito perché si ritiene che sia la cosa da fare secondo giustizia, ma trattato, in quanto il suo trattamento sarebbe utile all'intera società, così come per esempio viene messo in quarantena il portatore di un virus letale. La scuola positivista non giustifica, dunque, la pena in base alla colpevolezza, ma piuttosto in base alla pericolosità e alla conseguente difesa sociale. Questa teoria, però, al di là della sua concretezza scientifica, comporta una serie di problematiche, prima tra le quali il superamento del già precedentemente menzionato (cap. I, § 6) retributivismo negativo, il divieto, cioè, di infliggere la pena all'innocente. Non ci sono più innocenti e colpevoli, conta solo la difesa della società contro un pericolo, che sia effettivo o potenziale. Inoltre, in mancanza di una teoria scientifica così come era stata pensata dai positivisti della pena, qualsiasi cosa potrebbe essere classificata come pericolosa, e la difesa sociale, vera o presunta, diventerebbe così un potente strumento di controllo nelle mani dello Stato. Così avveniva, ad esempio, nei regimi totalitari del Novecento, per i quali il controllo della pericolosità e la difesa pubblica diventavano controllo sociale di ogni aspetto della vita pubblica, ma anche privata, dei cittadini, e dove «pericoloso criminale» poteva essere qualsiasi oppositore del regime, in quanto non era necessario compiere un reato per essere puniti dalla legge.

Il problema, però, dei possibili distruttivi sviluppi della teoria della giustizia derivante dalle elucubrazioni di Lombroso, si pone fino ad un certo punto, dato che è ormai ampiamente dimostrato che queste non hanno alcuna validità scientifica. Quello che, tuttavia, ancora non è scientificamente provato è se sia effettivamente possibile rintracciare cause sufficienti del comportamento criminale nell'insieme del contributo dei geni e dell'ambiente. Sappiamo che esistono delle cause del comportamento in generale degli uomini, che derivano dal nostro corpo, dal nostro cervello, dal nostro funzionamento ormonale e finanche da ciò che mangiamo fin da bambini, e sappiamo che esistono cause del comportamento di ogni individuo se si guarda

all'ambiente in cui è cresciuto. Sappiamo che esistono delle cause esterne a noi e fuori dal nostro controllo che possono spingere e indirizzare la nostra volontà, ma queste acquisizioni non hanno posto fine al dilemma. Innanzitutto, le cause esterne che ci spingono ad agire potrebbero essere necessarie e non sufficienti, la causa ultima delle nostre azioni potrebbe essere completamente indeterminata e dunque esulare da quella che è la catena di causa ed effetto, che muove il mondo della natura, ma non la volontà umana, autodeterminata. La teoria positivista della pena, assieme all'interpretazione fornita da Lombroso del comportamento criminale, pongono poi una seconda questione, forse più facile ma non meno spaventosa da affrontare: ammettendo anche che esistano queste cause sufficienti, che esista un determinismo umano, cosa ne resta della responsabilità morale? Cosa ne resta dell'essere colpevoli o innocenti?

Per ogni teoria punitiva retributivista che, come si è ampiamente trattato nel primo capitolo, sia fondata sul concetto di merito, è necessario che la pena del reo sia corrispondente al suo reato, ovvero appunto che il reo si meriti le sofferenze che gli vengono inflitte: in quanto ha compiuto un'azione illegale e inoltre immorale, ha danneggiato un individuo o l'intera società e deve pagare il prezzo delle proprie azioni. Questo concetto, però, presuppone almeno un certo livello di libertà nel compiere l'azione, tant'è vero che, come si è notato più volte, esistono diverse circostanze attenuanti o che addirittura determinano la nullità di reato, quando il reato è compiuto in una situazione in cui, per un motivo o per un altro, l'agente è costretto nell'azione da una forza a lui esterna. Questo perché, affinché un individuo meriti di essere punito per una sua azione, è necessario che ne sia direttamente responsabile. Senza libero arbitrio, o almeno senza alcuna forma di libertà, è impensabile che un agente sia moralmente responsabile di qualunque cosa. Per rendere esplicito ciò basta pensare alla consapevolezza, generalmente riconosciuta dalla legge così come dal pensiero teorico, che sarebbe impensabile punire una persona che agisce, ad esempio, sotto minaccia o costrizione.

Ora, però, in cosa debba consistere la libertà perché si possa presentare la responsabilità morale, e soprattutto se una libertà del genere esista in un mondo deterministico, è una questione ad oggi fortemente dibattuta e non ancora risolta. Tale quesito viene ampiamente preso in esame dalle teorie filosofiche del compatibilismo (cfr. ad es. Hobbes 1651, Locke 1690, Hume 1748, Frankfurt 1969) e dell'incompatibilismo (cfr. ad es. Bramhall 1676, Campbell 1951, Edwards 1958). Il compatibilismo è quella teoria filosofica che sostiene che anche se si accetta la tesi del determinismo, non si è in alcun modo obbligati a negare la libertà umana. In modo particolare, rispetto alla nostra questione, vi è un tipo di libertà che è necessaria perché si possa dire che un individuo sia moralmente responsabile di un'azione, e questo tipo di libertà può

essere compatibile con il determinismo. Autori come Hobbes e Locke in forma più preliminare, e in maniera più ampia Hume, considerato per questo uno degli iniziatori della corrente<sup>5</sup>, teorizzano una particolare definizione di libertà che risulterebbe compatibile con il determinismo: per questi filosofi, la libertà umana non è altro che la possibilità di agire secondo volontà. Effettivamente tale definizione di libertà può sembrare intuitiva, ed è in un certo senso anche associabile con il determinismo causale, in quanto si potrebbe anche esplicitare in termini deterministi, affermando che un'azione è libera quando la sua causa risiede nella volontà dell'agente. Il problema che però pongono gli incompatibilisti è da dove derivi tale volontà. Ovvero, in un contesto determinista, se l'azione è causata dalla volontà, cosa causa la volontà? Secondo autori come Locke e Hume la volontà è generata da una catena di cause ed effetti, perfettamente determinista, ma questo non vuol dire che si neghi la libertà, piuttosto che la si intenda in maniera diversa. Locke, ad esempio, considera la libertà come una libertà non di volere, ma di fare (Locke 1988, trad. it.). Essere liberi significa dunque fare ciò che si vuole, non scegliere cosa si vuole fare. Se la nostra volontà è causata da una serie di eventi mentali, a loro volta causati da stimoli esterni, ciò non la rende meno volontà o meno nostra, e dunque siamo liberi di agire quando siamo liberi di attuarla. Non si è liberi, e dunque non si è responsabili, solo ed esclusivamente quando si agisce sotto costrizione o coercizione, poiché l'azione non corrisponde con la nostra volontà. Così vale, per esempio, per chi agisce secondo minaccia, ricatto, o anche per chi agisce a seguito di una qualche malattia che lo impedisce nello sviluppo di una volontà consapevole, in quanto la sua volontà non sarebbe veramente sua, ma derivante dalla sua malattia e quindi in un certo senso coatta. Per dirlo con le parole di Hobbes, ad esempio:

Si giustificano soltanto i fanciulli ed i pazzi, se infrangono la legge naturale. Quando un tale è prigioniero o comunque in potere del nemico, e ciò accade quando la sua persona od i mezzi che egli ha per garantirsi l'esistenza siano delle mani del suo nemico, e qualora ciò accada contro la sua volontà, egli non è più obbligato alla legge perché, pena la vita, deve obbedire al nemico. (Hobbes 1955, trad it., p. 341)

Come si è detto Hume condivide l'interpretazione di tali precursori del compatibilismo, portandola anche ai suoi estremi; egli afferma, infatti, «Con libertà vogliamo significare soltanto *un potere di agire o di non agire secondo le determinazioni della volontà*; ossia che,

---

<sup>5</sup> Le informazioni raccolte in questo capitolo attorno alla storia delle correnti del compatibilismo e incompatibilismo sono state desunte da diversi testi che hanno come centro la questione del libero arbitrio; si faccia qui almeno riferimento a De Caro (2020), che tratta la questione in maniera estesa e sistematica, e a Alces (2021), dal cui intervento nel volume *The Routledge Handbook Of The Philosophy And Science Of Punishment* (Focquaert, Shaw, Waller, a cura di, 2021) è nata l'ispirazione per il seguente capitolo.

se preferiamo star fermi possiamo; se preferiamo muoverci, egualmente possiamo» (Hume 1748, in De Caro *et al.*, 2015, p. 280). Il filosofo scozzese compie, poi, un ulteriore passo avanti nell'ambito del compatibilismo, quando afferma che è solo grazie a questa catena di leggi, che muovono il rapporto causa-effetto, che un individuo può ritenersi responsabile di una qualsiasi azione. Senza questo rapporto causale necessario, l'azione sarebbe, infatti, vista come in balia del caso e, per quanto malvagia, non potrebbe avrebbe nessun collegamento necessario con il suo autore. Per questo motivo, si potrebbe affermare che il rapporto causa-effetto lega l'agente all'azione in maniera diretta, poiché collegato direttamente e naturalmente alle sue azioni mentali tramite rapporti di necessità. Come nota Sher, il filosofo sta, dunque, affermando che si ritengono meritevoli o immeritevoli piuttosto i caratteri che le azioni. Così un'azione malvagia è degna di biasimo solo se ci dice qualcosa sul carattere del suo autore: non potremmo, per esempio, biasimare la bugia di un individuo, se questa non manifestasse la sua vigliaccheria, perché è la vigliaccheria che ha senso giudicare e non l'azione in sé (Sher 2005). Il carattere dell'autore dell'atto malvagio, quindi, da qualsiasi fattore esterno o interno sia esso causato, si pone come causa deterministica della sua azione, rendendo l'agente direttamente responsabile.

## **2.5 Possibilità di fare altrimenti e autodeterminazione**

L'obiezione incompatibilista è legata ad un dissenso attorno a cosa dovrebbe caratterizzare la libertà, e dunque la responsabilità morale, nell'ambito di un'azione. Gli elementi ritenuti necessari in questo senso sono essenzialmente due: la possibilità di fare altrimenti e l'autodeterminazione (O'Connor 2022). Per quanto riguarda la possibilità di fare altrimenti come necessaria alla responsabilità morale, si tratta appunto della convinzione che se un evento *x* dovesse per necessità, a causa cioè di leggi deterministiche, accadere, e se queste leggi che lo hanno causato, procedendo in un'infinita catena di cause e di effetti, potessero essere rintracciate in un tempo ancora precedente la nascita della vita umana, allora nessuna delle azioni in un mondo, così determinato, potrebbe essere davvero imputata a nessun individuo, poiché già determinata ancora prima che egli nascesse. Se l'uomo fosse invece davvero libero, dovrebbe avere la possibilità di determinare la propria azione nel momento stesso in cui la compie, avendo in precedenza tutte le possibilità aperte.

I compatibilisti rispondono a questa obiezione negando che la possibilità di fare altrimenti così intesa sia necessaria per la libertà. Quello che si dovrebbe intendere per possibilità di fare altrimenti è piuttosto, allora, la possibilità di fare altrimenti nel momento in cui si sceglie di fare altrimenti. Ovviamente, se qualcuno mi minaccia con una pistola alla tempia chiedendomi dei soldi, non ho realmente la possibilità di scegliere se darglieli o meno,

o comunque le mie opzioni solo limitate e costrette a causa di quest'atto d'imposizione, rendendo dunque vincolata, non libera, la scelta: anche se non volessi dargli i miei soldi, non avrei la possibilità di fare diversamente, a meno di non mettere a repentaglio la mia stessa vita. Questa è, per i compatibilisti, la possibilità di fare altrimenti che viene negata, negando dunque la responsabilità morale dell'agente; se al momento dell'azione, tuttavia, non vi sono obblighi o costrizioni che fanno sì che se l'agente voglia agire diversamente ne sia impedito, allora quell'agente ha scelto come comportarsi in maniera libera ed è dunque in piena coscienza responsabile del suo comportamento. L'autore compatibilista, Daniel Dennett, cerca di dimostrare questa affermazione attraverso un esempio particolarmente convincente. Non si può dire che il determinismo elimini ogni opportunità solo perché la possibilità che diventerà realtà è solo una, e precedentemente stabilita da leggi della natura espresse in rapporti necessari di causa ed effetto. Il momento in cui si stabilisce quale delle possibilità diventi realtà, afferma il filosofo americano, è assolutamente irrilevante nello stabilire quali siano le opportunità di un individuo. Egli, infatti, paragona un mondo indeterministico ad una lotteria A, in cui una volta venduti i biglietti si sorteggia, in maniera del tutto casuale, il biglietto vincente. Un mondo deterministico invece è, per lui, come una lotteria B, molto simile, con l'unica differenza che l'estrazione, rigorosamente casuale anche in questo caso, avviene prima della vendita dei biglietti. Nel momento in cui un individuo compra il biglietto nello scenario B, quel biglietto ha già vinto o perso, eppure egli ha esattamente le stesse possibilità di vincere che avrebbe nello scenario A, anche se il suo biglietto in questo scenario non è ancora vincitore o perdente (Dennett 2015, p. 126-135). I compatibilisti affermano, dunque, che la certezza che il determinismo vincoli la libertà deriva da una serie di fraintendimenti, primo tra i quali lo scambiare la necessità dettata dalle leggi della natura come una sorta di costrizione, quando si tratta piuttosto di una descrizione: tali leggi non costringono l'agente ad agire, ma piuttosto descrivono una serie di immutabili legami di causa-effetto all'interno dei quali l'agente si muove. Non si tratta né di una divina provvidenza, che guida l'uomo verso un destino improrogabile – non va infatti confuso il determinismo con il fatalismo –, né di un maligno meccanismo che controlla le azioni dell'uomo vincolandole alla propria volontà: le leggi di natura non hanno, infatti, alcuna volontà; non possono, dunque, contrastare o costringere quella umana (De Caro 2020).

Un ulteriore tentativo di superare il problema della possibilità di fare altrimenti viene esperito dai compatibilisti attraverso altri tipi di esempi, definiti esempi frankfurtiani dal nome dell'autore che ne ha pensato il primo con una costruzione del genere. Frankfurt, pensa ad una serie di situazioni ipotetiche, allo scopo di dimostrare appunto che la responsabilità morale

esiste indipendentemente dalla possibilità di fare altrimenti (Frankfurt 1969). Un esempio di scenario, per così dire, in stile Frankfurt è il seguente: un agente di nome Rossi trova un portafoglio per strada e decide di portarlo con sé anche se avrebbe la possibilità di contattarne il proprietario. Siamo portati a considerare Rossi come responsabile moralmente di questa scelta. Ammettiamo, per un momento, che vi sia uno scienziato diabolico che abbia trovato un modo per indurre Rossi a compiere qualsiasi azione egli decida. Lo scienziato controlla, però, Rossi solamente nel caso in cui l'uomo non agisce come lui desidererebbe; si diverte, infatti, a fargli compiere azioni malvagie. Dunque, lo scienziato avrebbe fatto in modo, nel caso Rossi avesse desiderato restituire il portafoglio, di condizionarlo a scegliere comunque di rubarlo. Questo significa che Rossi, anche se lo avesse voluto, non avrebbe avuto alcuna possibilità di fare altrimenti. Ciononostante, in questo caso lo scienziato non ha avuto la necessità di intervenire sul comportamento di Rossi, in quanto egli aveva già deciso di rubare il portafoglio. Ecco che, siccome il furto è frutto della sua volontà di prendere con sé il portafoglio e non della manipolazione dello scienziato, possiamo affermare che l'agente Rossi è moralmente responsabile della propria azione, e dunque degno di biasimo, anche se non aveva alcuna opportunità di fare altrimenti. Questo tipo di esempi sembrano essere un colpo fatale per l'intuizione incompatibilista, ma, in realtà, se analizzati con attenzione, non sono così probatori come si potrebbe pensare. A ben guardare, infatti, nell'esperimento mentale, l'ipotesi che si tenta di dimostrare, ovvero che Rossi vive in un mondo determinato – in cui non ha dunque possibilità di fare altrimenti – ma che è al contempo responsabile, è posta come premessa della stessa dimostrazione. Infatti, nell'esperimento mai viene spiegato perché Rossi è moralmente responsabile quando l'intervento dello scienziato malvagio non è necessario, ciò è semplicemente assunto. Dunque, l'esperimento prova che, qualora Rossi venisse considerato responsabile moralmente della sua volontà di rubare il portafoglio, debba essere considerato tale anche se viene inserito un controllore controfattuale come il crudele scienziato, ma non prova che Rossi debba effettivamente essere considerato responsabile in sé. Rossi viene dichiarato come moralmente responsabile, senza alcuna dimostrazione, e poi posto in un universo deterministico. Per questo motivo, già all'inizio della situazione ipotetica, Rossi è posto come individuo responsabile anche se non può far altrimenti: tutta la dimostrazione a questa affermazione successiva non è che tautologica (De Caro 2020, pp. 121-124).

In ogni caso, un problema strettamente collegato a quello della possibilità di fare altrimenti, è il problema dell'autodeterminazione della scelta. Le due questioni sono intrecciate tra di loro, ma esprimono una prospettiva leggermente diversa: nel caso del problema dell'autodeterminazione, il punto non è tanto che le cose sarebbero andate in un determinato

modo e mai diversamente, quanto che le relazioni di causa-effetto, che hanno determinato in modo ineluttabile l'evento, non sono sotto il controllo dell'agente, ovvero da lui determinate. Perché, dunque, bisognerebbe considerare l'agente responsabile di qualcosa che sfugge dal suo controllo? Secondo gli incompatibilisti libertari, un'azione può essere considerata libera solo ed esclusivamente se esercitata in modo direttamente libero. Questo significa che la causa dell'azione non va ritrovata in alcuna legge deterministica, ma soltanto nella libertà indeterminata dell'agente<sup>6</sup>. A questa concezione, si potrebbe obiettare, con Hume, che vi è una differenza tra libertà intesa come libertà di indifferenza e libertà intesa come spontaneità. La libertà intesa come indifferenza è quella libertà che ricercano gli incompatibilisti libertari, ovvero quella indipendente da ogni determinazione. Se il determinismo è vero, non vi è la possibilità di possedere questo tipo di libertà. Al contrario, la libertà intesa come spontaneità è quella libertà di agire secondo il proprio volere: il determinismo non comporta che l'uomo agisca sempre costretto, contro voglia<sup>7</sup>. Come si è precedentemente fatto notare, in Hume per stabilire la responsabilità morale di un agente, conta che l'individuo abbia una determinata volontà di mettere in atto un'azione immorale e che questa sia legata a una sua attitudine psicologica a comportarsi in un determinato modo, e non da dove tale attitudine derivi. Nonostante ciò, si potrebbe affermare che, se l'insieme di attitudini che spingono l'agente a comportarsi in un determinato modo non derivano da una sua libera scelta, e non sono, dunque, autodeterminate, queste attitudini e atteggiamenti non appartengono propriamente al loro autore. In questo modo si arriva a quella definizione di atto libero che significa atto indeterminato, o almeno atto non determinato da qualunque cosa l'agente non abbia liberamente scelto, sulla quale non abbia, cioè, alcun controllo. Se si accetta una tesi del genere, bisogna capire se sia possibile che l'azione sia causata da qualcosa che sia sotto il diretto controllo dell'agente, ovvero se sia possibile che nel processo decisionale che dall'istante di tempo  $t_1$  a quello  $t_2$  porta l'agente a compiere una scelta, il momento in cui la scelta viene effettivamente presa tra le varie possibilità, e dunque si realizza, sia nelle mani solo ed esclusivamente dell'agente autodeterminato.

Immaginiamo, dunque, come possa procedere una decisione, tenendo in considerazione che sono poche le cose che si fanno a riguardo, sia da un punto di vista fisico che psicologico. Ciò che possiamo affermare è che un processo decisionale consta di tre elementi: un *input* (in  $t_1$ ), un sistema, e un *output* (in  $t_2$ ). L'*input* è composto da tutte quelle informazioni che l'agente

---

<sup>6</sup> Per un ampio dibattito tra compatibilisti e incompatibilisti sulla questione delle azioni direttamente libere in quanto indeterminate, si veda Mele (2020, pp. 262-277).

<sup>7</sup> Per questa lettura dell'obiezione humiana si faccia riferimento all'opera di Scanlon (2008, pp. 179-198).

possiede, sia derivanti dal mondo esterno che dal suo stato mentale, che possono avere un impatto sulla scelta. Ad esempio, immaginiamo che Lucy debba scegliere tra tre menù, A, B e C, per il suo pranzo. L'*input* sarà composto innanzitutto dall'acquisizione dell'informazione che esistono quelle tre diverse opzioni, e altre considerazioni, esterne, come ad esempio il diverso costo di ogni menù, oppure interne, come la necessità di spendere poco, il desiderio di saziarsi o la sua credenza che sia preferibile eticamente non mangiare la carne. Un sistema analizza tutte queste informazioni, arrivando poi alla scelta, in  $t_2$ . L'*output* consiste nell'attuazione della scelta, dunque, nell'esempio preso in considerazione, nell'azione di Lucy di ordinare il menù B. Il problema della fonte dell'azione sta proprio nel fatto che non conosciamo come agisca il sistema durante il processo di scelta, non sappiamo come classificare questo sistema, e quali leggi lo muovano (Savarino e Sock 2008, pp. 137-154). Dunque, immaginiamo innanzitutto tale schema di processo decisionale in un mondo deterministico. Dal momento in cui, come si è detto, il determinismo universale ammette un solo futuro possibile, è chiaro che nell'istante  $t_1$  è già contenuta la scelta che Lucy prenderà in  $t_2$ . Questa scelta è già contenuta dunque in quell'insieme di fattori esterni ed interni che costituiscono l'*input*. Tutti questi fattori, in un mondo deterministico, derivano da un insieme di circostanze che si snoda secondo leggi fisiche universali e che parte ancor prima della nascita di Lucy. Questo ci porta a concludere che in un mondo deterministico la persona di Lucy non costituisce l'origine dell'azione, e che dunque quest'azione non è autodeterminata. Se riteniamo che la responsabilità morale derivi dalla possibilità di autodeterminazione, Lucy non è responsabile della sua scelta. Perché allora dovrebbero esserlo i criminali di una qualsiasi loro scelta?

Così, ad esempio Clarence Darrow, celebre avvocato di Chicago, usò metodicamente l'argomento secondo il quale nessun criminale può essere considerato veramente responsabile per i propri reati e ciò perché i fattori socioculturali e biologici ne determinano completamente il carattere e di conseguenza le azioni (De Caro 2020, p. 106).

Ma se invece il mondo fosse indeterministico, sarebbe possibile affermare in modo più certo la responsabilità morale di un attore? Perché il mondo sia indeterministico e così la scelta di Lucy, è necessario che in  $t_1$  non sia ancora, appunto, determinato, se Lucy sceglierà il menù A, B o C. Deve succedere qualcosa tra  $t_1$  e  $t_2$  dalla quale origina la scelta del menù B. La scelta B potrebbe quindi essere una scelta casuale, ma calcolabile con un certo livello di probabilità che rimane invariata ed è già stabilita in  $t_1$ . Come se, nel tirare un dado in  $t_1$ , già fosse deciso quanta probabilità ogni numero ha di essere il risultato del lancio, e in un momento che va tra  $t_1$  e  $t_2$  quella probabilità si realizzasse. Questo è ciò che si è ipotizzato possa succedere tramite gli

studi di fisica quantistica. Un'altra possibilità è invece che la scelta sia compiuta in maniera del tutto casuale, senza alcuna possibilità di calcolo o di previsione in un momento che va da  $t_1$  a  $t_2$ . Ma, in nessuno di questi casi, l'origine della scelta sarebbe l'agente, quindi, in nessuno di questi casi si potrebbe affermare che la scelta è autodeterminata. Infine, vi è un'ultima opzione: la persona che compie l'azione si pone come causa dell'azione stessa. Ovviamente in questo caso la persona, che poi corrisponde al sistema che causa la scelta, dovrebbe costituire una nuova catena di causa ed effetto, a partire dalla sua scelta, che solo in questo modo potrebbe risultare incausata e dunque autodeterminata. Ma come può una causa essere spontanea, nascere incausata, non inserita in una lunga catena di causa ed effetti che va indietro nel tempo? Ciò non corrisponde a quello che normalmente si intende per causa. Non si potrebbe quindi rispondere in nessun modo alla domanda: qual è la causa sufficiente per la scelta? Se si rispondesse, si ritornerebbe al determinismo; non rispondendo, però, non abbiamo basi per considerare la scelta come altro che casuale e dunque ancora non libera. Anche in un contesto indeterministico sembra quindi difficile trovare l'autodeterminazione e la conseguente responsabilità morale. Ragionamenti simili hanno portato alcuni autori, come per esempio Peter van Inwagen, a considerarsi scettici intorno alla possibilità di provare l'esistenza di un libero arbitrio con argomenti che facciano riferimento alla questione del determinismo e dell'indeterminismo<sup>8</sup>. L'autore ritiene, infatti, che l'argomento più forte che abbiamo a favore del libero arbitrio è la responsabilità morale che sentiamo di avere e che tendiamo ad attribuire agli altri individui.

L'attribuzione di responsabilità morale è in effetti un fatto, per quanto riguarda la società umana: siamo abituati a dare credito alle azioni buone e punire quelle malvagie, a comportarci in maniera diversa con chi ci ha fatto del bene o del male. Attribuiamo responsabilità morale finanche a noi stessi, attraverso sentimenti come la vergogna e il senso di colpa. Inoltre, ogni sistema giudiziario retributivo si basa sulla possibilità di attribuire una corretta responsabilità morale a coloro che commettono un crimine. Secondo il più volte citato autore di *Freedom and Resentment*, Peter Strawson, sarebbe addirittura irrazionale e innaturale vivere senza quell'insieme di atteggiamenti e sentimenti che spingono la nostra moralità a giudizi di biasimo e di merito. Interagire senza attribuzione di giudizi morali, sarebbe, infatti, secondo Strawson, come interagire tra di noi come interagiamo con gli oggetti naturali; dunque, irrazionale, in

---

<sup>8</sup> La problematicità di inserire il libero arbitrio all'interno dei contesti di determinismo e indeterminismo è riscontrata da van Inwagen con argomenti simili a quelli qui presentati, denominati *Consequence argument* e *Mind argument*. Un'accurata descrizione di tali argomenti può essere trovata facendo riferimento rispettivamente a De Caro (2020, pp. 75-76) e a Savarino e Stock (2008, pp. 137-154).

quanto svalutante della vita umana. In più, siamo naturalmente portati ad esprimere questi tipi di giudizi, tanto che diventa per noi impossibile fare altrimenti, anche se dovessimo sapere con certezza che non c'è speranza per il libero arbitrio umano (Strawson 1978). In effetti, la tendenza nella concezione comune all'adesione a idee compatibiliste sembra essere confermata da uno studio di Nahmias (Nahmias *et al.* 2005). Durante l'esperimento venivano presentate diverse situazioni a persone prive di conoscenza di base delle teorie del compatibilismo e dell'incompatibilismo. Veniva presentato loro uno scenario ambientato in un mondo totalmente determinista – definito in questo senso, alla maniera di Laplace, come un mondo in cui un macchinario potesse prevedere perfettamente l'unico futuro già determinato – in cui compariva un attore di reato. Interrogati sulla responsabilità morale del reo in questo mondo, la maggior parte dei partecipanti affermava che questi poteva ancora essere giudicato responsabile delle sue azioni. Veniva allora posto un secondo scenario, in cui si metteva in luce più fortemente l'influenza delle leggi deterministiche sulle scelte di un individuo. Infatti, venivano presentati due gemelli, affidati a due famiglie completamente diverse: una che trasmetteva ad uno dei bambini un senso di moralità, l'altra completamente amorale. Pur con la consapevolezza che, in questo ipotizzato mondo deterministico, le scelte morali fossero causate solamente da fattori genetici e ambientali, e che, dunque, se i due gemelli avessero cambiato famiglia alla nascita, avrebbero fatto scelte completamente opposte, la maggioranza dei soggetti ha comunque ritenuto di poter attribuire responsabilità morale a entrambi i gemelli (Nahmias *et al.* 2005 pp. 561-584). C'è anche da notare che secondo un altro studio, gli individui tendono ad avere opinioni compatibiliste solo se la situazione è concreta, mentre, esprimendo un'opinione in astratto, virerebbero per l'incompatibilismo. In maniera particolare, le persone sottoposte all'esperimento tendevano ad attribuire responsabilità morale, nonostante il determinismo, solo se veniva presentata una situazione carica di emotività, non, ad esempio, per un semplice furto, ma piuttosto in caso di omicidio. Da questo esperimento gli autori hanno inferito che la situazione emotiva ha un'influenza sulle opinioni compatibiliste o incompatibiliste: è probabile, cioè, che se si senta un forte astio e biasimo nei confronti di un attore di reato, si tenda a ritenerlo responsabile anche in uno scenario determinista. Nonostante ciò, in scenari a basso tasso emotivo, la tendenza dei partecipanti era quella di sostenere una tesi incompatibilista. Questi risultati hanno portato gli autori dell'esperimento da un lato a porre l'accento sul ruolo dell'emotività nella competenza dell'attribuzione di giudizi morali; dall'altro lato, però, a considerare quanto tale emotività potesse essere causa di un errore di *performance* (Nichols e Knobe 2007, pp. 663-685.).

Ma da dove derivano i sentimenti di retribuzione che ci spingono a provare astio e desiderio di punizione davanti ad un'ingiustizia? E da dove deriva quell'impensabilità che qualcuno che abbia compiuto un crimine efferato e crudele non ne debba essere considerato moralmente responsabile?

## **2.6 Oltre il biasimo**

Innanzitutto, il desiderio di infliggere dolore quando lo si subisce sembra essere per l'uomo un impulso naturale, o quantomeno un impulso molto antico, se si considera che la reazione all'inflizione di dolore è tipicamente retributiva dagli albori della società (cap. I, § 3). In realtà, alcuni biologi hanno notato comportamenti simili in molte specie animali, che hanno l'uso di ferire se feriti, anche se non sempre un dolore subito è restituito all'animale che per primo l'ha inflitto. Per esempio, tra gli scimpanzé, se uno di loro viene ferito, tende a «vendicarsi» colpendo un membro più debole del branco, che a sua volta reitera il gesto violento verso un inferiore. La presenza di comportamenti «vendicativi» in molte specie animali, seppure vada tenuta a mente la diversa complessità emozionale e razionale del gesto nel caso della specie umana, può far ipotizzare che tale impulso derivi da un istinto naturale (Waller 2019). Ovviamente, il fatto che potrebbe trattarsi di un istinto naturale, non rende quest'aggressività nei confronti di chi fa danno necessariamente sbagliata, quanto non la rende necessariamente giusta. Infatti, molti sentimenti istintuali sono utili alla sopravvivenza: si può pensare che tale istinto fosse molto comodo nelle primitive e piccole comunità per regolare il comportamento degli individui tra di loro (Callender 2019). Da tale istinto deriva poi la rabbia e la capacità di indignarsi se qualcuno genera sofferenza, che è alla base della nostra struttura morale, e non è un male che possediamo questa abilità. Il sentimento di rabbia e di vendicazione se qualcuno fa un danno ad un altro, non è del tutto sbagliato: senza tenderemmo a normalizzare l'atto o a disinteressarcene. Questo, però, non significa che sia necessario mettere in atto tale sentimento di vendetta nella pratica politica della gestione del crimine, che dovrebbe basarsi piuttosto su consapevolezza e regole, che su sentimenti e istinti. Vi sono tanti istinti che una volta erano utili agli uomini, ma che con il progredire della società non si sono evoluti assieme all'uomo e sono diventati dannosi: basti pensare alla tendenza a mangiare ogni volta che si ha del cibo a disposizione, istinto che una volta era indispensabile alla sopravvivenza.

Il desiderio di attribuire una responsabilità morale, nella società odierna, va, per giunta, oltre quella meccanica spinta istintuale a trasferire il dolore a chi ha fatto soffrire, e ha infatti altre basi. Pone le sue radici da un lato nella volontà della società di lavarsi le mani della vita di coloro che la compongono, dall'altro nell'ossessione individualista di sentirsi responsabili

«da soli» di qualsiasi obiettivo si è raggiunti (Waller 2019). Pensare che chi commette un crimine aveva tutte le possibilità di fare altrimenti, se avesse voluto, non solo scagiona la società da qualsiasi ruolo che possa avere nell'aver messo l'individuo nella situazione in cui era al momento dell'atto doloso, ma distanzia tutti gli altri da quest'ultimo. Ognuno può sentirsi moralmente superiore, può vivere nella sicurezza che lo stesso crimine non l'avrebbe mai commesso. Vi è qualcosa, invece, di inquietante nel considerare la possibilità, che se solo fossimo stati un po' meno fortunati, determinati in maniera anche leggermente diversa, avremmo potuto essere anche noi dei criminali; e potremmo ancora esserlo nel caso si verificano le circostanze adatte a far sì che questo accada, perché non vi è nessun senso di moralità profonda, incausata e libera che ci protegga da questa possibilità. Inoltre, se davvero si mette in dubbio il senso di responsabilità morale, le persone che hanno dei privilegi vengono forzate a riconoscerli: non è vero che tutti i successi sono derivanti dall'azione esclusiva di chi li ottiene, sono stati tanti fattori che hanno contribuito al loro conseguimento. Ciò significa anche riconoscere che la società non è giusta, è che non è vero che basta il talento e l'impegno per avere tutte le possibilità che si desidera. Prendendo consapevolezza di ciò si scopre il vaso di Pandora del fallimento della società che rappresenta ogni crimine: è oggettivo che le differenze tra gli individui non derivano semplicemente dalla lotteria genetica. La società non fornisce, infatti, a tutti gli stessi strumenti di partenza, e assieme ad altri fattori può creare criminali. Se si inizia a guardare come fattori quali la povertà e le condizioni educative inadeguate contribuiscano a generare crimine, allora si è forzati ad accettare che il rimedio non può essere cercato solo nel cambiamento dei criminali, ma va trovato nella modifica di tali fattori (Scanlon 2008).

Guardare oltre il sentimento retributivo è necessario, al di là se sia vero o no il determinismo, vero o no il libero arbitrio. Perché questi sentimenti, per quanto possano esserci utili nella partecipazione morale alle sofferenze altrui, nel desiderare che nessun male venga fatto e nell'indignarci quando il male succede, in alcuni casi semplicemente ci chiudono gli occhi. Al di là del fatto che l'uomo sia dotato di libero arbitrio o meno – domanda alla quale, come si è detto fin dall'inizio del capitolo, non si vuole dare risposta in questa sede – mettere in dubbio la responsabilità morale ci offre l'opportunità di aprire gli occhi e notare una semplice verità: non è vero che ogni uomo si fa da sé. Aprirsi alla comprensione delle cause che portano ad un determinato crimine, e non lasciarsi andare alla cieca rabbia retributiva, non è solo, a mio avviso, la cosa più conforme alla giustizia; in realtà, e questo è un fatto, lasciare spazio alla comprensione del crimine è molto più utile, nel combatterlo, della sola retribuzione. I

sentimenti di retribuzione, per quanto istintuali e naturali, non possono fornire una scusa ad un sistema che rifiuta di guardare più a fondo. Afferma il filosofo Bruce Waller:

The moral responsibility system functions by blocking the deeper psychological and sociological examination of causes and details and differences that explain behavioral differences and undercut confidence in just deserts. (Waller 2019, p. 86)

Egli procede, poi, facendo notare quanto ignorare quest'analisi nel tentativo di proteggere una moralità retributiva, non è altro che dannoso per la lotta al crimine. Fa, infatti, un esempio significativo riguardo al caso del controllo del traffico aereo. In passato negli Stati Uniti, vi erano forti problemi riguardo agli incidenti causati da errori di controllo nel traffico aereo: i controllori del traffico cercavano, se i loro errori non erano troppo significativi da essere facilmente notati, di nascondersi, per evitare la forte colpevolizzazione che a questi si susseguiva, anche per gli errori più piccoli. Così, le cause degli errori più comuni risultavano sconosciute, almeno finché questi non generavano un disastro. Dunque, a quanto riporta Waller, nel 1998, il *Commercial Aviation Safety Team* pensò alla strategia di trattare gli errori come responsabilità di tutto il sistema di controllo piuttosto che del singolo, evitando che la colpa ricadesse su un solo lavoratore, anzi premiando i controllori che facevano notare gli errori, perché grazie a loro si potevano capire le cause di questi e dunque prevenirli. In questo modo, le morti derivanti dagli errori nel controllo del traffico aereo diminuirono dell'83% nel decennio successivo. Questo esempio viene chiaramente utilizzato per mostrare quanto la cieca colpevolizzazione possa essere un ostacolo all'individuazione delle cause che contribuiscono ad alcuni problemi e, di conseguenza, un ostacolo alla loro risoluzione.

D'altra parte, non è necessario rinnegare il libero arbitrio, per scoprire l'importanza che hanno i fattori esterni, fin dall'infanzia, sulla vita di ciascun individuo, per sostenere cioè che l'essere umano non si è mai fatto completamente da sé. Questo è chiaro se si fa, ad esempio, riferimento alla lettura che di Sartre e della sua opera biografica dedicata a Gustave Flaubert, *L'idiota della famiglia*, dà Recalcati. Egli, infatti, nota come, nell'opera, il filosofo esistenzialista seguendo la biografia del genio letterario, dagli albori della sua nascita, faccia notare quanto il processo di costruzione del soggetto passi attraverso la sua infanzia, il suo passato. Non ha più senso per Sartre guardare alla libertà come quell'essenza indipendente che si libra al di sopra delle esistenze pregresse; l'unica libertà che piuttosto può rimanere è quello scarto di interiorizzazione e poi personalizzazione di ciò che ad ognuno viene fornito dall'Altro. Interiorizzando tutti gli elementi che ci vengono comunicati dall'esterno fin da bambini – quando niente più siamo che un oggetto, costretti ad essere maneggiati dagli altri – e il modo in cui l'Altro ci scrive, la libertà può essere solo utilizzare questi elementi per poi rilasciarli nel

mondo a modo nostro. Tramite la libertà, l'idiota di famiglia, Flaubert, etichettato così dal padre, usa la sua infanzia per costruirsi nell'autore geniale che è; ma non può fuggire dall'idiota della sua vita di bambino: idiota e genio sono la stessa persona, utilizzano gli stessi elementi esterni che la hanno costruita, semplicemente riarrangiati nell'artista tramite quel piccolo scarto di libertà che ognuno possiede (Recalcati 2021, pp. 102-166). Ma non è detto che si sia in grado riscrivere, anche se si è effettivamente liberi, quell'intricato insieme di *input* che derivano dall'infanzia, in una personalità geniale, o anche solo equilibrata. Se non è vero che ci facciamo da soli, per quanto possa essere possibile rielaborare i traumi del passato in maniera positiva e non diventare, ad esempio, criminali, è ingiusto che qualcuno debba farlo, mentre altri no. Ingiusto che si faccia riferimento, anche se esistesse, solo a quel piccolo scarto di libertà attraverso il quale ogni individuo riscrive la propria storia con gli elementi che gli vengono dall'esterno determinati.

Più giusto sarebbe se i fattori di rischio che nell'infanzia possono contribuire alla determinazione di una personalità deviante, fossero, se non eliminati del tutto, almeno tenuti in considerazione dalla società che in parte li ha generati, nel momento in cui si incontra con un criminale. La criminologia ha nel tempo sottolineato una lunga lista di fattori, definiti appunto, di rischio e di protezione, che facilitano o prevengono la possibilità di intraprendere una vita criminale da parte di ogni individuo. Le influenze iniziano, come si può supporre, in infanzia: le pratiche genitoriali sono fondamentali per la crescita del bambino e alcuni fattori come la grandezza della famiglia, la storia criminale dei genitori, la coesione familiare e, se esistono, i conflitti in famiglia, sono tutti fattori che, differenziandosi, contribuiscono ad aumentare o abbassare la probabilità di un futuro comportamento deviante di un bambino (Hoeve *et al.* 2009). Anche il contesto dei pari risulta fondamentale: il comportamento criminale può essere emulato e rinforzato a causa del contesto e addirittura mantenuto per conservare una reputazione, frutto non solo di un rinforzo positivo da parte del gruppo deviante, ma addirittura in alcuni casi di coercizione da parte dell'ambiente (Cohen e Prinstein 2006). Un altro aspetto fondamentale è il luogo della scuola, di cui si parlerà in maniera più approfondita nei capitoli successivi. In questa sede basti solo ricordare che fattori di rischio importanti sono l'abbandono o la bassa soddisfazione scolastica, il basso rendimento e la credenza che la scuola sia di bassa utilità per il futuro (Hawkins *et al.* 2003). Questi fattori, inoltre, interagiscono tra di loro, e sono strettamente collegati alla vita in situazioni socio-economiche di basso livello e in contesti degradati, lasciando poco spazio alla libertà del singolo per cercare di divincolarsi da questa realtà di miseria che la società gli ha lasciato. Già da questi pochi esempi si comprende quanto la società abbia un ruolo fondamentale nel creare criminali, e quante possibili soluzioni ci

potrebbero essere nell'ambito della prevenzione piuttosto che della punizione, se si smettesse di ignorare questa realtà.

Anche il cervello gioca il suo ruolo nello sviluppo di determinate forme di criminalità. Vi è un collegamento, ad esempio, tra la psicopatia e un sistema limbico deficiente: vi è una connessione tra l'amigdala e la paura, per cui gli psicopatici provano semplicemente meno paura (Birbaumer *et al.* 2005, Jones *et al.* 2009), e questo non fa certo di loro dei criminali in maniera determinata, ma in alcune circostanze può eliminare inibizioni che, nelle persone che non soffrono di tale disturbo, tengono più facilmente a bada gli impulsi violenti che tutti hanno. La corteccia orbito-frontale contribuisce all'acquisizione di conoscenze morali, se danneggiata può portare ad una diminuzione del controllo degli impulsi e ad un comportamento deviante in maniera particolare in riferimento alla predazione sessuale (Burns e Swerdlow 2003). Ancora una volta tutte queste conoscenze sui fattori di rischio non vogliono negare la possibilità delle persone che portano queste croci di scegliere una vita che non sia deviante, ma solamente capire da dove la scelta criminale molte volte proviene. E la comprensione non deve significare giustificazione, semplicemente perché non deve essere né la colpevolizzazione né la giustificazione lo scopo di chi si occupa di giustizia, ma solo, appunto, la giustizia. Più comprensione significa più giustizia, perché significa più prevenzione, meno recidiva e susseguentemente meno vittimizzazione. Comprendere significa anche saper trattare e quindi meno sofferenza inutile da parte di tutti, i criminali come le vittime.

A dimostrazione di ciò, si paragonino due esempi portati da Callender, in un suo contributo attorno all'utilità del crollo del sistema di attribuzione di responsabilità morale per il trattamento della criminalità. In un caso A, Callender fa riferimento ad una paziente che già dalla prima adolescenza aveva manifestato forti tratti di comportamento antisociale: il suo rendimento scolastico era calato all'improvviso ed era diventata violenta nei confronti delle sue figure di riferimento e nei confronti di sé stessa; spesso scappava di casa e compiva gesti di autolesionismo, più volte aveva tentato il suicidio. Quando i genitori la mandarono in una struttura residenziale per adolescenti disturbati col tempo rivelò di essere stata stuprata da due uomini: era da quel momento che tutti i suoi problemi di comportamento erano cominciati. Ciò non è assolutamente nuovo; molti studi attestano alti tassi di un passato di traumi e abusi tra i criminali, e in maniera ancora più significativa tra le donne che compiono crimini. Proseguendo nella storia della paziente, Callender, racconta poi come ella fu arrestata per incendio doloso, un tentativo di suicidio fatto senza alcun riguardo per la salute altrui, per poi morire impiccata a soli sei mesi dall'inizio della detenzione. Nel caso C, invece, l'autore racconta di un ragazzo a cui già da giovane era stata diagnosticata la Sindrome di Asperger: tendeva, tra le altre cose,

a creare legami ossessivi con le persone e diventava violento quando non venivano ricambiati, ma il comportamento violento era completamente scomparso una volta divenuto adulto. A 20 anni iniziò una relazione con una giovane donna che dopo un periodo la interruppe. Il giovane adulto, nel corso di un incontro con la donna per chiederle di mantenere comunque un rapporto d'amicizia ed evitare di perderla, perse il controllo e la pugnalò a morte. Eppure, questa storia non si conclude con un suicidio da parte del ragazzo: questo perché egli non fu messo in prigione, ma affidato alle cure di un ospedale psichiatrico ad alta sicurezza. In prigione, i traumi che gli venivano dalla sua sindrome sarebbero stati solo rivissuti e perpetrati, così come accade invece alla paziente del caso A, spinta al suicidio (Callender 2019). Ma in nome di chi questo suicidio? In nome delle possibili vittime del suo incendio doloso? Eppure, per questo incendio lei non sarebbe rimasta rinchiusa per sempre, ed in seguito alla sua scarcerazione, sarebbe uscita quindi da un contesto in cui il suo trauma passato era stato esasperato e non superato o elaborato. Sarebbe uscita, se non si fosse impiccata, ancora più danneggiata e traumatizzata. E questo danno, questo trauma a beneficio di chi? Non della società, perché tutte le circostanze che l'avevano spinta al suo crimine la prima volta, non avevano trovato alcuna soluzione nel contesto carcerario, e dunque niente che le impediva di farlo di nuovo, magari creando ancora più danno. O per le sue presunte vittime? Ma che danno ha ricevuto la vittima già assassinata del ragazzo con la Sindrome di Asperger dal semplice fatto che questi venisse per evitare che potesse fare di nuovo del male?

Allora forse, questo suicidio è avvenuto in nome della giustizia. Ma quale giustizia consiste nel sommare alla sofferenza, al trauma, alla disperazione, altra sofferenza, finanche arrivando alla morte?

## **Capitolo III**

### **Proteggere o punire? Rinascita della prigione<sup>1</sup>**

#### **3.1 Il consequenzialismo**

Nei precedenti capitoli, il discorso ha riguardato soprattutto l'analisi del retributivismo come giustificazione della pena. Se ne sono analizzati alcuni punti di forza e alcuni punti critici, iniziando ad introdurre però, specialmente attraverso il ricorso al dibattito sul concetto di libero arbitrio, alcune tra le possibili teorie alternative. Come si è detto, il concetto di punizione come retribuzione è fortemente basato sui presupposti di merito e responsabilità morale: messi in dubbio questi concetti, utilizzando come pretesto nel farlo il dibattito tra compatibilisti e incompatibilisti, si è, in conclusione al precedente capitolo, cercato di mostrare che la retribuzione non è una giustificazione sufficiente per l'imposizione di sofferenze alla pena connesse. La principale alternativa alla giustificazione deontologica e retributivista della pena è il consequenzialismo. Il consequenzialismo ha una visione della giustificazione della pena fortemente incentrata al futuro, rispetto a quella retributiva (Brigati 2015). Infatti, la concezione della pena retributivista è focalizzata principalmente sul crimine commesso, del quale la pena è una giusta conseguenza. Ciò, come si è in parte già notato, conferisce al retributivismo il vantaggio di affermare come assolutamente indispensabili, affinché la punizione sia giustificata moralmente, principi quali la legalità, la proporzionalità della pena e il retributivismo negativo, che permettono di assicurare che la pena non superi certi limiti stabiliti dalla legge e che debba essere proporzionata al danno inflitto tramite il crimine, proteggendo in questo modo sia gli innocenti dall'essere ingiustamente puniti, sia i colpevoli dall'esserlo troppo o ad oltranza. Tutto questo perché, essendo tali principi fondati sul crimine, non può esservi punizione senza crimine. Che la pena retributiva sia incentrata sul passato ha però anche degli svantaggi: innanzitutto, essa si fonda su un concetto di pena come imposizione volontaria di una sofferenza meritata dall'individuo, pericolosamente vicino a quello di vendetta; in secondo luogo, la pena

---

<sup>1</sup> «razionamento alimentare, privazione sessuale, percosse, celle di isolamento. Conseguenza non voluta, ma inevitabile, della carcerazione? In effetti la prigione, nei suoi dispositivi più espliciti, ha sempre comportato, in una certa misura, la sofferenza fisica. La critica spesso rivolta, nella prima metà del secolo Diciannovesimo, al sistema carcerario (la prigione non è sufficientemente punitiva: i detenuti hanno meno freddo, meno fame, minori privazioni, nel complesso, di molti poveri e perfino di molti operai) indica un postulato che non è mai stato chiaramente abbandonato: è giusto che un condannato soffra fisicamente più degli altri uomini. La pena ha difficoltà a dissociarsi da un supplemento di dolore fisico» (Foucault 1976, trad. it. pp. 18-19). Interrogarsi sulla necessità del legame tra sofferenza ampiamente intesa, e sistema carcerario, la cui nascita è descritta dall'autore come connessa all'esercizio del potere, tramite la marginalizzazione di gruppi sociali, mi ha spinto a chiedermi se una vera riforma del sistema non richieda, oggi, una rinascita da nuove radici. Da un senso di gratitudine verso un'opera, eternamente fondativa, deriva il titolo di questo capitolo.

retributiva pone le sue radici sul concetto, contestabilmente illusorio, di avere la possibilità di riparare a una sofferenza già subita, attraverso l'imposizione di una nuova sofferenza – come si è già notato nel primo capitolo in riferimento alla teoria della giustizia hegeliana, propriamente retributivista (cap. I, § 3). Già nell'antichità greca, il concetto di giustizia rivolta al passato, che, come si è visto nel primo capitolo, era fortemente legato alla retribuzione nelle sue forme più rudimentali e vendicative, fu messo in dubbio, e secondo alcuni autori, per la prima volta (cfr. ad es. Vlastos 1956) da Protagora, almeno in ossequio a quelle che furono le parole fatte lui pronunciare da Platone nel dialogo che porta il suo nome<sup>2</sup>. Nel *Protagora* (324a-c) di Platone, il sofista, nel suo tentativo di dimostrare che la giustizia sia effettivamente una virtù insegnabile, afferma, infatti, che se l'unica giustificazione della punizione si trovasse nel passato, ciò non sarebbe spiegabile razionalmente, in quanto non c'è nulla di utile che possa essere fatto in vista di un danno passato ormai avvenuto. Dunque, egli procede, la punizione per essere razionale deve avere uno scopo deterrente e rieducativo, deve essere quindi incentrata sulla prevenzione di crimini futuri, piuttosto che sulla retribuzione di crimini passati<sup>3</sup>.

La giustificazione consequenzialista della pena è basata, come suggerisce il nome, sulle possibili conseguenze positive della pena, piuttosto che sul valore morale di quest'ultima in sé (cfr. cap. I, § 1). Una celebre, ma si badi bene non l'unica, teoria di base consequenzialista è chiaramente l'utilitarismo in relazione alla pena, di cui si può indicare Jeremy Bentham come il più famoso e autorevole sostenitore. Il filosofo, giurista ed economista del principio di utilità, afferma, infatti, che qualsiasi pratica sociale debba essere giustificata in virtù della soddisfazione aggregata che è capace di generare. Se una pratica, quale ad esempio la pena, provoca un determinato livello di sofferenza per alcuni individui, quella sofferenza può essere giustificata solo da un livello più ampio di benefici, o soddisfazione, che essa può creare ad altri, e a condizione che tali benefici non possano essere raggiunti in una maniera più efficace – che comporti, cioè, un numero inferiore di sofferenze (Bentham 2020). Dal momento in cui il crimine genera, ovviamente, un danno, il tipo di beneficio che punirlo può creare è la diminuzione della criminalità.

Le principali conseguenze benefiche attraverso le quali si ritiene che la punizione possa prevenire la criminalità sono: la deterrenza, generale e speciale, l'incapacitazione e la rieducazione (Bagaric 2021, pp. 62-74). In questo capitolo si terrà in considerazione il sistema

---

<sup>2</sup> È chiaro che la paternità del pensiero attribuito da Platone al personaggio di Protagora nel *Protagora*, questione che è tutt'ora fortemente dibattuta, esula completamente dagli scopi di questo elaborato. Pertanto, in questo contesto ci si limita a far riferimento ad un'opera di Saunders (1981, pp. 129-41) per una panoramica attorno al problema di attribuzione.

<sup>3</sup> Si veda, al riguardo, anche Brigati (2015, pp. 38-39).

punitivo più frequentemente utilizzato all'interno della giustizia penale, almeno in Occidente, ovvero il sistema di detenzione carceraria, e, tenendo presente questo contesto, si proverà a verificare se effettivamente le carceri assolvano agli scopi indicati dalla teoria consequenzialista, come loro principale giustificazione. In seguito, si darà conto di alcune obiezioni poste al consequenzialismo, su base morale, e si testerà se tale teoria riesca a reggere il peso di queste critiche. Si tenterà, infine, di aprire uno sguardo sulla possibilità di rieducazione dei rei, e di sottolineare l'importanza di questo scopo, non solo per l'utilità sociale, ma per l'affermarsi di un sistema penale che faccia davvero giustizia.

### **3.2 Deterrenza e incapacitazione**

Come si è visto, il primo scopo cui dovrebbe assolvere il carcere, in quanto provvedimento punitivo giustificato tramite le sue conseguenze, è la deterrenza. La deterrenza si può definire come la capacità propria della paura dell'imposizione punitiva, in questo caso la detenzione carceraria, di scoraggiare il crimine in potenziali futuri rei (Murtagh 2019, pp. 139-140).

Esistono due tipi di deterrenza, quella imperniata attorno alla prevenzione generale, ovvero il tentativo di scoraggiare l'intera popolazione dal compiere crimini; e quella attorno alla prevenzione speciale, ovvero quella volta ad evitare la recidiva in specifici criminali che sono stati già condannati, attraverso la durezza della pena detentiva. La deterrenza generale è a sua volta distinguibile in deterrenza generale marginale e generale assoluta (Bagaric 2021). La prima è basata sulla severità della pena, mentre la seconda riconosce un legame tra deterrenza e punizione, ma lo slega da una rigida dipendenza dalla severità della pena. La deterrenza generale marginale, infatti, deriva da una teoria economica basata sulla valutazione costi-benefici; basata, cioè, sulla credenza che la scelta dell'atto criminoso si basi su un processo di deliberazione razionale, in cui l'agente calcola un bilancio tra i vantaggi ottenibili e i possibili rischi connessi, prima di decidere se portare avanti o meno una determinata azione (Mathiesen 1990). Tale credenza è fortemente radicata nell'esperienza comune, dal momento che questo tipo di considerazione è frequente nel processo di deliberazione, ma in realtà presenta una serie di problematiche. In primo luogo, non è sempre il caso che un atto criminoso sia successivo ad una deliberazione: molti dei reati possono essere compiuti in maniera circostanziale, dettati dall'occasione in cui l'individuo si trova; esistono poi reati passionali o in generale determinati da emozioni e atteggiamenti, quali ad esempio la rabbia o l'aggressività, che esulano dal processo decisionale razionale; e, infine, tale credenza non tiene conto dei reati compiuti da persone afflitte una serie di disturbi mentali che ne possono influenzare le decisioni in maniera

significativa<sup>4</sup>. Collegato a questo è il problema della differenza tra rischio oggettivo e rischio percepito: non per tutti un rischio oggettivo, come può essere appunto la pena detentiva, è percepito come tale. Ma è il rischio percepito a costituire il collegamento tra il rischio oggettivo e il comportamento: un potenziale criminale potrebbe essere abituato al periodo di permanenza in carcere come periodo di transizione tra i propri reati, come conseguenza, ad esempio, di un condizionamento familiare, oppure semplicemente reputare scarsa la possibilità di essere scoperto e arrestato. La prevenzione generale assoluta rischia, dunque, di essere un deterrente solo per chi non ne ha effettivo bisogno, e cioè persone che sarebbero già senza la pena inibite nel compiere un reato. Per coloro invece che presentano un *background* di per sé complesso e problematico, e, conseguentemente, una serie di fattori di rischio che li avvicina ai comportamenti criminali – quali ad esempio disturbi mentali, problemi di tossicodipendenza, presenza di familiari in carcere e tanti altri – tali fattori finiscono per neutralizzare l'effetto preventivo della punizione, che quindi non funziona per chi ne avrebbe davvero bisogno (Mathiesen, 1990). D'altronde, per quanto riguarda la prevenzione generale basata sulla severità della pena, è stato comprovato da diversi studi, già dalla fine nel Novecento fino ad oggi, che l'aumento del peso di una punizione non ha alcun effetto benefico sulla deterrenza (cfr. ad es. Travis e Western 2014); eppure, l'immediatezza del ragionamento costi-benefici impedisce di mettere in dubbio l'aumento del tempo di permanenza in carcere come strumento generalmente utile per la deterrenza.

Infine, la deterrenza generale, almeno quella marginale, non appare uno strumento efficace per mantenere la pace sociale, perché non può essere in nessun modo calcolato quanti sono coloro che effettivamente avrebbero commesso un reato ma si sono astenuti solo ed esclusivamente per paura di una pena (Cavalla 2004).

Per quanto riguarda la deterrenza generale assoluta, essendo questa meno ambiziosa, e più generica, è di più facile dimostrazione: non prevede una differenza di deterrenza tra la pena severa o meno, o tra l'incarcerazione breve o lunga, ma è la stessa presenza di una pena che può avere degli effetti sulla prevenzione del crimine. In questo senso, però, è molto più utile che le pene siano sicure, piuttosto che dure. Dimostra, infatti, un'approfondita ricerca su base

---

<sup>4</sup> Esempio in questo senso è il caso riportato da Callender (2019, pp. 182-186), l'unico tra gli altri che non si è preso in considerazione nel capitolo precedente, del paziente del così detto caso B. Quest'uomo convinto che vi fossero dei politici che volevano assassinarlo, aggredì il suo medico di famiglia con un martello, nella speranza di poter attirare l'attenzione della polizia e poter essere, così, aiutato. In questo caso, il paziente si aspettava come conseguenza del suo gesto la salvezza piuttosto che l'arresto, quindi il suo sistema di valutazione costi-benefici non era di certo responsivo alla deterrenza derivante dalla privazione della libertà.

empirica: «increasing the perceived likelihood of getting caught is much more effective in reducing crime than increasing the severity of sentences» (Murtagh 2019, p. 156).

L'ultimo tipo di deterrenza da considerare è la deterrenza specifica, a scopo, dunque, di prevenzione speciale. La gravità della pena dovrebbe evitare la recidiva di reato, ma questo assolutamente non succede. Basti pensare che, secondo i dati riportati dall'associazione Antigone, dei detenuti presenti nelle carceri italiane il 31 dicembre 2021, solamente il 38% erano alla loro prima incarcerazione: il restante 62% era stato in carcere almeno una volta, e vi era anche un 8% di detenuti già precedentemente incarcerati cinque o più volte.<sup>5</sup> I dati sulla recidiva dovrebbero già da soli bastare a confutare il valore della detenzione carceraria come strumento di deterrenza speciale, ma in realtà coloro che sostengono la teoria affermano che la recidiva indichi, piuttosto, che la pena non è abbastanza severa da fungere da deterrente per crimini successivi, e che, dunque, il tasso di recidiva sia un indice della necessità di aumentare il peso delle sanzioni. Anche in questo caso, vi sono diversi studi che dimostrano l'infondatezza dell'affermazione. Come si vedrà anche in seguito, nel prendere in analisi l'efficienza dello scopo rieducativo del sistema carcerario, gli studi affermano piuttosto il contrario: vi sono diversi dati che confermano l'effetto criminogeno della permanenza in carcere (cfr. ad es. Vieraitis *et al.* 2007, e Nagin *et al.* 2009), tanto che si è dimostrato che il carcere possa generare le stesse reazioni emotive e atteggiamenti comportamentali che si riscontrano come fattori di rischio della criminalità (Gilligan 2000).

Alla luce di questa breve rassegna, sembra difficile sostenere che il sistema carcerario – almeno nel modo in cui viene attualmente utilizzato e se si mantiene il forte legame che ad esso ha un senso di giustizia punitivo e vendicativo – possa essere giustificato, solo ed esclusivamente, tramite il ricorso all'argomento della deterrenza.

Vi è, poi, la giustificazione dell'incarcerazione con l'affermazione che questa riduca il tasso di criminalità, in quanto le persone detenute non sono libere di esercitare nuovamente il reato per cui sono state accusate o altri reati: in breve, i criminali sono privi della loro libertà di agire, ovvero incapacitati, con la conseguente diminuzione del tasso di criminalità. Ovviamente non si può negare che, nel periodo in cui il reo è in carcere, egli si trova generalmente impossibilitato a reiterare i suoi crimini e che la società può sentirsi al sicuro; ciononostante, l'incapacitazione ha un tasso di costi-benefici incerto, perché non si può essere sicuri che il reo sarebbe stato effettivamente recidivo se fosse stato libero e, per questo, è impossibile sapere

---

<sup>5</sup> L'associazione Antigone periodicamente ha condotto delle indagini sulle condizioni di detenzione all'interno delle carceri italiane. Qui, come in tutti i casi in cui si fa riferimento ai dati dall'associazione raccolti, si veda Antigone (2022).

quanti crimini previene e se questi sono effettivamente sufficienti a giustificare il costo economico e umano derivante dall'incarcerazione (Bagaric 2021). Per ovviare al problema, accanto all'incapacitazione collettiva – che prevede appunto che la forza dell'incapacitazione stia nell'eliminare dalla circolazione per un determinato periodo di tempo, anche lungo, un gran numero di criminali, tra i quali ci sarebbe stato necessariamente qualcuno che avrebbe continuato a commettere crimini – si è teorizzata l'incapacitazione selettiva (Mathiesen 1990). Si è, infatti, ipotizzato di poter calcolare la possibilità del rischio di recidiva e aumentare il tempo detentivo di conseguenza, in modo che l'effetto incapacitante potesse essere più efficace in termini di costi-benefici. Questo ragionamento è quello che spinge, ad esempio, a considerare i precedenti penali come un fattore aggravante nel momento in cui si stabilisce una determinata sentenza, ma in realtà, portato alle sue più estreme conseguenze, esso è molto pericoloso. Fattori di rischio per la criminalità, infatti, possono comprendere l'insanità mentale, la disoccupazione, lo stato sociale, la situazione familiare e finanche l'etnia: se si decidesse la durata delle pene secondo questi criteri si otterrebbe un sistema di giustizia estremamente discriminatorio.

L'incapacitazione generale è più facilmente sostenibile, ma è necessario tener conto che non si può abusare di questa tecnica detentiva: il sovraffollamento è un grosso problema nelle carceri di tutto il mondo<sup>6</sup>, e l'utilizzo massiccio dell'incapacitazione non impedisce il formarsi di nuove generazioni di criminali. Soprattutto nel caso di reati di violazione della legge contro la diffusione di sostanze psicotrope, entra poi in gioco il problema della sostituzione: finché esiste un mercato di droga, i potenziali nuovi venditori sono infiniti, per quanti se ne possano arrestare. Inoltre, anche per altri reati, l'incapacitazione, se ne si fa un uso massiccio, tende a perdere la propria efficacia; infatti, più diventa comune la detenzione, più è probabile che questa venga indirizzata anche a persone a basso tasso di criminalità. Generalmente è più probabile che vengano arrestati criminali che ripetono più volte il loro crimine, ma questo non succede se vengono arrestati sempre più criminali. La frequenza con cui le persone presenti in carcere hanno commesso reati, ovvero il valore lambda, diminuisce nel tempo, rendendo l'incapacitazione meno efficace, man mano che viene utilizzata come strumento di prevenzione (Mauer 2004).

---

<sup>6</sup> Facendo riferimento di nuovo ai dati più recenti raccolti dall'associazione Antigone, in Italia il tasso di affollamento ufficiale e medio è del 107,4%. Si tratta, inoltre, di una percentuale molto ridotta rispetto alla situazione reale, poiché non tiene conto dei numerosi lavori di manutenzione piccoli o grandi che riducono sensibilmente la capienza. Inoltre, vi sono regioni dove il tasso di affollamento sale considerevolmente, come la Puglia (134,5%) e la Lombardia (129,9%). Inoltre, è inevitabile il riferimento agli Stati Uniti dove le politiche repressive della criminalità hanno portato ad un problema di incarcerazione di massa che si protrae dal secolo scorso (Flanders, 2021).

### 3.3 Rieducazione

Si arriva, infine, a quello che può essere considerato il più «umano» dei fini che la pena dovrebbe avere: la riabilitazione e il reinserimento sociale del detenuto, il cui scopo utilitaristico per la società è quello di ridurre il tasso di recidiva, e combattere in questo modo la criminalità.

Il concetto di riabilitazione è, in realtà, fin dall'antichità legato alla pena: si è già in precedenza fatto riferimento al discorso del *Protagora* di Platone, in cui il sofista fa leva sul valore educativo della pena. In maniera particolare, però, in associazione con il sistema carcerario, il concetto di rieducazione inizia a prendere piede nel Seicento, a causa *in primis* dell'ideologia di riforma che ricercava un sistema penale che potesse mettere fine ai supplizi della punizione corporea; e in secondo luogo per lo sviluppo di nuovi modelli carcerari, primo fra i quali la casa di correzione fondata ad Amsterdam nel 1596 (Foucault 1976, trad. it. pp.

129-131). Il *Rasphuis* di Amsterdam, destinato principalmente a mendicanti e giovani malfattori, è indicato, infatti, da Foucault come il modello ispiratore di tutte le tecniche penitenziarie che si iniziarono a sviluppare intorno al XVII secolo. La casa di correzione di Amsterdam basava il proprio scopo rieducativo su quattro principi fondamentali che possono essere, in parte, ritrovati anche nel sistema di riabilitazione penitenziaria attuale: il lavoro, l'istruzione, l'influenza morale e la disciplina (Mathiesen 1990, pp. 31-42). In realtà, dette pratiche furono poi trascurate per favorire la sicurezza all'interno delle istituzioni, e perpetrate

in maniera oppressiva e punitiva, piuttosto che rieducativa. Mentre il progetto iniziale prevedeva l'opportunità di fornire una formazione professionale, tramite un'offerta lavorativa variegata, il lavoro consisté esclusivamente nella raspa coatta di alcuni tipi di tronchi, che poi venivano utilizzati per la tintura. Ancora, per motivi di sicurezza, al predicatore o al maestro di scuola, fu sostituito come insegnante il sorvegliante di lavoro, fino ad eliminare completamente, attorno alla fine del Seicento, qualsiasi forma d'istruzione. I lavoratori furono poi esclusi da funzioni e sermoni, che costituivano l'unica forma di influenza morale nella casa. La disciplina, infine, era sempre stata dura, violenta e repressiva, finalizzata al mantenimento dell'ordine e al procedere del lavoro, e consisteva nell'imposizione di sofferenze quali l'isolamento o le

frustate, principalmente in risposta al rifiuto dei detenuti di lavorare. All'operazione di disciplina totale, che si sviluppa non solo nei centri di detenzione penale, ma anche nelle scuole, nei campi militari e negli ospedali, e alla sua grande realizzazione all'interno delle prigioni a partire dal Settecento, dedica grande spazio, e non a caso, Foucault, in *Sorvegliare e punire*. Nell'opera la disciplina viene descritta come uno strumento di controllo piuttosto che di rieducazione, legato fortemente anche all'organizzazione dei tempi e degli spazi all'interno della prigione. Si tratta, infatti, di un esercizio di potere assoluto e nascosto sulle anime e sui

corpi dei detenuti: attraverso lavoro, orari rigidi, isolamento, tempo perfettamente stabilito e costruzione coatta di abitudini ripetitive, si piega l'individuo all'obbedienza allo Stato, che egli aveva violato attraverso il crimine. Afferma Foucault:

(...) nel progetto di istituzione carceraria che viene elaborato, la punizione è una tecnica di coercizione degli individui; essa pone in opera dei processi di addestramento del corpo (...) con le tracce che questo lascia, sotto forma di abitudini, nel comportamento; essa suppone la messa in opera di un potere specifico di gestione della pena (Foucault 1976, trad. it. p. 143).

Il potere che si opera attraverso gli strumenti della disciplina è al tempo stesso il più indiscreto e il più discreto. Innanzitutto, infatti, affinché l'individuo sia effettivamente assoggettato all'obbedienza, si deve presupporre un controllo costante, che sia reale o percepito: è necessario che il detenuto percepisca la più totale indiscrezione di chi esercita potere su di lui, si deve quindi sentire costantemente osservato. Ma al tempo stesso, per generare obbedienza, è necessario che l'agente di punizione abbia un potere assoluto e autonomo sul detenuto; dunque, il potere punitivo deve essere anche segreto e operare in silenzio. Il detenuto deve essere isolato dal resto della società in modo da garantire che il potere esercitato su di lui non sia turbato da alcuna interferenza, il colloquio rimane solo ed esclusivamente tra il carcerato e il potere che lo sottomette. Conseguentemente, il luogo fisico della prigione, che con le sue mura cela alla società l'intero processo punitivo, e la correzione che avviene nelle celle dei penitenziari non possono essere che segrete, e sfuggire così al controllo della società (Foucault 1976, trad. it.).

Non è detto però che il carattere della prigione sia effettivamente rimasto, dal 1596 fino ai giorni d'oggi, esattamente com'era in passato: uno strumento crudo e freddo di guadagno attraverso il lavoro forzato, e di riduzione all'obbedienza, attraverso l'esercizio totale del potere. Dopotutto lo stesso Foucault, riconosce i tentativi costanti di riforma del sistema carcerario, presenti almeno già dalla metà dell'Ottocento.

In effetti, il XX secolo è caratterizzato da un rinnovato anelito di speranza nei confronti di un carcere che sia davvero rieducativo e che aiuti gli ex-detenuti a reinserirsi in società. Se si fa riferimento alla storia del carcere in Italia, per esempio, non solo l'articolo 27 della Costituzione stabilisce come obiettivo primario della pena la rieducazione del condannato, ma questo principio viene rafforzato dall'Ordinamento penitenziario del 1975 – quasi ironicamente lo stesso anno della prima pubblicazione di *Sorvegliare e punire* – che, attraverso l'articolo 15, provvede ad indicare, nel tentativo di rendere il principio una pratica, anche gli strumenti attraverso i quali si auspica di raggiungere l'obiettivo rieducativo:

Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia<sup>7</sup>.

Non è trascurata qui l'importanza che il detenuto mantenga i suoi rapporti con l'esterno e in particolare con la propria famiglia: almeno in linea teorica, in questo modo, si afferma il bisogno di non recidere l'identità del detenuto come membro della società. Ciò senza dubbio, almeno in linea di principio, costituisce un distacco dalla correzione basata sul completo isolamento e sull'assoluta potestà punitiva, denunciata da Foucault in riferimento alla istituzione penitenziaria nel suo nascere. Allo stesso tempo, però, nel ricorso ad elementi come l'istruzione, il lavoro, la religione e le attività culturali, indicati come primi e principali strumenti, l'articolo sembra ricalcare perfettamente almeno tre dei quattro principi su cui si basava il progetto di rieducazione della casa correttiva di Amsterdam. Come si è visto, nel corso del Seicento, però, questi principi erano stati completamente abbandonati dalla casa correttiva, ad eccezione del lavoro, che però non diventava altro che una strumentalizzazione dei detenuti a fini economici. Dunque, non sembra illecito, se la storia insegna qualcosa del presente, domandarsi se, invece, gli stessi principi, elencati nell'Ordinamento Penitenziario del 1975, siano ai giorni nostri utilizzati dal sistema penitenziario italiano come strumenti di effettivo trattamento.

Per quanto riguarda il lavoro, quest'ultimo è senza dubbio un fondamentale strumento che, nelle mani degli ex-detenuti, può rappresentare la prospettiva di un obiettivo diverso dal ritorno alla devianza. Un lavoro che offre uno stipendio adeguato per potersi mantenere da soli, ma soprattutto un lavoro gratificante, che permetta di esercitare intelligenza, autonomia e creatività, contribuisce fortemente ad abbassare il rischio che il detenuto rilasciato torni in prigione (LeBel e Maruna 2012). Sarebbe, dunque, essenziale se nel tempo che i detenuti passano in prigione, potessero non solo iniziare a guadagnare qualcosa lavorando, ma anche

---

<sup>7</sup> L'Ordinamento penitenziario, Legge 26 luglio 1975 n. 354, «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», pubblicato in G. U. il 9 agosto 1975 n. 212, è stato desunto dalla versione online della G. U., URL: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/08/09/075U0354/sg>, consultato il 20.01.2023. In questa sede non si è inteso soffermarsi sulle novità della recentissima riforma Cartabia – Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – (Cfr. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/17/22G00159/sg>, consultato il 20.01.2023), per brevità. Ciò non di meno si vuole qui evidenziare come alcune delle questioni teoriche presentate nel capitolo trovino riscontro nella ancor tanto discussa riforma. Si rinvia, dunque, ad un interessante intervento del giurista Gian Luigi Gatta, apparso sul Sole24Ore del 12. dicembre. 2012, cfr. [www.ilssole24ore.com/art/perche-certezza-pena-non-coincide-l-andare-carcere-AEs18dNC?refresh\\_ce&nof](http://www.ilssole24ore.com/art/perche-certezza-pena-non-coincide-l-andare-carcere-AEs18dNC?refresh_ce&nof), consultato il 20.01.2023.

formarsi ad una professione e acquisire contatti con possibili datori di lavoro, in modo da poter trovare un'occupazione più facilmente una volta rilasciati.

Si può certo dire che, dai tempi delle case di correzione, qualcosa sia cambiato nel modo in cui viene percepito il lavoro all'interno del carcere: dai lavori forzati che costituivano un ulteriore strumento punitivo oltre che un tentativo di far sì che l'autore di reato pagasse il proprio «debito alla società» con azioni socialmente utili, il lavoro è invece diventato un diritto, che va garantito ai detenuti in quanto membri della società stessa, e dunque in conformità con l'articolo 4 della Costituzione, che garantisce il lavoro come un diritto che la Repubblica si impegna ad assicurare a tutti. Dunque, ci si allontana dalla realtà dei lavori forzati, in quanto il lavoro, da strumento d'imposizione di un potere punitivo, diventa diritto che l'istituzione punitiva ha il dovere di garantire al detenuto.

Come si è detto, se realmente offerta, la possibilità di lavorare o di seguire corsi di formazione, può rappresentare una valida opportunità per il detenuto, non solo di rieducazione, ma anche di reinserimento nella società una volta scontata la pena. Lavorare, o formarsi per farlo, significa riempire i propri giorni in attività risocializzanti, sfruttando le proprie competenze pregresse, e sviluppandone delle nuove, contemporaneamente creando una possibile alternativa al ritorno alla vita deviante nel delicato momento del reinserimento nella società da uomini liberi (Bronzo 2018). Il lavoro, inoltre, non rappresenta solo uno strumento di emancipazione economica, ma anche la costruzione di autostima e senso di autodeterminazione e realizzazione: non sono, infatti, esigui gli studi che indagano, e con un certo successo, sul legame esistente tra l'impegno dei detenuti in programmi di lavoro e un calo del tasso di recidiva (cfr. ad es. Sedgley *et al.* 2008).

Ma questo diritto, in Italia almeno, è effettivamente garantito a coloro che sono reclusi nelle carceri? I dati raccolti nel 2021 dall'associazione Antigone non sono molto incoraggianti al riguardo. Sono davvero rare le situazioni virtuose in cui tutti i detenuti sono impiegati in un'attività lavorativa. In più, in molti istituti, i pochi detenuti che riescono a svolgere attività lavorative sono impegnati in lavori tediosi e poco professionalizzanti, alle dipendenze dell'amministrazione carceraria – nei 96 istituti visitati il 33%, a fronte del solo 2,2% di detenuti impiegato alle dipendenze di altri soggetti. La formazione professionale, inoltre, risulta essere ancora più carente: in media viene attivato e terminato solo un corso ogni due istituti. Per quanto riguarda l'istruzione, invece, la situazione è leggermente migliore. Secondo i dati osservati da Antigone, infatti, mentre solo il 4,7% dei detenuti è impegnato in corsi di formazione professionale, il coinvolgimento nei corsi scolastici è del 27,2%. Nonostante ciò, se si considera che l'istruzione dei detenuti, di cui si tratterà ampiamente nel prossimo capitolo, è senza dubbio

uno dei pilastri del trattamento penitenziario, oltre ad essere una delle poche attività generalmente percepita in maniera positiva dai detenuti, la semplice realtà che essa viene troppo spesso trascurata, così come avveniva nella casa di correzione ad Amsterdam, nel nome degli interessi della sicurezza e dell'amministrazione delle carceri, crea non poche perplessità. Infatti, la routine del carcere può spesso impedire ai detenuti di partecipare alle attività scolastiche; inoltre, i trasferimenti in diversi istituti o anche in diversi blocchi, impediscono, talvolta, al detenuto di portare a termine il proprio programma di studio (Mathiesen 1990). La maggior parte degli studenti, a causa delle restrizioni dovute al tempo fortemente organizzato della vita in carcere, per frequentare le lezioni è costretta a rinunciare innanzitutto a lavorare, ma anche ad altre basilari necessità quali l'accesso al campo sportivo o l'usufrutto di una doccia calda (Albano 2013). Mancano inoltre spazi e strumenti, e dunque non tutti coloro che ne fanno richiesta ottengono poi la possibilità di studiare. Infine, per quanto riguarda lo studio universitario, non tutti gli istituti penitenziari offrono l'opportunità di esercitare questo diritto: questo dipende, infatti, da molti fattori esterni alla scelta del detenuto, quali il rapporto tra l'istituto e le strutture didattiche interessate, o la spinta di docenti capaci di incoraggiare le attitudini dello studente sottoposto a regime carcerario (Giardini 2022).

Si può concludere facendo riferimento alla scarsa priorità che viene data alla rieducazione morale all'interno delle carceri; rieducazione che soccombe spessissimo, esattamente come accadeva nel Seicento nel *Rasphuis* di Amsterdam, agli interessi di sicurezza. Basti pensare che in Italia, a causa del già evidenziato problema di sovraffollamento delle carceri, si lamenta spesso, in riferimento alle criticità del sistema di detenzione, la carenza di personale. L'assenza che in realtà più spesso si sente denunciare, a causa anche delle lamentele derivanti dalle stesse istituzioni, è quella di polizia penitenziaria. L'Italia, però, è uno dei paesi in Europa, secondo solo all'Irlanda, con più ampia concentrazione di polizia penitenziaria rispetto alla popolazione carceraria: nei 20 istituti con più personale di polizia c'è in media un agente ogni 1,1 detenuti; mentre nei 20 con meno personale, un agente ogni 2,3 detenuti. Per quanto riguarda, invece la presenza di educatori, ne sono in media uno ogni 83; nonostante ciò, la carenza di educatori non fa nemmeno lontanamente lo stesso scalpore della, sicuramente molto meno significativa in termini numerici, assenza di agenti. Il personale delle carceri italiane è costituito principalmente da polizia, questo significa che l'attenzione data all'elemento di rieducazione, che dovrebbe essere alla base del sistema penitenziario, non è che un secondo pensiero. Il diffuso fallimento del progetto rieducativo in carcere, dunque, che non è proprio solamente dell'Italia, ma del mondo, non deve stupire, a causa della scarsa attenzione

che ad esso viene effettivamente recato nella pratica; si tratta di uno degli esemplari divari esistenti tra la lettera della legge e la sua effettiva applicazione.

### **3.4 Effetti criminogeni del carcere**

Il carcere non solo fallisce nel suo tentativo di lotta alla criminalità, giacché non riesce in maniera significativa a determinare nessuna delle conseguenze positive, che in linea teorica, si pone di generare, e fallisce in maniera esemplare nel progetto rieducativo, che viene davvero attuato solo in situazioni eccezionali, ma, in aggiunta, ha l'effetto di generare criminalità: il tasso di recidiva non diminuisce a causa della permanenza in carcere, ma al contrario aumenta (Nagin *et. al.* 2009, Drago *et al.* 2011). Al fine, dunque, di dimostrare e denunciare lo scacco del sistema carcerario, almeno nel modo in cui è attualmente organizzato, e indagare sulle motivazioni di questo fallimento, si faccia ora riferimento a quelli che sono i principali elementi criminogeni all'interno dell'istituzione penale carceraria.

Ci si aspetta, innanzitutto, che i detenuti, con poco o quasi nullo appoggio al momento del rilascio, ritornino alla loro vita precedente, anzi evitando quelli che erano stati gli atteggiamenti devianti che li avevano portati in carcere. Nei fatti però, il rilascio dalle istituzioni penitenziarie è spesso fortemente traumatico, e fa sì che gli ex-detenuti si trovino a rientrare in società sentendosi persi, depressi, ansiosi, confusi e talvolta anche paranoidi (LeBel e Maruna 2012). Inoltre, i detenuti non ritornano alle stesse vite che avevano lasciato prima della detenzione: molti fanno rientro a casa isolati dalle loro famiglie e dai loro amici, con una più alta prevalenza di abuso di sostanze e disturbi mentali, meno accettati nel mondo del lavoro e meno preparati ad affrontare le responsabilità rispetto a prima dell'arresto (Haney 2012).

Il carcere, innanzitutto, non richiede tante abilità che, nella vita all'esterno, sono necessarie: per esempio, i detenuti hanno una possibilità davvero ridotta di esercitare controllo e potere sulle loro vite (Nagin *et. al.* 2009); non hanno bisogno di organizzare le loro giornate, controllare i loro impulsi violenti, o prendere qualunque decisione responsabilizzante, in quanto la forte routine, fatta di obblighi e regole, della vita in carcere e la condizione di continuo controllo al quale i detenuti sono sottoposti, sono molto diverse dalla situazione in cui si trovano quando escono. I detenuti non possono, infatti, prendere quasi nessuna decisione riguardo l'organizzazione della loro giornata, anche se si tratta di piccole scelte che spesso sembrano scontate nella vita da liberi. Nella società libera, infatti, al di là dei limiti imposti da legami ed impegni, l'individuo è libero di scegliere se, ad esempio, ritardare il proprio pranzo per portare a termine un'attività che sta svolgendo, oppure tralasciare il lavoro per uscire con un amico. Queste piccole scelte, fondamentali per l'autonomia umana, sono completamente eliminate in

un'istituzione totale come la prigione, dove non solo il luogo in cui l'individuo svolge le sue principali attività – nutrirsi, dormire, rilassarsi, lavorare o socializzare ad esempio – è sempre lo stesso, ma anche le autorità di controllo sono sempre le stesse: non vi è quindi la possibilità di tralasciare, per esempio, un compito affidato dal datore di lavoro, per dedicare il proprio tempo ai propri figli, e tutti gli obblighi a cui si risponde sono concentrati nello stesso contesto, costanti e derivanti dalle stesse autorità. Questo genera una completa deresponsabilizzazione, oltre che una coatta esistenza dettata dalla costante sottomissione a regole e dall'altrettanto costante conseguente paura delle sanzioni che possano derivare se si fallisce nel rispettare anche una sola di queste (Goffman 2001, trad. it.).

Spesso i detenuti non sono privati solamente della libertà, ma di molti elementi che costituivano la loro vita familiare, sociale e lavorativa fuori dal carcere; sono privati del loro senso di sicurezza, della loro autonomia, di un contatto stabile con i familiari e il mondo esterno, di ogni tipo di relazione eterosessuale, oltre che di beni e servizi (Mathiesen 1990). La routine della vita in carcere oltre ad avere gli effetti deresponsabilizzanti di cui si è parlato, ha un forte effetto sulle capacità cognitive dei reclusi. Lo stile di vita della prigione è generalmente sedentario e privo di stimoli, basti pensare che è stato rilevato che i detenuti nel Regno Unito tendono a stare in media nove ore al giorno nelle loro celle, seduti o sdraiati sul letto. Ciò può generare stress cronico e disturbi del sonno, ed è stato riscontrato che a causa di questo stile di vita, assieme alla presenza di uno stretto controllo che genera tentazioni e provocazioni limitate, alcuni detenuti dell'istituto penitenziario di Amsterdam Over-Amstel in soli tre mesi hanno presentato significative diminuzioni di autocontrollo e attenzione, entrambi fattori di rischio per il comportamento violento (Meijers *et al.* 2018). In generale, non sono pochi gli effetti psicologici negativi che può avere il carcere sui detenuti a causa delle restrizioni di cui si è parlato, e i sintomi si estendono dalla perdita del senso dell'umorismo, fino allo svilupparsi di un comportamento lento e automatizzato, arrivando finanche all'entrata in uno stato di letargia (Ewald e Uggen 2012, pp. 587-590). Inoltre, bisogna tenere in conto il peso che sull'individuo e sulla sua capacità di recupero può avere l'isolamento dal sistema sociale di supporto, che il carcere necessariamente prevede. Nonostante i contatti concessi, quali ad esempio la possibilità di ricevere e spedire lettere e ricevere visite, più si prolunga la durata della detenzione più aumenta la possibilità di isolamento e deterioramento dei rapporti sociali e finanche familiari. L'isolamento dal sistema di supporto ha conseguenze, oltre che psicologiche, pratiche, e ciò è testimoniato dal dato che una delle maggior difficoltà dei detenuti all'uscita di prigione è quella di trovare un alloggio (Nagin *et al.* 2009). È così significativo il trauma del rientro ad una vita extramoenia, e sono così pesanti le differenze tra la vita di dentro e di fuori, a cui i detenuti non

sono più abituati, che è possibile parlare di «sindrome da uscita», ovvero di una serie di disturbi psichici e comportamentali legati ad ansia e depressione, che frequentemente attanagliano il detenuto a partire da un mese prima della sua prevista uscita (Sammarro 2016). Anche al momento dell'uscita, infatti, sarebbe fondamentale aver conservato dei legami familiari solidi, che possono fornire non solo supporto materiale, derivante dal garantire un posto in cui stare, soldi, vestiti e cibo, ma anche emotivo nel difficile momento di transizione dalla detenzione al mondo libero. Avere qualcuno è anche fondamentale per fornire la spinta, in alcuni casi, all'abbandono della vita deviante: molti ex-detenuti hanno riscontrato che il loro ruolo nella società esterna in qualità di, per esempio, genitori o sposi di qualcuno, è stato fondamentale per avviare il processo di responsabilizzazione che li ha portati ad abbandonare la vita criminale. In questo senso, la recidiva, nei casi in cui l'ex detenuto conserva un rapporto solido e sano con la propria famiglia, è significativamente meno frequente, rispetto al rischio che riscontrano coloro che non ritrovano all'uscita questi impegni sociali (Lebel e Maruna 2012, pp. 665-668).

Il rapporto con le famiglie è, però, spesso reciso anche a causa dello stigma che i detenuti portano su di sé, che nella maggior parte dei casi si trasferisce alle loro famiglie, ulteriore fattore che può portare queste ultime a distanziarsi dal parente «criminale» per evitare di essere a loro volta stigmatizzati. (LeBel 2012). Il problema della stigmatizzazione degli ex-detenuti è di estrema incidenza sulla possibilità che questi ultimi tornino ad assumere comportamenti estranei alla legge. La parola «stigma», così come la sua variante «stigmata» ha, infatti, tra gli altri significati quello di «macchia» o «marchio» (cfr. GDLI 2000, XX, 170-171). Al tempo delle pene corporali, effettivamente, marchiare un reo, così come esporre i suoi martiri in pubblici patiboli, era un'usanza frequente (Cassese 1994). Per citare un esempio, per quanto letterario, particolarmente significativo, perché, pur se in maniera talvolta eccessivamente semplificata, richiama a quella suddivisione tra potenti e marginalizzati tipica dello stigma, nel celebre romanzo di Victor Hugo, *Les misérables*, il protagonista Jean Valjean, arrestato per aver sottratto un pezzo di pane e rimasto recluso per 14 anni, una volta libero, è costretto prima al vagabondaggio e poi nuovamente alla malavita in quanto il suo passato criminale non smette di seguirlo, di marchiarlo, impedendogli di trovare un alloggio e un lavoro. Anche quando è convinto di cambiare vita, il miserabile, dovendo cambiare il suo nome per liberarsi dell'onta dell'arresto, sarà costretto a violare ancora la legge, che tornerà in seguito a perseguirlo. La situazione, descritta nel romanzo del 1862, non è purtroppo tanto distante dalla realtà recente. Lo stigma è una forma estrema di pregiudizio, fortemente disumanizzante, che determina poi una situazione di discriminazione ed esclusione capace di influenzare significativamente la sfera psicologica e le opportunità pratiche di chi ne è soggetto (Goffman 1963). Esistono diverse

motivazioni che spingono la società a stigmatizzare ed escludere un gruppo di persone: innanzitutto, perché queste vengono viste come una minaccia alla sicurezza o alla salute degli altri; in secondo luogo, perché si discostano dagli standard morali, legali o normativi del gruppo; infine, a causa della mancata contribuzione al benessere del gruppo di cui fanno parte. Questo insieme di fattori genera una serie di emozioni negative, finanche di repulsione, e sicuramente una volontà di dissociazione, rivolte al gruppo stigmatizzato. Gli ex-detenuti, dal momento in cui non smettono mai di essere considerati criminali – e in questo senso basti pensare ai *sex-offender registries*<sup>8</sup>, registri che oltre a listare pubblicamente i nomi di coloro che sono stati arrestati in passato per crimini sessuali, continuano, appunto, a definirli *offenders* come se, al di là del tempo passato dal proprio crimine o se questo sia stato scontato o meno tramite la pena, non si possa mai smettere di essere criminali sessuali, non si possa mai essere ex-criminali – sono visti come possedere ognuna di quelle caratteristiche che determina la stigmatizzazione. Tale marchio genera non poche difficoltà per la vita di coloro che escono dal sistema penale. I disagi sono prima di tutto pratici: a seconda delle leggi dello Stato cui si fa riferimento, gli individui possono perdere una grande quantità di diritti, anche dopo aver riacquisito la libertà; si faccia qui riferimento anche solo al diritto di voto, di ammissibilità ai sussidi sociali, o alle restrizioni ai diritti di genitorialità. Ma il problema pratico forse più significativo, così come lo era stato per l'immaginario Jean Valjean, rimane la perdita di gran parte delle opportunità di guadagnarsi da vivere in maniera legale<sup>9</sup>. La maggioranza degli ex-detenuti, infatti, presenta, non poche difficoltà nel trovare lavoro dopo il periodo di detenzione, a causa, innanzitutto, della sempre più frequente richiesta di un'alta qualificazione, che, come si è visto, i detenuti hanno scarse possibilità di ottenere durante la permanenza in carcere, fattore che rende difficile qualsiasi prospettiva di uscire dal gradino più basso della scala lavorativa (Mauer 2004); condizione, poi, notevolmente aggravata dal troppo frequente rifiuto dei datori di lavoro di assumere ex-detenuti, che li esclude anche dalle opportunità di lavoro per cui sarebbero più qualificati (Nagin *et al.* 2009).

La stigmatizzazione comporta anche gravi effetti psicologici, che hanno un'influenza decisiva sull'aumento del tasso di recidiva, quali ad esempio l'assunzione su di sé e l'interiorizzazione dell'etichetta derivante dall'esterno, o l'ulteriore rifiuto della società che

---

<sup>8</sup> Interessante a questo proposito l'indagine condotta dalla statunitense Agan, che in uno studio del 2011 ha dimostrato come la creazione dei *sex-offender registries* non abbia in alcun modo contribuito ad accrescere la sicurezza pubblica (Agan 2011, pp. 207-239).

<sup>9</sup> Per la maggioranza delle informazioni presenti nel capitolo attorno alle cause e gli effetti della stigmatizzazione sugli ex-detenuti, si è fatto riferimento a LeBel (2006).

rifiuta; ma prima tra tutte la costituzione di un'identità criminale che schiaccia e fagocita qualsiasi altra caratteristica dell'individuo.

Si è già menzionato precedentemente il carattere di istituzione totale, tipico delle carceri: questo tipo di istituzione concentra una serie di individui nello stesso luogo, forzandoli alla convivenza coatta, e li sottopone ad una serie di regole e abitudini che riguardano ogni sfera della vita, costituendo in questo modo un regime chiuso e formalmente amministrato (Goffman 2001, trad. it.). In istituzioni del genere l'individuo è sottoposto ad un processo di spoliazione, che lo aliena, gradualmente, non solo dal mondo esterno ad esso, ma anche dal proprio sé e dall'identità che aveva costruito nella società aperta. La perdita del sé avviene attraverso una serie di processi di umiliazione e disumanizzazione, che possono essere intenzionali, ma anche effetti collaterali delle regole necessarie a mantenere la sicurezza e il buon funzionamento dell'istituzione, primo tra i quali va ricordato il già menzionato distacco da ogni legame con il mondo esterno. Nella società esterna di solito ogni individuo assume su di sé una serie di ruoli – che possono consistere, ad esempio, nel proprio ruolo di lavoratore, di cittadino, di genitore, figlio, marito o amico – ed è libero di gestirli in modo da evitare che questi entrino in contraddizione l'uno con l'altro. Nell'istituzione totale, invece, alcuni di questi ruoli si rompono a causa del mancato contatto con l'esterno, altri entrano in contraddizione tra di loro in quanto esercitati tutti nello stesso luogo. Dal momento che il proprio ruolo nella comunità di cui si fa parte è un elemento fondamentale per l'individuo nella percezione del proprio sé e del proprio valore, la «spoliazione dei ruoli» è un primo processo che separa l'individuo dall'identità che aveva all'esterno del carcere. Inoltre, l'identità del reo viene in un certo senso sradicata dal momento stesso in cui egli entra in prigione: perde tutto ciò che possiede e ciò significa anche una parte di sé, sia per il ruolo sentimentale che svolgono per gli individui le cose che essi posseggono, ma anche perché ogni individuo ha bisogno di alcune cose per ottenere e mantenere quella che è l'immagine di sé che vuole mostrare all'esterno. I detenuti vengono privati dei loro vestiti, dei loro strumenti di cura personale, dei loro cosmetici, e in alcuni casi finanche dei propri capelli e del proprio nome. Questi oggetti personali, strettamente in contatto con l'identità della persona, vengono rimpiazzati da sostituti uniformi e uniformemente distribuiti, facendo sì che i detenuti subiscano un mutilamento della propria persona, e uno schiacciamento della propria identità su quella di tutti gli altri. Goffman parla, inoltre, del processo di contaminazione fisica, altrettanto significativo nel demolire l'umanità del detenuto: cibo servito con utensili sporchi, magari con tracce del cibo di chi li ha usati precedentemente, così come asciugamani o vestiti lasciati sporchi o umidi, e che conservano ancora i segni di chi li ha usati precedentemente, necessità di una condivisione dei servizi

igienici come bagni e docce – talvolta anche con l’assenza quasi totale di porte o mezzi per garantire la privacy – e infine la convivenza forzata, sono tutti esempi di contaminazione fisica, che lascia un segno sull’identità dell’internato.

Contemporaneamente alla perdita della propria identità in quanto individuo che possiede una serie di caratteristiche, ruoli e legami che eccedono dal crimine commesso, il detenuto può iniziare a sostituire questo senso di identità con un’identità criminale. L’acquisizione di un’identità criminale non è legata solamente allo stigma esistente una volta usciti dal carcere, ma anche alla propria vita come detenuti. Innanzitutto, si crea molto spesso un legame di solidarietà e fratellanza tra i detenuti, come reazione al sistema che li opprime e inoltre come effetto del solido contrasto «noi/loro» che si crea appunto tra internati e membri dello staff che su di loro esercitano il proprio potere (Goffman 2001, trad. it.). In questo modo i criminali, oltre a separarsi dalla società esterna che li rifiuta, assumendo un’identità comune, sono anche esposti a contatti continui con altri rei, ottenendo, in un certo senso, un’educazione al crimine. Ciò avviene, ad esempio, molto spesso quando i criminali sono giovani e alle prime armi: l’interazione con detenuti più esperti può influenzare il loro stile di vita e fornire contatti che al momento dell’uscita renderebbero più facile il ritorno alla vita deviante. Ancora più significativo è poi il processo che Clemmer definisce come «*prisonization*», ovvero l’acquisizione di una sottocultura carceraria, che influenza linguaggio, norme sociali, valori e abitudini dei detenuti, rafforzando la loro identità criminale (Clemmer 1958). Innanzitutto, va notato che oltre alle regole derivanti dall’istituzione, esistono una serie di norme e regole non scritte tra i detenuti il cui rispetto è fondamentale per la sopravvivenza in carcere, e che poi, nel tempo, vengono interiorizzate e acquisite fino ad entrare a far parte della cultura del detenuto. Queste regole possono essere dure e predatorie, e si sommano ad una serie di atteggiamenti che i detenuti acquisiscono in carcere come strategie di *coping* alle difficoltà imposte dalla vita nell’istituzione. Si possono sviluppare, ad esempio, oltre che un senso di rinuncia alla possibilità di intraprendere un’attività in maniera libera con la conseguente deresponsabilizzazione di cui si è già parlato, violenza e aggressività, non necessariamente intrinseche al comportamento criminale – non tutti criminali, infatti, sono violenti e anche nel caso di criminali violenti non è detto che questa violenza si estenda a tutti i tratti della vita del reo – come strumento di difesa contro il rischio di vittimizzazione o come tentativo di recuperare il controllo dopo le umiliazioni subite a causa del contesto, attraverso, per esempio, i frequenti atti di violenza sessuale (Haney 2012).

La violenza subita in carcere, però, non deriva semplicemente dagli altri detenuti: dipende molto anche dalle condizioni degli istituti carcerari e spesso viene perpetrata da coloro

che sono incaricati di sorvegliare i detenuti, talvolta anche in maniera sistematica. Già Foucault aveva fatto notare quanto i supplizi che erano propri della giustizia punitiva diventavano nel tempo sempre meno evidenti: si è infatti imparato quanto le pubbliche esecuzioni, invece di garantire l'effetto di deterrenza sperato, si trasformavano in un focolaio di violenza. La giustizia non solo si macchiava apertamente e davanti agli occhi di tutti di atrocità anche più grandi di quelle commesse dai criminali che puniva, ma riaccendeva la violenza, mostrandola e talvolta glorificandola; inoltre, faceva sì che gli spettatori, se non inneggiavano alla tortura del criminale e non gioivano delle sue urla di dolore, prendevano le sue parti, rendendo il boia, rappresentante del potere punitivo, l'assassino, e i criminali martiri che venivano in questo senso elogiati e sostenuti. Avvenne, dunque, un cambiamento: intorno alla fine dell'Ottocento, i supplizi pubblici erano già quasi del tutto spariti, ma questo non vuol dire che la prigione si fosse completamente distanziata dall'esercizio di violenza, che poteva semplicemente continuare ad avvenire in maniera nascosta (Foucault 1976, trad. it. pp. 11-19). Come si è già visto, la prigione, anche entro i limiti della legalità, impone sofferenze corporali, finanche nell'età contemporanea; si è parlato infatti di contaminazione fisica, di privazione di rapporti sessuali, mancanza di igiene e altre problematiche di questo tipo, e d'altra parte la stessa privazione della libertà riguarda l'esercizio della libertà di movimento, o della scelta di come e quando nutrirsi; tutte abitudini che nelle prigioni vengono imposte, comportando una sofferenza non trascurabile sul corpo. In realtà, lo stesso problema del sovraffollamento, già menzionato, comporta conseguenze non solo per la salute psichica, ma anche per quella fisica dei detenuti. I dati più recenti raccolti dall'associazione Antigone indicano, ad esempio, che sono poche le celle delle carceri visitate in cui vengono rispettate le norme stabilite per la salute dei detenuti: nel 25% delle celle non sono garantiti i tre metri quadri calpestabili per ciascun detenuto, creando una situazione di invivibilità innegabile, mancano inoltre spesso elementi di prima necessità come riscaldamento e acqua calda. In realtà, però le torture che devono subire i detenuti non si limitano a questi problemi di organizzazione. L'isolamento, *in primis*, pratica sanzionatoria tutt'ora molto utilizzata, viene qui nominato solo come esempio<sup>10</sup> di situazione di privazione fisica, psicologica e sociale, che spesso gli internati sono costretti a subire, e che ha su di loro conseguenze distruttive equiparabili ai sintomi psicologici che presentano coloro che hanno subito traumi e torture, tra cui si fa riferimento al disturbo da stress post-traumatico (Edwald e Uggen 2012, pp. 593-507).

---

<sup>10</sup> In conformità con gli scopi di questa tesi si è preferito non trattare il tema dell'isolamento carcerario e dei suoi effetti nocivi con la ampiezza che meriterebbe. Esistono, però, non pochi studi recenti attorno a questo tema, che riportano dati significativi a riguardo; si fa qui riferimento almeno a Lobel (2008), Conley (2013) e Haney (2018).

Si è scelto di dedicare uno spazio, però, anche a quelle sofferenze fisiche, che troppo spesso i detenuti devono subire, che, pur essendo troppo spesso sistematiche e istituzionalizzate, vanno oltre i limiti della legalità. La sofferenza fisica viene imposta ai detenuti attraverso forme di tortura più discrete dei supplizi pubblici del Seicento, ma non meno segnanti; a causa non solo del loro carattere segreto, ma anche del disinteresse dell'opinione pubblica che ancora associa la punizione in carcere ad uno sfogo dei propri sentimenti retributivi, queste sofferenze imposte sono tanto frequenti quanto spesso ignorate. Il problema è stato, ed è, così pressante che nel 1987 il Consiglio Europeo, con sede a Strasburgo, ha istituito un Comitato, tutt'ora attivo, denominato appunto «Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti», costituito da una serie di ispettori, esperti in specifici settori rilevanti quali giurisprudenza, medicina e psichiatria, con il compito di visitare alcuni istituti dove risiedono individui privati della loro libertà, al fine di verificare se questi, nel loro complesso, siano adeguatamente protetti dal perpetrarsi di condizioni contrarie all'umanità individuale o degradanti. Antonio Cassese, un giurista italiano, membro del Comitato dal 1989 al 1993, descrive in un suo libro le situazioni di difficoltà e di sofferenza incontrate durante il suo lavoro da ispettore (Cassese 1996). Egli nota, innanzitutto, quanto sia difficile per gli internati, vittime di trattamenti inumani, riportare gli episodi in cui hanno subito violenze, specialmente se derivanti dalla polizia penitenziaria preposta al loro controllo. Le violenze perpetrate nel sistema penitenziario moderno sono, infatti, come si è già potuto notare, prive di prove e prive di testimoni: lasciano tracce fisiche che scompaiono dopo poco, oppure intenzionalmente inferte in modo da non destare sospetti, e avvengono nel segreto e nell'isolamento delle celle. Gli agenti di polizia penitenziaria accusati potrebbero a loro volta accusare il detenuto di calunnia o comunque quest'ultimo potrebbe subire ulteriori episodi di violenza per aver denunciato gli abusi subiti, ed è dunque ridotto al silenzio (Cassese 1996, pp. 20-22). Cassese riporta svariati esempi delle violenze riferitegli e notate nel suo periodo di osservazione, ed è interessante che non si tratti solo di violenze esercitate con forza sui detenuti da parte degli agenti penitenziari, ma anche di conseguenze fisiche devastanti derivanti da gravi episodi di negligenza. Racconta, ad esempio, di un detenuto a cui, ogni volta che si caritava un dente in prigione, non venivano offerte ulteriori cure dentarie se non l'estrazione del dente malato: era così arrivato a soli ventisei anni a conservare solamente cinque denti su trentadue (Cassese 1996, pp. 60-61). Cassese, nel suo resoconto, riscontra che il problema delle torture e dei trattamenti inumani ai detenuti è diffuso in tutta Europa.

Si potrebbe obiettare, però, che la situazione potrebbe essere molto diversa nell'Italia degli anni '20 del nuovo secolo, rispetto a quanto riportato dall'ispettore alla fine del

Novecento. Anche in questo caso i resoconti dell'associazione Antigone si dimostrano di estrema utilità. Si faccia riferimento qui solamente a due degli innumerevoli procedimenti penali in cui l'associazione si è dichiarata parte civile, nel suo tentativo di garantire la sicurezza dei detenuti. Il primo, avvenuto nel 2019 nel carcere di Monza, allorché un uomo, mentre veniva trasportato su una barella in infermeria, in quanto indebolito dallo sciopero della fame e della sete, fu immobilizzato e colpito con pugni e schiaffi in maniera ripetuta. Il secondo caso, ancor più noto, riguarda gli eventi accaduti il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in cui a seguito di una protesta dei detenuti, esplosa il giorno prima, questi ultimi furono vittime di una vera e propria mattanza. I detenuti coinvolti, senza neanche tentare di difendersi, subirono le violenze della polizia penitenziaria che si accanì su di loro, a mani nude e con i manganelli. Entrambi questi casi sono noti principalmente perché immortalati dalle telecamere di sorveglianza delle carceri in questione e in seguito resi pubblici<sup>11</sup>; ma spesso in assenza di prove tangibili del genere, che quasi impongono lo sgomento dell'opinione pubblica, queste violenze rimangono silenti e continuano ad avvenire in maniera sistematica.

Pur tralasciando per un attimo, per quanto possa risultare difficile, le questioni morali, preme qui porre l'accento sul fatto che questa violenza esercitata sui detenuti non è semplicemente un danno per i singoli che la subiscono, ma per la società in cui questi ultimi vengono liberati dopo le pene subite. La violenza, infatti, è contagiosa e i traumi da essa derivanti costituiscono un importante fattore di rischio di recidiva per i detenuti rilasciati. La maggior parte dei criminali incarcerati per crimini violenti, ha conosciuto e subito la violenza fin dalla più giovane età, talvolta anche dai propri genitori, proprio come forma di punizione. Lo psichiatra americano James Gilligan ha riportato diversi casi in cui la violenza punitiva subita, quando erano ancora bambini, ad opera dei propri genitori, dai detenuti per crimini violenti che egli aveva in cura, non aveva fatto altro che educare quei bambini, divenuti poi criminali, all'uso della violenza. Egli ha riportato, infatti, diversi episodi di violenza subiti dai suoi pazienti in giovane età: un detenuto ha raccontato che la madre lo puniva gettandogli addosso dell'acqua bollente, ed egli ne conservava ancora le cicatrici su tutto il corpo, un altro ha riportato di essere stato chiuso in un frigorifero fino a che il suo cervello non risultò danneggiato dalla mancanza di ossigeno, e vi è finanche un detenuto che riportava di venir ripetutamente sparato a una gamba dalla madre se non si comportava come doveva (Gilligan 2000, pp. 747-751). La presenza di questi detenuti in carcere era dovuta a crimini violenti, ciò

---

<sup>11</sup> Va ricordato, però, che lo stesso presidente dell'associazione Antigone, Patrizio Gonnella, in occasione della costituzione di parte civile dell'associazione, ha sottolineato che la gravità dell'episodio occorso a Monza è emerso anche grazie alla collaborazione delle istituzioni penitenziarie.

mostra quanto la violenza fallisca, almeno se esercitata sui bambini in età di sviluppo, nel suo presunto ruolo educativo. Gilligan, poi, analizza la situazione e lo stato psichico dei pazienti che avevano subito violenze non solo in giovane età, ma nel contesto di detenzione. Nel suo lavoro di psichiatra, ha incontrato diversi pazienti traumatizzati da situazioni disumane di isolamento. In particolare, riporta la storia di un ragazzo incarcerato per, si badi bene, crimini che non avevano nulla a che fare con la violenza, ma che a causa del suo carattere ribelle subiva punizioni sempre e sempre più violente. Queste punizioni non gli impedivano di continuare a infrangere le regole, per cui passò la maggior parte della sua detenzione in isolamento: una volta rilasciato uccise la prima persona incontrata, uno studente universitario che gli aveva semplicemente offerto un passaggio.

Dopo la loro permanenza in carcere gli individui vengono rigettati nella vita – spesso ritornando negli stessi quartieri svantaggiati e disorganizzati che prima della detenzione li avevano spinti alla vita deviante – non solo senza aver ricevuto alcuna preparazione per affrontare il loro contesto in maniera differente in modo da non ricadere negli stessi errori, ma con delle vite che non sono assolutamente come le avevano lasciate e che non torneranno probabilmente mai più come prima (Goffman 2001, trad. it.). L'insieme delle condizioni di stenti vissute in carcere, qui solo brevemente riassunte, fa sì che vengano costantemente rilasciati nella società individui traumatizzati, deresponsabilizzati, isolati e destinati a vedere che le condizioni che li avevano spinti alla criminalità – quali ad esempio le ristrettezze economiche, le malattie mentali o l'abuso di sostanze – sono solo peggiorate durante il periodo di detenzione (Haney 2012). Il sistema carcerario fallisce nel suo scopo rieducativo forse più di quanto fallisca in ogni altro caso.

### **3.5 La giustizia oltre la vendetta**

Nell'analisi del sistema carcerario in riferimento ai suoi obiettivi di deterrenza, incapacitazione e rieducazione, si è posto l'accento sulla sua parziale inefficacia in tali ambiti, di fronte alla messa alla prova empirica. Nonostante ciò, si è visto anche che in alcuni casi la deterrenza e l'incapacitazione possono essere obiettivi utili della privazione della libertà, intesa come pena per i crimini. In realtà, non possiamo sapere quanto le conseguenze sulla criminalità di una riforma del sistema carcerario che arrivasse all'abolizione delle carceri, potrebbero essere deleterie in termini di deterrenza e incapacitazione, proprio perché non possiamo sapere quante persone si astengano dal crimine a causa della minaccia della detenzione, e quante, se non private della loro libertà in istituti penitenziari, avrebbero commesso crimini efferati, danneggiando in questo mondo sia gli individui che ne sarebbero stati vittime, sia la comunità.

Quello che sappiamo, però, è che le carceri sono sistemi di politica anticrimine estremamente costosi, i cui costi, non solo economici ma anche umani e sociali, con l'aumento della detenzione, potrebbero arrivare ad essere insostenibili. Anche senza arrivare all'abolizionismo, una riforma carceraria potrebbe consistere semplicemente nella riduzione dell'uso del sistema carcerario, attraverso la creazione di un sistema di sanzioni intermedie che facciano sì che le prigioni vengano utilizzate solamente in caso di estrema necessità (Johnson 2002, pp. 346-379). Per quanto riguarda la riabilitazione, è stata qui definita come uno dei più grandi fallimenti del sistema carcerario, ma la verità è che le carceri non sono mai stati ambienti concepiti e progettati allo scopo di garantirla. Foucault afferma che lo scacco del sistema carcerario era già stato a gran voce denunciato attorno alla metà dell'Ottocento, e che nel corso dei secoli a venire si sono mosse e rimosse le stesse critiche, provati e riprovati gli stessi tentativi di riforma, eppure il sistema carcerario ha continuato a fallire nei suoi presunti scopi, e al tempo stesso non è mai stato sostituito. Per questo motivo, il francese mette in dubbio che i veri obiettivi del sistema penitenziario, basato sulla detenzione, siano quelli manifesti: se il fallimento del sistema carcerario continua ad essere denunciato e al tempo stesso accettato, è necessario che abbia una sua funzione. Il sistema penale, egli afferma, non ha semplicemente lo scopo di reprimere gli illegalismi, vuole differenziarli e selezionarli. La legge è solo in linea di principio rivolta a tutti, ma in realtà è chiaro che si concentri particolarmente contro il rango più sfortunato della società: in questo senso il sistema penale ha lo scopo di selezionare gli illegalismi, e decidere quali identificare come criminosi e sopprimere tramite il carcere, e quali sia utile tollerare, sopportare, e lasciare nell'ombra (Foucault 1976, trad. it. pp. 303-305). Ma cosa succederebbe, invece, se lo scopo del sistema penale, e dunque anche delle carceri, quando esse risultino ancora indispensabili, fosse davvero e prima di tutto la rieducazione? Se le prigioni fossero pensate e progettate per questo scopo e non semplicemente come strumento di vendetta o controllo sociale?

In generale, quando si è parlato della civilizzazione del carcere, il primo tentativo di riformarlo è stato quello di limitare la sofferenza, che dalla necessariamente detenzione deriva, alla sola privazione della libertà. Questo significa innanzitutto rendere gli ambienti carcerari quanto meno decenti e adeguati alla vita e in secondo luogo evitare che il carcere sia necessariamente un ambiente violento in cui l'unica scelta è tra essere predatori e essere prede (Johnson 2002, pp. 346-379).

Sull'ambiente carcerario si è effettivamente discusso a lungo, in maniera particolare rispetto a quello che dovrebbe essere l'ambiente idoneo per un riadattamento alla vita in comunità, effettuato durante il periodo di detenzione. Un principio che si ritiene fondamentale

in questo senso è il principio della normalità, che consiste nel rendere la vita all'interno del carcere il più simile possibile alla vita extramoenia, strutturando il carcere come una piccola società. In questo senso sarebbe utile offrire una certa soglia di libertà di movimento interno ai detenuti, permettendogli di scegliere come organizzare tempo e spazio nei confini di lavoro, scuola e ricreazione, scegliere in questo modo anche come esercitare la propria socialità ed avere un ruolo di primo piano nel processo della propria realizzazione: una pratica che contribuirebbe a ridurre radicalmente il problema, di cui si è precedentemente discusso, della deresponsabilizzazione come tipica conseguenza della permanenza nelle istituzioni totali. In questo senso, si può pensare anche di dare un ruolo ai detenuti nella gestione e organizzazione della vita in carcere, ad esempio attraverso l'istituzione di un consiglio di detenuti su base elettorale, che servirebbe non solo ad esprimere le proprie esigenze, ma anche ad avvicinare i detenuti ai principi della democrazia. Inoltre, sarebbe utile evitare di depersonalizzare gli spazi, e dare invece la possibilità ai detenuti di avere un controllo sull'ambiente in cui risiedono, potendolo personalizzare, rendendo gli arredi umani e accoglienti, e dando la possibilità ai detenuti di conservare alcune delle loro proprietà, evitando ad esempio la sostituzione dei propri vestiti con le uniformi<sup>12</sup>. E non si tratta semplicemente di utopie mentalmente costruite, ma di pratiche che, quando applicate, hanno riportato elevati gradi di successo. Per esempio, negli istituti norvegesi il principio di normalità è generalmente rispettato, i detenuti non perdono il diritto al voto e allo studio e gli ambienti carcerari sono progettati in modo da offrire una vita simile a quella libera. Un eccellente esempio è il carcere di Halden in Norvegia, dove centri di lavoro, attività e alloggi sono distribuiti su tutto il territorio carcerario, in modo da garantire mobilità autonoma interna ai detenuti (Caruso e Pereboom 2021). In Danimarca, invece, nel carcere di Bastøy sono stati applicati una serie di principi di responsabilizzazione, tra cui quello della normalità, che hanno avuto risultati significativi nel ridurre la recidiva dei rilasciati (Nilsen e Bagreeva 2021, pp. 377-387). Il progetto norvegese è stato anche ripreso dal *VERA Institute of Justice*, un'organizzazione no-profit statunitense per la giustizia penale, che, in collaborazione con un gruppo di architetti del *MASS Design Group*, ha iniziato un progetto nel tentativo di ripensare le future strutture correzionali in modo che la riabilitazione, inclusione e comunicazione possano essere trasmesse in prima battuta dal *design* ambientale (Coppola 2021, pp. 192-193).

---

<sup>12</sup> Per quanto riguarda le informazioni intorno ad una nuova progettazione degli ambienti carcerari si è fatto riferimento principalmente ai saggi di Coppola (2021, pp. 192-193), di Caruso e Pereboom (2021, pp. 362-363), e di Nilsen e Bagreeva (2021, pp. 377-387), e al lavoro di Johnson (2002, pp. 348-353), oltre che alle relative bibliografie.

Non bisogna trascurare, però, che anche l'ambiente carcerario più accogliente può essere fonte di stress e generare in questo modo violenza; quindi, è importante che, contemporaneamente alla riorganizzazione e ristrutturazione degli ambienti, si attivino programmi che abbiano lo scopo di mostrare ai detenuti diverse strategie di *coping* sano alla vita in carcere, utili poi anche nel delicatissimo momento del reinserimento in società. I programmi di rieducazione più studiati e applicati sono quelli basati su strategie di psicologia cognitivo-comportamentale, come ad esempio il modello *RNR* (Andrews e Bonta 2003); oltre che quelli fondati sulla responsabilizzazione e sul rapporto con la vittima e la comunità, nati in seno alla giustizia riparativa. Il *Risk, Need, Responsivity Model* è un modello di trattamento strutturato su tre punti: *i*) il rischio, ovvero il principio secondo cui l'intensità del trattamento, affinché questo sia efficace, deve essere regolata in base all'intensità del rischio di recidiva; *ii*) il bisogno, ovvero l'individuazione di bisogni criminogeni che derivano da specifici fattori di rischio riscontrati in ogni individuo, e, dunque, l'adattamento del trattamento ai bisogni del detenuto in cura; *iii*) infine, il principio di rispondenza o responsività, che utilizza una serie di strategie basate su teorie cognitivo-comportamentali per il trattamento del detenuto, quali ad esempio, il rinforzo positivo, lo sforzo nella costruzione di relazioni interpersonali di qualità, l'acquisizione di competenze e capacità di *problem solving* e di gestione delle problematiche che rappresentano un rischio di recidiva. Questi programmi, se applicati correttamente, presentano un relativo *rating* di successo, soprattutto nei confronti di individui ad alto rischio di recidiva, arrivando, secondo i dati raccolti attraverso diverse metanalisi, ad una riduzione della recidiva del 25%, per quanto riguarda i detenuti ad alto rischio che hanno preso parte a programmi terapeutici del genere<sup>13</sup>. Variazioni e modernizzazioni di tale modello sono state applicate con successo in diversi programmi di riabilitazione. In Australia e in Nuova Zelanda, ad esempio, la riabilitazione attraverso tali programmi durante il periodo di detenzione è garantita nella maggior parte delle giurisdizioni, tanto che è stato implementato un modello che, partendo dalle basi dell'*RNR*, tenga in particolare considerazione i bisogni e le aspirazioni future dei detenuti, accompagnandoli nella realizzazione di tali progetti. Il *Good Lives Model* non si limita, infatti, a cercare di combattere i fattori di rischio, ma intende offrire la possibilità ai detenuti di aspirare alla vita a cui tutti aspirano, tenendo conto che il desiderio di una vita migliore li rende simili al resto della comunità (Ward *et al.* 2006).

---

<sup>13</sup> Per brevità, si è preferito tralasciare in questa tesi un'ampia descrizione del funzionamento di modelli di rieducazione, come l'*RNR*, in quanto più utile allo scopo semplicemente farne notare l'esistenza e la possibilità di successo. Per informazioni più dettagliate si faccia almeno riferimento ad Andrews e Bonta (2003), Latessa *et al.* (2015) e Johnson (2002).

Va tenuto presente anche il progetto *The Resolve to Stop the Violence*, che organizza programmi intensivi con base nel sistema carcerario di San Francisco, e si concentra sugli autori di crimini violenti; programmi che possono occupare la vita del detenuto fino a 12 ore al giorno, 6 volte la settimana, e che riscontrano un notevole livello di successo. Questo modello non ha usato solamente le tecniche cognitivo-comportamentali del modello *RNR*, ma ha fatto propri alcuni principi della giustizia riparativa, promuovendo l'assunzione di responsabilità da parte del reo delle proprie azioni, e aumentando, tramite il contatto con la comunità e con le vittime, la consapevolezza del proprio comportamento e l'empatia (Gilligan e Lee 2005).

La giustizia riparativa, infatti, mette al centro dell'intervento sul crimine, inteso come conflitto, le parti coinvolte: il reo, ma principalmente la vittima, che sia un individuo o l'intera società. È, quindi, concentrata sul risarcimento e il recupero del trauma subito dalla vittima del crimine, ma non va interpretata come opposta alla rieducazione. Al contrario, nel risanare la giustizia violata dall'atto criminale, è anche promosso un contatto tra la vittima e l'autore di reato, che ha risultati guaritivi per entrambe le parti, rendendo finalmente pensabile e attuabile l'ipotesi che il reo possa essere non solo consapevole, ma anche rammaricato, dei danni causati. Al centro di questa pratica di giustizia vi sono gli obiettivi di risoluzione attiva da parte del reo, rispetto al danno causato, ma anche di dialogo, riconciliazione e finanche perdono (Tugnoli e Pavarini 2016). Tali pratiche non mancano di dati empirici che ne dimostrano il successo; in particolare, nel caso del progetto *The Resolve to Stop the Violence*, i detenuti che hanno partecipato al programma hanno registrato tassi di recidiva per reati violenti più bassi rispetto al gruppo di controllo (-46,3%) solo dopo otto settimane, e più si estendeva la durata della partecipazione al programma, più si riduceva il tasso di riarresti, fino a diminuire del 82,6% per coloro che vi avevano partecipato per sedici settimane (Gilligan e Lee 2005).

I programmi di riabilitazione andrebbero poi, per una vera riforma del sistema carcerario, accompagnati ad elementi fondamentali come la riduzione della violenza intramoenia, il sostegno agli ex-detenuti, anche nei periodi immediatamente successivi al rilascio in cui il rischio di recidiva è più elevato, e la preparazione dello *staff* carcerario, e in particolare della polizia penitenziaria, che rimane il personale più frequentemente e direttamente a contatto con i detenuti e che, se si limitassero le distinzioni e gli abusi di potere, potrebbe costituire un ottimo elemento di indagine intorno ai bisogni precisi della singola istituzione (Johnson 2002, Nilsen e Bagreeva 2021).

Ovviamente, non si tratta in questa tesi di discutere o dimostrare come riformare il sistema carcerario, ma semplicemente si è voluto portare esempi che lascino intravedere almeno la possibilità di attuare una riforma. Se si riducesse l'incarcerazione e si evitassero pene

estreme, che, come si è visto, non hanno alcun effetto sulla deterrenza, in favore di pene sicure e di un maggior controllo, si risolverebbe, o almeno attenuerebbe, il problema del sovraffollamento: in questo modo, deterrenza e incapacitazione potrebbero essere scopi in parte raggiunti dal sistema carcerario e, se questo venisse utilizzato in modo responsabile, i costi non ne supererebbero necessariamente i benefici. Per quanto riguarda la rieducazione, se venisse posta, accanto alla prevenzione, come obiettivo primario del sistema penale, potrebbe effettivamente avere successo, anche quando, nei casi estremi, fosse necessario l'uso della detenzione. Alcuni studi dimostrano, infatti, che per quanto la carcerazione di per sé aumenti la recidiva fino al 7%, in quelle città e in quegli stati in cui vengono offerti i trattamenti e i servizi necessari, può anche ridurla del 15%, e se viene offerta una formazione sulle competenze cognitive, la riduzione può arrivare al 29% (Gilligan e Lee 2005).

Ora lasciamo di nuovo da parte la questione empirica e torniamo al dibattito morale: ammettiamo, dunque, che il sistema penale riesca, se riformato, a raggiungere gli scopi che, secondo il consequenzialismo, lo giustificano. Sarebbe in questo modo giustificata la punizione?

### **3.6 Proteggere o punire?**

Gli oppositori del consequenzialismo, e specialmente di quello di matrice utilitaristica, si oppongono a tale teoria della pena in ragione del fatto che, se si esclude il merito dalla giustificazione della punizione, non vi è nessuna garanzia di proporzionalità della pena, e nessun principio di protezione per l'innocente. Infatti, se fosse utile, ad esempio, ad un giudice, condannare un individuo, che sa essere innocente, per dare la percezione che la giustizia non abbia fallito e dunque mantenere saldo il potere della deterrenza, nessun limite verrebbe posto dal consequenzialismo, e il suddetto giudice potrebbe in tutta coscienza condannarlo (Pojman 1999). Questo è il motivo per cui, alcuni autori, tra cui Hart, hanno proposto teorie miste che conserverebbero, allo stesso tempo, la riduzione del crimine, come obiettivo principale della pena, e il retributivismo negativo come limite di quest'ultima<sup>14</sup>. Accettare una teoria mista, però, significa affermare che il consequenzialismo, di per sé, non fornisce una giustificazione sufficiente alla punizione. D'altra parte, Cesare Beccaria, il grande conciliatore dell'umanità e dell'utilitarismo, offre già una giustificazione propriamente utilitaristica di questi due principi: l'uomo tende più di ogni altra cosa al proprio bene, dunque, non potrebbe mai accettare di rischiare in ogni istante di essere punito anche se innocente, non potrebbe mai accettare un

---

<sup>14</sup> A riguardo si veda, per esempio, Berman (2008).

sistema penale che non punisca solo i colpevoli. Inoltre, dal momento che lo stesso principio utilitaristico presuppone che si debba ottenere il massimo beneficio a costo delle minime sofferenze, le pene non potrebbero mai essere tiranniche e utili allo stesso tempo: ecco, perché, è necessario che siano proporzionate, in quanto in questo modo eserciteranno il loro potere di deterrenza e incapacitazione nei confronti dei crimini più gravi, ottimizzando al meglio il rapporto esistente tra i costi – ovvero la sofferenza imposta tramite la pena – e i benefici, vale a dire i danni evitati da questa (Beccaria 2021). Il problema di questa soluzione, almeno secondo alcuni, è che, basandosi su questioni di utilità, la proibizione delle pene eccessive e tiranniche e della violazione dei diritti umani nell’infliggere pene ad un innocente non sono incastonate in un solido principio morale, ma rischiano di essere sradicate nel momento stesso in cui esista qualcosa di più utile (Cavalla 2004, p. 163).

Un'altra questione morale legata alla punizione giustificata attraverso la riduzione del crimine, e in maniera particolare della deterrenza generale come giustificazione della detenzione, è il divieto morale, di natura kantiana, di trattare gli individui solo ed esclusivamente come mezzi del beneficio altrui. Se la pena detentiva fosse semplicemente un mezzo di deterrenza generale, questo vorrebbe dire che alcuni individui verrebbero puniti per evitare che altri compiano crimini. Il dilemma morale diventa ancora più evidente se si pensa alla convergenza nelle carceri di classi sociali più povere e di gruppi minoritari e discriminati: il benessere della maggioranza della popolazione, giustifica davvero le sofferenze di un piccolo gruppo di individui in partenza già marginalizzati? (Pereboom 2019).

Il cuore dei problemi derivanti dal tentativo di giustificare la punizione è che l'inflizione di sofferenza altrui non può essere moralmente giustificata con tanta facilità. Si può fare ricorso ad elementi come quelli della legittima difesa, certo, come fa, ad esempio, Pereboom con il suo modello di punizione come pubblica quarantena e garanzia di difesa sociale. Egli, infatti, afferma che i criminali vanno trattati come si trattano coloro che diventano infetti da un virus dannoso: isolati, finché rappresentano un pericolo, e curati quando è possibile, ma non giudicati in maniera morale come meritevoli o meno di sofferenze (Caruso e Pereboom 2021, pp. 360-362). Ma, a ben vedere, in questo modo non si sta giustificando la punizione, si sta giustificando al massimo, e solo in alcuni casi, l'incarcerazione. Nel primo capitolo di questa tesi, infatti, si è definita la punizione come «l'imposizione intenzionale di una sofferenza a una persona o a un gruppo di persone per un comportamento che viene rappresentato, realmente o falsamente, come immorale». (Caruso e Pereboom 2021, p. 355). Ma, se gli stessi Caruso e Pereboom negano che dalle azioni criminose possano derivare giudizi di responsabilità morale, allora la detenzione non viene da loro giustificata come strumento di punizione, ma, piuttosto, come

strumento di protezione. Il punto è che non è necessario giustificare la punizione per giustificare il sistema penale, se la punizione viene esclusa dagli scopi che ha il sistema penale. Se il sistema di giustizia imprigiona qualcuno, ma non a scopo punitivo, il sistema di giustizia cessa di punire e inizia a proteggere: proteggere la comunità attraverso l'incapacitazione e proteggere il reo attraverso la rieducazione. La punizione non è una risposta adeguata al crimine, come non lo è mai stata la violenza: la violenza, così come la criminalità che talvolta ne può susseguire, possono derivare principalmente, secondo non pochi e di non poca rilevanza studi psichiatrici, dall'umiliazione e dalla vergogna, mentre possono essere evitate dal senso di colpa. Ma la punizione, e si è visto in maniera empirica in questo capitolo, non fa altro che generare umiliazione e vergogna, anche perché ciò fa parte del suo presunto scopo deterrente. In più, la punizione riduce il senso di colpa, come è chiaro dall'opinione comune che i criminali tramite la punizione estinguano il loro debito e in un certo senso facciano ammenda dei loro peccati, e come è chiaro se si guarda anche ad altri tipi di punizione, come l'autopunizione religiosa, che ha esattamente lo scopo di alleviare il senso di peccato, e quindi di colpa (Gilligan 2000, 763-767). La punizione, dunque, altro non può fare che rispondere alla violenza con la violenza, in un infinito ciclo di violenza e umiliazione non tanto dissimile da quello che, come narrano le tragedie greche, derivava dalla legge del taglione.

Non trovare il modo per giustificare la punizione, non significa però, non trovare alcun modo per giustificare il sistema penale, inteso specialmente come sistema di prevenzione e risposta al crimine. La tutela della società e la correzione dell'agente di reato possono essere fini del tutto legittimi del sistema penale, anche in sé stessi, e quindi non quali strumenti di giustificazione della punizione, come li aveva immaginati il consequenzialismo. Al tempo stesso, in una situazione in cui lo scopo della giustizia penale non sia punitivo, sarebbe giusto imporre dei limiti alle sofferenze che possono essere accettate come effetti collaterali di questi scopi, ed è per questo che il retributivismo negativo, la proporzionalità della pena e la sua costituzionalità sono limiti fondamentali imposti su base morale a tali sofferenze; perché, se le pene fossero imposte senza un reato, la giustizia penale non avrebbe davvero lo scopo di tutela della società e di rieducazione. Infine, se fossero davvero questi gli scopi ultimi del sistema penale, la detenzione o qualsiasi altra imposizione collaterale di sofferenze, sarebbero gli strumenti più rozzi per garantirli: la prevenzione assumerebbe un ruolo fondamentale all'interno del sistema penale, e, in più, ogni crimine sarebbe come un fallimento dello Stato nel suo scopo di garantire la sicurezza sociale, e ogni atto di recidiva sarebbe un fallimento nel suo scopo di garantire la correzione dell'agente di reato (Noll 1989).

Allora, solo smettendo di giustificare la punizione come intrinsecamente connessa al sistema penale, e cercando piuttosto di inserire quest'ultimo in un più ampio sistema che non abbia più come scopo punire il crimine ma evitarlo, e, quando inevitabile, sanare e curare tutti coloro che ne subiscono le conseguenze, vittime così come rei, solo allora, ritengo, questo sistema potrebbe essere finalmente degno del titolo, che gli spetta, di garante di giustizia.

## **Capitolo IV**

### **Il caso Nisida: un segmento di ricerca empirica**

#### **4.1 L'isola che non c'è**

L'obiettivo rieducativo della pena, per quanto, come precedentemente osservato, risulti, se applicato senza una riforma del sistema carcerario, generalmente fallimentare (cfr. cap. III § 3) è previsto dal sistema penale italiano, sancito dall'articolo 27 della costituzione e regolamentato dall'Ordinamento penitenziario del 1975<sup>1</sup>. Almeno in linea teorica, quindi, progetti e tentativi di rieducazione dovrebbero essere contemplati in tutte le carceri italiane. Sono state però, nel precedente capitolo, già messe in evidenza le non poche difficoltà – derivanti in parte dalle esigenze di sicurezza e dalle conseguenze inevitabili della privazione della libertà, in parte dalle negligenze del sistema e dal disinteresse dello Stato, delle forze coinvolte e dell'opinione pubblica nei confronti di coloro che si macchiano di reato, che l'ideologia retributiva considera come meritevoli di dure punizioni – che fanno sì che le carceri italiane, come d'altra parte quelle di tutto il mondo, siano troppo spesso più delle scuole di delinquenza e devianza che dei luoghi di rieducazione. Nonostante ciò, abbiamo anche visto che non mancano situazioni, per così dire, virtuose, in cui la rieducazione è stata possibile; nel riferirsi ad esse, appunto, si è voluto, dunque, implicare che l'obiettivo rieducativo, se posto alla base del sistema carcerario, invece che essere considerato una mera aggiunta a posteriori ad un sistema ideato per punire e contenere, non manca di speranze di successo, che possono essere documentate tramite lo studio empirico condotto sui risultati di una serie di progetti e programmi rieducativi di riforma del sistema carcerario. Per questo motivo, si è scelto di dedicare un capitolo di questa tesi all'osservazione diretta del progetto di rieducazione in opera all'interno di un Istituto Penitenziario italiano.

Oggetto dell'osservazione è stato l'Istituto Penitenziario Minorile di Nisida, nel quale, grazie alla collaborazione attiva del Direttore, dottor Gianluca Guida, e di tutto il personale, ho avuto il privilegio di passare le ore mattutine assieme ai ragazzi detenuti, ore che per loro vengono impiegate in attività scolastiche e laboratoriali. Il motivo della scelta di un IPM, nonostante l'oggetto della tesi sia il sistema penale nella sua interezza, è stato il voler osservare progetti rieducativi in un istituto in cui la rieducazione è, effettivamente, l'obiettivo primario della permanenza degli internati. La giustizia minorile, infatti, a causa proprio della giovane età

---

<sup>1</sup> D'altra parte, il principio rieducativo della pena, connesso all'articolo 27 della Costituzione, non è stato da subito recepito, ma ha richiesto una lunga fase gestazionale, caratterizzata da un faticoso e tormentato iter, nelle cui intenzioni iniziali prevalsero le istanze retributive e di prevenzione generale dell'istituto (cfr. M. D'Amico 2006, pp. 563-575).

di coloro che ne vengono coinvolti, privilegia l'obiettivo rieducativo della giustizia piuttosto che quello retributivo<sup>2</sup>. In quest'ottica gli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni (USSM) sono fortemente coinvolti in tutte le fasi del contatto del giovane con la giustizia penale, dal momento della denuncia fino alla conclusione del percorso giudiziario<sup>3</sup>, e, per garantire che il minore venga danneggiato il meno possibile dal suo passaggio nel sistema giudiziario, vengono rispettati una serie di principi nella gestione del crimine minorile. Il primo principio è quello di adeguatezza, che ribadisce il fine principalmente rieducativo della pena, sia nel momento del procedimento giudiziario, sia nel momento della sua attuazione; importantissimo è anche il principio di destigmatizzazione, che impedisce la pubblicità di ogni fase del processo e protegge la *privacy* dei minori imputati. Infine, va rispettato il principio della minima offensività, che riconosce alcuni dei rischi che l'individuo corre nel suo contatto con la giustizia penale – rischi come l'impatto che ha sull'individuo il carcere, di cui si è già discusso – e che cerca, per quanto è possibile, di limitarli. Per questo motivo, infatti, alla permanenza negli Istituti Penitenziari, per quanto riguarda la giustizia minorile, si prediligono forme alternative di detenzione o semilibertà, come la permanenza in Comunità, oppure misure alternative quali gli istituti della messa alla prova e dell'irrelevanza del fatto. Per quanto riguarda gli Istituti Penitenziari, poi, nei casi in cui la detenzione risulti necessaria, si predispone, almeno in linea teorica, che essi vengano strutturalmente concepiti attorno all'obiettivo della rieducazione, prioritario, come si è detto, per la giustizia minorile (Antonucci 2019). Un IPM si configura, dunque, come un ambiente ideale per osservare se e, in qual misura, la rieducazione, come scopo principale della giustizia penale, sia concepibile e praticabile, e come questo scopo venga percepito dai suoi operatori e dai ragazzi detenuti che dovrebbero usufruirne.

La scelta, invece, di visitare in particolare l'Istituto di Nisida oltre che dalla disponibilità a collaborare e dall'opportunità che mi è stata offerta dalla direzione, deriva in parte anche dalle mie origini napoletane, che mi hanno spinto a voler cercare di esplorare la realtà penitenziaria propria del luogo in cui sono nata. Mi hanno, poi, definitivamente convinta della scelta la lunga storia dell'Istituto e la sua particolare e ben nota attenzione al progetto rieducativo; caratteristiche, queste, che hanno visto l'istituto attivo, da tempo, in numerosi programmi

---

<sup>2</sup> Afferma la D'Amico: «In numerose sentenze la Corte (costituzionale, n.d.r) afferma che la tutela del minore costituisce un interesse autonomamente garantito dalla Costituzione (artt. 30 e 31) e che la giustizia minorile deve avere come sua finalità essenziale quella del recupero del minore con la rieducazione e il reinserimento sociale» (D'Amico 2006, p. 574).

<sup>3</sup> I dati relativi all'affido dei minori presso gli uffici preposti sono desunti dall'ultimo report curato dal Ministero della Giustizia; c.f.r. Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili - 15 gennaio 2023, URL: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_6&contentId=SST412697&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_6&contentId=SST412697&previousPage=mg_1_14).

dentro e fuori le mura, nel convincimento fermo di dover offrire delle opportunità diverse ai ragazzi che ne hanno bisogno.



*Veduta di Nisida dalla terra ferma*, Enzo Papa, Archivio privato, 2010.

Nisida, «il più dolce nome della topografia napoletana<sup>4</sup>», la più piccola delle isole partenopee, ha una lunga storia di progetti urbanistici, strettamente connessi alla particolare posizione che essa occupa nel golfo; progetti e rimaneggiamenti che nei fatti hanno «sacrificato l'isola alle esigenze della città, con la scelta nei programmi di governo, [fin dal XVII secolo] di ubicarvi importanti istituzioni come il lazzaretto da peste, l'ergastolo borbonico e nell'ultimo secolo importanti funzioni militari» (Discepolo 2001, p. 121). L'isola si configurò nell'Ottocento come Bagno Penale, per la custodia di ergastolani, che vide, sotto i Borbone, a cui si devono i maggiori interventi di rimaneggiamenti delle strutture preesistenti, la presenza contemporanea di prigionieri politici. Anche dopo la fondazione del regno d'Italia, l'edificio – che nel frattempo andava consolidando la sua fama di carcere modello<sup>5</sup>, non solo per le condizioni di vita dei detenuti, ma anche per le svariate attività lavorative svolte, da quelle artigianali, fino all'agricoltura rese possibili dalla natura del luogo – non perse la sua funzione

---

<sup>4</sup> La definizione si deve ad Amedeo Maiuri, che intervenendo nella querelle sull'origine del nome dell'isola, l'isola senza nome, – secondo lo studioso Vincenzo Pascale Nisida deriverebbe infatti dall'appellativo isoletta (Nesis) con cui era conosciuta tra gli antichi greci e romani - si riferisce ad un'origine partenopea del nome, legata al «vezzo, tutto partenopeo, per i diminutivi in vernacolo» (Cardone 1992, p. 14). Come il Cardone stesso conclude: «Certa è solo la molteplicità di nomi che ebbe quest'isolotto. (...) ma dopo la costruzione (1626) di un lazzaretto verrà quasi sempre chiamato Scoglio del Lazzaretto o semplicemente Lazzaretto, o anche, più raramente Purgatorio.» (Cardone 1992, p. 14).

<sup>5</sup> Fu sotto la direzione di Gaetano Tucci negli anni Venti del Novecento, per quanto il numero di detenuti fu ridotto considerevolmente, che si incrementarono le attività artigianali, e manifatturiere, che videro la partecipazione del Penitenziario a svariate mostre internazionali (Cardone 1992, p. 47-48).

di penitenziario. Nel 1933 il penitenziario fu trasformato in Riformatorio Giudiziario, e l'isola non perderà mai più la sua destinazione d'uso. Il carcere diverrà prima una «Casa di Rieducazione per Minorenni», era il 1948, poi nel 1971 «Istituto di Rieducazione Maschile per osservazione e trattamento» (Cardone 1992, p. 50).

L'istituto carcerario per minori, «collocato in parte nei vecchi edifici dell'amministrazione dell'ergastolo, in parte in fabbricati di epoca fascista ed in edifici costruiti negli anni 50» (Discepolo 2001, p. 135), parzialmente orientati verso lo splendido Porto Paone, ospita in media una cinquantina di ragazzi dai 14 ai 25 anni circa, che hanno compiuto reati in giovane età, con lo scopo di rieducarli e reinserirli in società. L'utenza varia nel tempo e costanti devono essere gli sforzi della direzione e dello staff per adattarsi a quest'ultima: la maggioranza dei ragazzi, ad esempio, è sempre stata di origine campana, ma il numero di stranieri aumenta con l'aumentare della significanza del fenomeno dell'immigrazione, così come è aumentata anche la presenza di ragazzi provenienti da IPM del nord Italia, circostanza, questa, che ha portato, e per la prima volta, Nisida a dover rinunciare alla propria sezione femminile: un'assenza lamentata da molti membri dello staff, in quanto ha modificato gli equilibri interni tra i ragazzi.

Gli spazi in cui vivono i ragazzi sono, poi, differenti a seconda della fase del percorso trattamentale in cui i giovani detenuti si trovano: vi è un reparto per i nuovi giunti; un secondo reparto, dove risiedono la maggior parte dei detenuti; un terzo reparto, che prevede maggior libertà, in ragione dell'avanzamento nel percorso di rieducazione; infine, una palazzina separata ospita i ragazzi che possono lavorare all'esterno grazie all'articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario (Antigone 2019). Vi sono poi spazi dedicati alle attività laboratoriali, rieducative e sportive e una palazzina destinata alla scuola, che non presenta sbarre alle finestre, e ha l'aspetto di un vero e proprio edificio scolastico, in cui ogni professore ha la sua aula, vi sono bagni – in cui, proprio come succede fuori, i ragazzi passano le loro piccole pause – e cartelloni alle pareti, che espongono il lavoro e i progetti che quotidianamente i docenti svolgono assieme ai ragazzi: è in questa piccola, ma accogliente, scuola che ho trascorso la maggior parte delle mie ore di osservazione.

#### **4.2 Percorsi di rieducazione a Nisida: osservazione sul campo**

La prima parte del mio studio a Nisida è consistita in un'osservazione quanto più possibile silente, per non interferire con il lavoro dello staff – per quanto sia difficile che una nuova figura, che arriva dall'esterno, non si faccia notare tra i banchi di scuola – grazie alla

quale ho potuto sperimentare di prima mano l'andamento delle attività scolastiche e laboratoriali.

Quando sono arrivata a Nisida il mio primo giorno, con tutto il nervosismo che può presentare una giovane studiosa di fronte ad un'esperienza alla quale è impossibile prepararsi davvero, ho imparato ben presto che esiste un concetto che regna sovrano all'interno dell'Istituto: l'accoglienza. Accoglienza che, come tipico della nostra cultura partenopea, ruota, per i nuovi arrivati, attorno a strette di mano e caffè. In tutte le mattine in cui varcavo la soglia della palazzina scolastica, non ho mai incontrato un ragazzo che non fosse pronto a darmi il buon giorno e stringermi la mano, e non c'è stato un giorno in cui non mi sia stato offerto un caffè dai membri dello staff: che fosse nelle cucine, dai docenti nella sala professori, o anche dagli addetti alle pulizie nella sala d'attesa della palazzina amministrativa, tutti coloro che lavorano o risiedono a Nisida conoscono il significato di accoglienza. L'accoglienza, in realtà, è fondamentale per i ragazzi che entrano in carcere, soprattutto per coloro che sono al loro primo arresto: entrare in un clima violento, può influenzare tutte le esperienze future dei detenuti nelle carceri, e le prime esperienze sono fondamentali. È necessario che il detenuto abbia contezza del luogo in cui sta entrando, non sentendosi invincibile, però neanche completamente demoralizzato. I nuovi arrivati, se accolti con umanità, possono essere messi davanti non solo alle difficoltà che dovranno affrontare, ma anche alle opportunità che la permanenza in un istituto penale può offrirgli (Johnson 2002). E le opportunità trattamentali offerte a Nisida non mancano, prime tra le quali quelle legate alle attività laboratoriali, che sono parte integrante e fondamentale del processo d'istruzione praticato a Nisida, dove, più che in qualsiasi altra scuola, non basta insegnare a leggere, scrivere e fare di conto, ma è fondamentale che ai ragazzi si offra una guida per come condurre la propria vita. Innanzitutto, infatti, come si è notato nel capitolo precedente, uno degli elementi fondamentali al reinserimento in società degli ex-detenuti è l'avviamento al lavoro, il cui conseguimento rappresenta una delle principali difficoltà per i rilasciati, non solo a causa dello stigma al quale vengono sottoposti, ma anche perché non tutti gli istituti penali forniscono una preparazione adatta e certificata che permetta a coloro che escono di avere le competenze necessarie per trovare un lavoro. Inoltre, per riformare i detenuti è fondamentale attirare il loro interesse tramite l'offerta di una vita migliore, non solo durante il periodo di detenzione, ma anche quando saranno nella società libera: la maggioranza dei criminali, infatti, anche coloro che persistono nel crimine, non sono spinti da un voto entusiastico alla vita criminale, quanto da una rassegnazione e un senso di impotenza che li porta a vedere la vita deviante come l'unico futuro possibile (Johnson 2002).

L'importanza delle attività laboratoriali mi è stata fatta notare già dal mio primo giorno di osservazione e gli spazi adibiti ad alcuni di essi sono stati i primi che mi è stato offerto di visitare. Ho visitato, dunque, i laboratori di ceramica, giardinaggio, arte presepiale e pasticceria. Nei laboratori di ceramica e arte presepiale i ragazzi imparano attività di artigianato, hanno l'opportunità di creare i loro pezzi d'arte prima con l'accompagnamento dei docenti e poi da soli, ed è possibile acquistare i loro lavori sia a Nisida che in diversi punti vendita a Napoli. I ragazzi hanno la possibilità in questo modo non solo di mettere alla prova e sviluppare la loro creatività personale, elemento importantissimo nel contesto di un'istituzione totale che, come si è visto, rischia, a causa dello stretto regime di regole, di schiacciare la personalità e l'identità dei detenuti, ma anche di acquisire competenze lavorative e di venir pagati per il loro impegno. Sono arrivata a Nisida durante il periodo natalizio, così in pasticceria ho potuto assaggiare un pezzo dei buonissimi panettoni che i ragazzi imparano a preparare, anche questi destinati alla vendita; i ragazzi me ne hanno spiegato la preparazione e uno di loro mi ha raccontato della sua passione per la pasticceria, nata proprio all'interno dell'isola, grazie a questa attività. Nisida poi offre altre attività di preparazione al lavoro, tra cui voglio ricordare il corso di operatore edile, poiché molti ragazzi hanno riferito di considerarlo utile per il loro futuro, e, in particolare in quanto preparazione attestata, nella ricerca di un lavoro onesto, una volta rilasciati. Altri laboratori focalizzati sulla preparazione al lavoro sono quello di friggitoria e rosticceria, oltre che l'accademia della pizza.

Il lavoro, però, non è il solo punto focale del processo di riadattamento alla vita in società che i ragazzi affrontano a Nisida. Si è parlato, per esempio, nel precedente capitolo, dell'importanza di attività fondate sui concetti di giustizia riparativa, per la riduzione del tasso di recidiva criminale. Esistono quindi a Nisida programmi incentrati sulla responsabilizzazione e il riconoscimento dell'altro, elementi centrali di qualsiasi tipo di processo di rieducazione che va immaginato per i detenuti (Reggio e Rapanà 2017, pp. 29-34). Per l'educazione dei detenuti – ma in realtà si tratta di progetti pedagogici che utilizzati anche nelle scuole all'esterno avrebbero un impatto significativamente positivo, tra gli altri, anche sulla prevenzione – è fondamentale, infatti, anche l'educazione ai sentimenti e, in tal senso, programmi come quelli incentrati sulla giustizia riparativa, offrono la possibilità di sviluppare empatia e autoconsapevolezza. Infatti, alcuni studi dimostrano, ad esempio, che i bambini a cui vengono mostrate le conseguenze negative delle loro azioni sulle altre persone, piuttosto che soffermarsi sul vuoto comando «non si fa», mostrano, anche durante tutta la crescita, più alti livelli di empatia e minor propensione a ripetere i gesti dannosi (Goleman 2022, trad. it. pp. 181-198). A Nisida, dunque, attraverso programmi come *Think, feel and act*, fondato, appunto, sugli

obiettivi della giustizia riparativa, da anni si favoriscono, per esempio, incontri tra i detenuti e i parenti delle loro vittime, e progetti di mediazione tra autori e vittime di reati, che forniscono importanti esperienze curative, sia per le vittime dei crimini, sia per coloro che li hanno commessi. Il percorso di educazione alle emozioni è anche un percorso di presa di coscienza di queste ultime e di sé stessi; la consapevolezza delle proprie emozioni, alla base dell'intelligenza emotiva, è una caratteristica fondamentale nel momento in cui è necessario imparare a gestirle, e rende inoltre più facile immedesimarsi con quelle degli altri. La consapevolezza di sé fornisce, poi, un forte alleato nel fronteggiare il processo definito come sequestro neurale, in cui le emozioni forti che proviamo prendono il controllo del nostro corpo, impedendoci di razionalizzare le nostre azioni: dal momento che le emozioni costituiscono la spinta principale all'azione, essere consapevoli di queste è un'abilità liberatoria che può costituire la differenza tra essere colpiti da una collera incontrollabile e analizzare razionalmente la propria reazione di collera per poterla, dunque, frenare (Goleman 2022, trad. it. pp. 98-99).

Oltre al lavoro terapeutico sui ragazzi, che per questo motivo sono infatti seguiti a Nisida da educatori e psicologi, è fondamentale che si presti attenzione ai legami che i reclusi conservano con il mondo libero. Si è notato, infatti, nel precedente capitolo, quanto, il supporto familiare e l'avere figure di riferimento all'esterno sia fondamentale per i rilasciati al fine di evitare di ricadere nella vita deviante. È, importante, però, notare che il rapporto diretto con il proprio contesto d'appartenenza e, soprattutto nel momento del rientro, l'essere abbandonati alle sole cure di quest'ultimo, può costituire un'arma a doppio taglio. LeBel e Maruna riportano, come esempio di questa particolare situazione di rischio, la testimonianza di un detenuto, raccolta durante uno studio:

I was dropped back into the same environment I came out of. Bottom line, most of us are. If you go back to the same environment, eventually you are going to get pulled back into that same lifestyle. It doesn't matter how strong you say you are (in LeBel e Maruna 2018, p. 663).

Gli autori notano, dunque, che la maggior parte dei detenuti rilasciati ritornano in quartieri disagiati e con alti tassi di criminalità, e ricominciano a frequentare gli ambienti e a porre in atto le abitudini che li avevano spinti ad una vita deviante prima dell'arresto. Ignorare il contesto dal quale i detenuti provengono significa destinarli al fallimento: in quest'ottica è importante sia la prevenzione nei quartieri a rischio, sia l'accompagnamento degli ex-detenuti nella loro vita libera, sia la presa d'atto, quando si stabilisce un programma trattamentale, dello specifico contesto di appartenenza del detenuto. Il contesto che si trova a fronteggiare maggiormente Nisida, con la sua utenza a prevalenza campana, è spesso legato alla criminalità organizzata: nelle situazioni di crisi economica, ma anche di situazioni familiari disorientanti,

con l'assenza di forti modelli di riferimento, le mafie offrono ai giovani non solo una possibilità di sopravvivenza, ma anche un'identità e un ruolo sociale che diventa, in mancanza di altro, fortemente appetibile. Anche quando l'utenza non è strettamente legata alla criminalità organizzata, la maggioranza dei giovani proviene in ogni caso da contesti di povertà, di deprivazione affettiva e abbandono, o addirittura di maltrattamento e abusi. Il legame con la famiglia è però al tempo stesso fondamentale e irrinunciabile per molti ragazzi reclusi, esattamente come per molti giovani all'esterno, se non anche di più, e dai colloqui informali che ho tenuto con i detenuti nel corso della mia osservazione, risulta come familiarità e relazioni amorose siano il principale punto di riferimento etico e valoriale per questi ragazzi. Uno studio condotto su 48 minori coinvolti nel sistema penale, realizzato nei territori di Napoli, Roma e Torino, attraverso i Centri diurni polifunzionali degli enti salesiani, ha dimostrato che le maggiori esigenze dei giovani devianti, per quanto riguarda un rapporto positivo con il proprio nucleo familiare, fanno riferimento alle sfere, come può essere prevedibile in qualsiasi adolescente, della comprensione, della vicinanza e all'affetto dei familiari (Volpini e Pistritto 2011, p.37). Queste esigenze sono tenute in considerazione a Nisida, dove si cerca di non spezzare i legami familiari dei ragazzi detenuti, ma al tempo stesso di favorire il costituirsi di relazioni con la famiglia che siano sane e equilibrate in modo da essere funzionali nel loro fattore protettivo, piuttosto che costituire un ulteriore fattore di rischio.

Un altro fattore di rischio per il crimine è l'abuso di sostanze, che tende a diventare dipendenza specialmente in presenza di altre condizioni psicopatologiche (Goleman 2022, trad. it. pp. 420-426). Per questo motivo, è importante che le persone che hanno problemi di dipendenza da sostanza psicotrope siano seguite con specifici percorsi e supportate psicologicamente. A Nisida esistono sia programmi preventivi per coloro che hanno iniziato a farne uso, ma non si percepiscono come dipendenti, fondati sulla presa di coscienza del problema, sia trattamenti, che prevedono attività di supporto per la gestione e il trattamento delle dipendenze, gestite dagli operatori trattamenti, in collaborazione con operatori dei Ser.T. In riferimento ai programmi di recupero dalle dipendenze, ci tengo a menzionare l'utilità in questo campo del progetto *Opening Doors*, ovvero porte che si aprono. Attraverso il programma, si cerca di affrontare il bisogno di felicità dei ragazzi e l'insieme di disagi e mancanze che li hanno spinti a colmarlo tramite le dipendenze, cercando un'alternativa a queste ultime in una dimensione spirituale, quanto materiale. Non sempre i ragazzi si dimostrano pronti ad ammettere di star ricevendo qualcosa dall'istituzione, in quanto spesso indirizzano verso qualsiasi forma di istituzione, e dunque anche quella penale, quella rabbia e mancanza di fiducia che conservano nei confronti dello Stato, dal quale si sentono contemporaneamente

abbandonati, nei disagi che precedevano il momento del reato, e notati solamente al momento della condanna e della privazione di libertà. Nonostante ciò, molti ragazzi hanno riferito l'utilità del programma *Opening Doors*, e persino il giovane più restio alle lodi, ha ammesso, seppur con un tono un po' sprezzante, «Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare», volendo sottolineare che non gli sarebbe stato possibile, pur volendo, negare l'aiuto ricevuto dal programma. Mi preme, però, indicare, anche, che mi è stato più volte riferito dai giovani ragazzi che, nonostante la validità dei programmi, non considerano un Istituto Penale il luogo più appropriato per affrontare una dipendenza, e che preferirebbero che il loro problema venisse riconosciuto al punto da poter essere trasferiti in un istituto dedicato.

Per completare questa breve panoramica delle attività svolte, vorrei, infine, almeno accennare alle svariate attività extracurricolari – ricreative, sportive o culturali – per quanto non siano state oggetto diretto della mia indagine. Come si è visto nel precedente capitolo (cfr. cap. III § 3), alcune caratteristiche a volte insite nella vita ristretta – tra cui la routinizzazione delle giornate, il tempo inattivo passato in cella e la separazione dal mondo esterno – possono avere effetti deleteri per la salute fisica e psicologica dei detenuti, oltre che disabituarli alla vita libera e incoraggiare la costituzione di un'identità criminale. Per questo motivo, sono fondamentali le attività extracurricolari per favorire lo sviluppo della creatività dei singoli ragazzi, la loro mobilità e il mantenimento di un filo di collegamento con l'esterno, al fine, quantomeno, di neutralizzare gli effetti criminogeni della reclusione. Inoltre, ogni momento in un'istituzione totale è formativo, che sia in positivo o in negativo; dunque, è fondamentale che la quotidianità dei ragazzi sia quanto più possibile riempita di esperienze che forniscano un modello educativo positivo (Torlone 2017, pp. 10-14). Per esempio, attività come quelle del cineforum o il progetto biblioteca, entrambe presenti a Nisida, che avvicinano i ragazzi al mondo del cinema e della letteratura, possono avere un profondo significato formativo, oltre che culturale: i romanzi infatti, così come le storie cinematografiche, sono esemplari dell'infinita complessità della vita umana, e forniscono la possibilità di trattare temi fondamentali nella vita di qualsiasi giovane – dall'amore, alle sofferenze private, dai problemi sociali o familiari, al senso di appartenenza ad una determinata cultura – in cui ragazzi possono riconoscere i propri sentimenti, empatizzare con quelli degli altri, e capire che nessun uomo, compresi loro, può essere ridotto solo ad una sua piccola parte, che sia essa una caratteristica positiva o la parte peggiore del suo passato (Morin 2000, trad. it. p. 49). Lo sport, invece, esercitato a Nisida negli appositi spazi, anche tramite competizioni brevi o uso di attrezzature specifiche, è fondamentale per educare i ragazzi al rispetto delle regole, del dialogo e del lavoro di squadra (Caravita e Valente 2017, p. 34). L'IPM conduce, poi, tra gli altri, laboratori di canto corale, teatrale e di

scrittura, in linea con quelli che sono gli obiettivi dichiarati nei programmi e nelle relazioni delle Direzioni degli istituti penali minorili italiani di:

avvicinare i ragazzi alla lettura, all'alfabetizzazione informatica, alle risorse culturali, anche locali, privilegiando l'uso di linguaggi espressivi diversi per affrontare temi ed emozioni vicine al vissuto dei ragazzi: dal teatro, alla scrittura creativa, alla musica, alla grafica e pittura, alle attività motorie, al cinema (Caravita e Valente 2017, p. 34).

#### **4.3 Le voci dei ragazzi: *circle time* e colloqui informali**

Le principali attività, da me osservate durante la permanenza a Nisida, sono state le lezioni curricolari, di cui si parlerà in maniera più approfondita in seguito, che ho seguito, inizialmente senza intervenire o disturbare in alcun modo l'abituale lavoro dei docenti. Successivamente, anche tramite la guida e la direzione della professoressa Maria Giulia Spadetta, docente di Italiano a Nisida, mi è stata data la possibilità di intervenire attivamente organizzando lavori di *circle time* e colloqui informali assieme ai ragazzi. Il *circle time* è un'attività che consiste, come è noto, nel disporre gli studenti assieme ai moderatori in un cerchio, con la regola di parlare a turno e ascoltare le risposte del compagno ad alcuni temi proposti dal moderatore. In questo modo, innanzitutto, ogni ragazzo ha la possibilità di far sentire la propria voce e non c'è nessun individuo che possa dominare sul gruppo; in secondo luogo vi è la possibilità di creare un clima di supporto, inclusione e uguaglianza, dato anche dalla posizione circolare, che fa sì che gli studenti possano riflettere e discutere apertamente, mantenendo il rispetto reciproco (Roffey 2006, pp. 1-10). Proprio per questo, per mia ricerca ho scelto di utilizzare le attività del *circle time* nell'intento di mettere i ragazzi a proprio agio e far sì che potessero esprimersi liberamente. Assieme alla professoressa Spadetta, ho selezionato dei temi principalmente conoscitivi, come ad esempio la descrizione di sé e dei propri rapporti con gli altri, dei propri pregi e difetti, difficoltà e necessità, in modo tale che questi temi lasciassero liberi i ragazzi di indirizzare il dialogo, allo scopo di orientare i colloqui informali alla comprensione delle loro esigenze e della loro percezione della propria vita, dentro e fuori Nisida. Nonostante sia stato difficile all'inizio delle attività mantenere l'attenzione dei ragazzi, più propensi a narrare di sé che ad ascoltare i compagni, attraverso la guida della professoressa, siamo riuscite a stimolare il dialogo civile anche attorno a temi delicati, e ad imparare molto, soprattutto lasciando i ragazzi liberi di essere ascoltati. Il professore Mario Tagliani, a fronte della sua trentennale esperienza come insegnante nel carcere minorile di Ferrante Aporti di Torino, afferma:

(...) mi chiedono spesso come si fa a stimolare ragazzi disinteressati e tenerli legati ai banchi di scuola; io ho imparato ad ascoltarli, a usare i loro interessi per far esprimere un vissuto che tanto

povero non è. (...) i miei ragazzi bisogna stopparli altrimenti avrebbero da raccontare montagne di «pensierini», se solo si dimostra loro la pazienza di starli ad ascoltare. È vero, raccontano un sacco di fandonie, inventano, costruiscono, aggiungono, ma tra quelle righe è facile scoprire tanta umanità ed è proprio lì che si vede la loro fatica, la povertà, e si scoprono vite violente, a volte noiose e senza speranza (Tagliani 2014, cap. VI).

A conclusione, dunque, di questa attività di *circle time* ho individuato i temi fondamentali emersi da questa fase dell'osservazione, che qui tratterò brevemente:

- Rapporto tra detenuti italiani e stranieri;
- Problema dell'impulsività e delle distorsioni cognitive;
- Rapporto con le istituzioni;
- Problema dell'affettività e della sessualità.

Va, innanzitutto, tenuto in conto che la presenza degli stranieri, soprattutto di coloro che sono arrivati in Italia da poco e non accompagnati, risulta in ogni caso complessa all'interno di qualsiasi IPM. Infatti, questo particolare tipo di utenza ha particolari esigenze, e subisce un trattamento diverso all'interno del sistema penale minorile. Uno sguardo ai dati: il 15 gennaio 2022 i minori stranieri rappresentavano ben il 44% del totale dei minori presenti negli IPM italiani (Centonze 2022). È chiaro che la presenza di stranieri negli IPM italiani è fortemente sproporzionata, sia rispetto alla loro presenza sul territorio nazionale, sia rispetto alla proporzione di stranieri che entrano in contatto con il sistema di giustizia minorile. Il motivo principale è che la giustizia, in questo caso, la giustizia nella pratica, fallisce nel suo principio di essere uguale per tutti: una serie di difficoltà fanno sì che la misura privativa di libertà sia uno degli strumenti più utilizzati per rispondere al crimine dei giovani stranieri, laddove i principi della giustizia minorile prediligerebbero, come si è visto, misure alternative. Il problema principale che determina questa situazione è che la maggior parte dei minori stranieri entra in Italia in condizioni di clandestinità e le figure genitoriali di supporto, anche quando si trovano anch'esse in Italia, cosa alquanto rara, non hanno la possibilità di instaurare un rapporto di fiducia con l'istituzione penitenziaria, per timore di essere oggetti a loro volta di controlli volti all'identificazione o all'espulsione (Crescini e Santoro 2017, pp. 41-44). Dunque, l'assenza di un domicilio verificabile, di una famiglia o di una rete di supporto stabile sul territorio, e delle risorse economiche, nei fatti, necessarie per essere seguiti legalmente in maniera appropriata, determina che sia più frequente l'utilizzo della pena detentiva per gli stranieri minori, rispetto ai loro coetanei italiani. Inoltre, gli stranieri in Italia provengono da zone disparate del mondo: la maggior parte di proviene, infatti, dai Balcani – Albania, Bosnia Erzegovina, Romania e Serbia – mentre si va facendo sempre più frequente la presenza di

stranieri provenienti dal Nord Africa – Marocco, Algeria, Tunisia ed Egitto (Centonze 2022). Soprattutto questi ultimi arrivano negli IPM con un vissuto molto particolare: «gente che aveva attraversato i mari alla ricerca di una condizione più umana, ma aveva trovato solo illusioni» (Tagliani 2014, cap. X). Bisogna tener conto delle condizioni dei ragazzi che raggiungono l'Italia, spesso senza famiglia con sé, ma con una famiglia nel loro paese d'origine; famiglia che, nella speranza di poter ottenere opportunità migliori, per farli partire, ha investito una somma elevata, che raramente riesce a restituire. Trovare un lavoro onesto è, però, nella condizione di clandestinità nella quale i ragazzi si trovano, pressoché impossibile. In più, per poter partire spesso si sono già affidati a circuiti di criminalità, ai quali restano legati con debiti difficili da sanare, ad esempio, con la retribuzione mensile di un operaio (Volpini e Pistrutto 2011, pp. 46-47). Dunque, questi ragazzi hanno esigenze molto diverse, avendo bisogni più adulti rispetto agli italiani: servono loro le possibilità di avere un lavoro, prima di tutto, e hanno un forte senso di responsabilità economica nei confronti delle loro famiglie, a cui, anche se distanti, o forse proprio per questo, sono molto legati (cfr. ad es. Crescini e Santoro 2017, Centonze 2022). Per quanto riguarda, poi, l'integrazione con i loro compagni detenuti, essa risulta difficile non solo a causa delle diverse esigenze e del diverso trattamento da parte della giustizia penale, ma anche a causa delle differenze culturali e soprattutto, linguistiche. I ragazzi nord africani appena arrivati non conoscono ovviamente l'italiano e, anche se a Nisida sono tra i più assidui e interessati studenti, in quanto più fortemente motivati dal desiderio di integrazione e di nuove opportunità, il processo di acquisizione di una lingua così diversa da quella madre può essere complicato e comporta un rischio di emarginazione. Inoltre, sia a causa della lontananza dalla famiglia, sia della differenza culturale, spesso hanno abitudini completamente diverse rispetto ai ragazzi italiani in generale, e nel caso specifico di Nisida specialmente rispetto ai ragazzi campani, che in molti casi possono contare, almeno in parte, sul supporto delle famiglie. Devono, poi, sopportare una serie di pregiudizi ed episodi di razzismo a cui sono sottoposti, sia, e prima di tutto, all'esterno del carcere e poi, dopo l'arresto, dai loro compagni detenuti. L'integrazione, infine, non è facilitata dalla forte mobilità di questi ragazzi stranieri che, essendo spesso accusati per reati meno gravi rispetto agli italiani – dal momento che, come si è visto, è raro per loro l'utilizzo di misure alternative – restano all'interno degli IPM per una quantità di tempo minore, fattore che in realtà, paradossalmente, non è per niente positivo, in quanto impedisce ai ragazzi di formare gruppi stabili o di completare più o meno regolarmente i programmi di istruzione e formazione (Antonelli 2017, pp. 35-40). A Nisida il problema dei rapporti tra italiani e stranieri viene aggravato anche dal fatto che l'utenza, che è sempre stata a forte prevalenza campana, non è abituata a queste nuove presenze,

che hanno modificato abitudini ed equilibri. Nonostante ciò, durante il *circle time* la mediazione e presenza della docente in classe ha fatto sì che i ragazzi si sforzassero di affrontare le diversità attraverso strumenti più civili, mostrandosi aperti al dialogo e alla comprensione del punto di vista l'uno dell'altro. I ragazzi campani, sotto la nostra guida, sono stati capaci di far presente le difficoltà che derivano dalle differenze di abitudini, senza cadere in episodi di razzismo o di generalizzazione, aiutando in questo modo la partecipazione al dialogo dei ragazzi stranieri. La difficoltà delle relazioni tra i ragazzi italiani e stranieri e della loro convivenza pacifica rimane, però, un nodo di criticità nell'IPM di Nisida, coerentemente con la problematicità del trattamento dei minori stranieri da parte della giustizia penale, ancora prima dell'arresto.

Attraverso la descrizione di sé, avvenuta durante i *circle time*, è emersa poi una problematica che spesso i ragazzi hanno attribuito a loro stessi: l'impulsività. Il tema dell'impulsività dell'azione è fortemente legato alla necessità, dentro e fuori dal carcere, di includere anche nell'istruzione un'educazione all'intelligenza emotiva. Ogni emozione, infatti, ha un potere di spinta all'azione che comincia direttamente dalla reazione ad essa del corpo. Collera e paura, ad esempio, sono emozioni che spingono all'azione impulsiva, in quanto energizzanti. Basti pensare che, quando si provano collera e paura, il sangue confluisce rispettivamente verso le mani e i muscoli scheletrici, e il flusso di ormoni rende pronti all'azione immediata. Imparare a controllare le emozioni, soprattutto come strumento di protezione nel caso di crimini violenti, sembra essenziale, dunque, per la prevenzione di atteggiamenti impulsivi. La collera è tra le emozioni più ostinate e difficili da controllare, ed è interessante notare che, in molti casi, ha un'origine prettamente sociale. Infatti, questa, è spesso legata alla paura – legame che, d'altra parte, spiega la simile reazione corporea che le due emozioni comportano; ma, nella maggioranza dei casi, il segnale di allarme non deriva da un pericolo oggettivo, quanto piuttosto dalla sensazione della minaccia simbolica alla propria autostima e dignità. I ragazzi particolarmente impulsivi possono presentare difficoltà scolastiche, sia a causa della maggiore difficoltà nel prestare attenzione, sia a causa della più alta propensione ad intraprendere attività trasgressive, cosa che può provocare il disinteresse da parte dei professori e la sensazione, errata, di non avere possibilità a scuola o di essere stupidi; inoltre, è più probabile che i ragazzi impulsivi vengano esclusi dal contesto dei pari. Ecco che la marginalizzazione iniziata nel contesto scolastico fa sì che si attivi la minaccia alla propria dignità e che si generi, dunque, la collera: si tratta di un circolo vizioso, più si sente di essere emarginati, più si diventa aggressivi; più si diventa aggressivi, più si viene emarginati. I ragazzi impulsivi diventano, quindi, più sensibili alle ingiustizie nei loro confronti e tendono a percepire ostilità anche quando questa non è presente; a queste sensazioni, poi, tendono a reagire tramite

la violenza. È in questo senso compito anche dei professori a scuola educare i ragazzi al controllo delle emozioni – educazione che andrebbe adottata, prima che dagli IPM, nelle scuole del mondo libero come valido strumento di prevenzione (Goleman 2022, trad. it.). La propensione a vedere negli altri atteggiamenti ostili e di emarginazione, e dunque anche la propensione a percepirsi come vittime della società, dei torti dei propri pari, dello Stato, del sistema scolastico – propensioni che, sottolineo, non sono assolutamente del tutto prive di fondamento, e troppo spesso hanno basi concrete – fanno sì che per questi ragazzi tutti i meccanismi di autogiustificazione e distorsione cognitiva, che in alcuni casi neutralizzano l’inibizione alla violenza<sup>6</sup>, possano risultare più facili. Per questo motivo, è fondamentale preparare i ragazzi all’auto-analisi, che potrà permettere loro di riconoscere le proprie responsabilità, e distinguerle dalle responsabilità, effettivamente presenti, del resto della società (Morin 2000, trad. it. pp. 51-52). In tal senso, per esempio, la redazione di Ristretti Orizzonti organizza importanti iniziative di confronto; ecco, a questo proposito alcune parole di un detenuto, raccolte nel corso delle attività:

Allora avevo della rabbia, avevo della rabbia verso queste istituzioni che mi portava ad una detenzione così piena di conflitti. Quando sono arrivato in questo carcere di Padova invece, con il progetto scuola/carcere, partendo dalle domande che mi hanno fatto i ragazzi, ho incominciato a mettere in discussione tutto quello ho fatto, a capire che forse delle responsabilità le avevo anch’io, ma questo perché è potuto succedere? Perché non ho fatto più una pena repressiva, ma ho fatto una pena riflessiva, cioè, mi stanno portando a capire che forse molte delle mie scelte di vita che ho fatto in passato non sono state veramente quelle giuste, e in più, ho capito che non volevo più provare tutto quell’odio che avevo, anche se ancora ne ho un poco, non ve lo nascondo, verso le istituzioni, perché sempre mi trovo in carcere (in Reggio e Rapanà 2017, p. 33).

La deresponsabilizzazione e il percepirsi come vittime della società sono, dunque, e prevedibilmente, spesso accompagnate da rabbia e sfiducia nei confronti dello Stato e di tutte le sue istituzioni, elemento come si è detto sopra, più volte emerso durante i colloqui informali con i ragazzi. Il rapporto difficile con le istituzioni può rendere molto arduo anche il lavoro di rieducazione come d’istruzione in carcere, dal momento che le istituzioni che stanno offrendo aiuto a questi ragazzi – quella scolastica, come quella statale e della giustizia penale – sono le stesse che, secondo la loro percezione, non hanno fatto altro che abbandonarli, ignorarli e marginalizzarli prima, e privarli della propria libertà, poi. «Ci sono alcuni ragazzi che riusciamo a persuadere dell’importanza dell’istruzione, ma il valore che loro danno all’istruzione è

---

<sup>6</sup> Si faccia riferimento, per esempio, alla teoria delle tecniche di neutralizzazione di Sykes e Matza (1957).

fortemente legato al rapporto che hanno con l'istituzione. Avendo una cattiva percezione di tutte le istituzioni, la hanno anche di quella scolastica. Lo Stato non è visto come amico, perché effettivamente in molti casi, in questi contesti, non lo è». Così mi ha riferito la professoressa Mara Davino, docente di tecnologia a Nisida. Va detto, infatti, che la rabbia e diffidenza nei confronti delle istituzioni non è quasi mai ingiustificata: la legge è uguale per tutti solamente sulla carta. Si tratta di un concetto fortemente trattato, quello che fa notare che in una società di classe, la legge, anche se in linea teorica uguale per tutti, non può che essere di classe. «La maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi» (Beccaria 2021, p. 108): era già il celebre filosofo dell'umanità delle pene a sottolineare la diseguaglianza sociale, allo scopo di affermare che prima che qualsiasi pena possa essere considerata giusta, lo Stato deve intervenire per fare tutto quello che è nelle sue facoltà per eliminare l'insieme di condizioni che favoriscono il proliferare del crimine. Cause della criminalità sono molto spesso la povertà, il basso status economico-sociale, la discriminazione sistemica, la malattia mentale o l'esposizione all'abuso e alla violenza; dunque, prima ancora di punire un reato, sarebbe necessario che lo Stato accettasse la sua parte di responsabilità e concentrasse i suoi sforzi nel porre rimedio a tali diseguaglianze sociali ed economiche: sarebbe, dunque, necessario includere le questioni di giustizia sociale tra gli interessi primari della giustizia penale (Caruso e Pereboom 2021, p. 360-362). Non si tratta, però, solamente di questo: d'altra parte, ovviamente, anche le persone appartenenti al vertice della società commettono atti punibili. Come si è visto però nel capitolo precedente, già Foucault aveva denunciato quanto la giustizia penale colpisse solo una classe emarginata di uomini: la società è, infatti, anche oggi, organizzata in modo tale che i delitti compiuti dal «vertice» della popolazione siano meno facilmente individuabili e punibili. In più, ovviamente, coloro che, seppure protetti da questa condizione, vengono in ogni caso individuati e catturati, hanno più possibilità di pagare una difesa valida (Mathiesen 1990, p.75-78). È difficile pretendere da un detenuto, non solo privato della sua libertà, ma che raramente è stato sostenuto dallo Stato nelle sue difficoltà, e che nella sua vita ha sperimentato umiliazione e marginalizzazione, che si prenda le proprie responsabilità nei confronti dello Stato, o nei confronti della società; è soprattutto difficile finché Stato e società si astengono dal riconoscere le proprie responsabilità nei suoi confronti.

Questo problema, per quanto riguarda ogni tipo di detenuto, si fa sentire in maniera più forte quando si tratta di minori, autori di reati molto spesso occasionali e che, in ogni caso, manifestano nella maggior parte dei casi una profonda situazione di disagio sociale e un bisogno di natura assistenziale e educativa. È infatti ampiamente documentato quanto i giovani, che

manifestano comportamenti antisociali, sono spesso cresciuti in situazioni economiche precarie, quartieri violenti, e hanno poi sperimentato esclusione scolastica e lavorativa. I giovani, poi, sono più propensi a reagire alle situazioni problematiche in famiglia e alle carenze dell'ambiente sociale con atti di ribellione e disdegno (Battistacci 1978).

Questi bambini sono nati storti. Qui lo Stato c'è soltanto quando deve sbatterli in galera, quando deve condannarli quando deve fare l'elenco delle azioni sbagliate, quando deve emettere la sentenza. Poi, per il resto, sono tutti assenti: magistrati, poliziotti, assistenti sociali, maestri, professori. Tutti assenti, assenti senza giustificazione. La legge non ammette ignoranza, eppure questi ragazzini sono tutti ignorati (Esposito La Rossa 2020, p. 109).

L'ultimo tema che mi preme sottolineare, in quanto emerso spesso dai colloqui con i ragazzi, è il tema dell'affettività. Si è già sottolineato più volte, in questo capitolo come in quello precedente, quanto il legame con l'esterno e specialmente con la famiglia sia uno degli elementi fondamentali nel processo di risocializzazione del detenuto. Ho notato, a sostegno di ciò, che i valori della famiglia, dell'amore, e finanche, anche se forse con più cautela, del legame amicale, forniscono il più importante orientamento etico per molti dei ragazzi detenuti. Questo dato non è sorprendente, se solo si tiene in considerazione che già nel 2007 l'indagine dello Iard sulla condizione giovanile aveva attestato che le nuove generazioni si avvalgono, per il loro indirizzo etico, di forti figure di riferimento importanti per loro, all'interno della famiglia o in un gruppo ristretto di pari, mentre sono più propensi a manifestare comportamenti antisociali e trasgressivi nei confronti di coetanei o adulti esterni al proprio gruppo (Volpini e Pistritto 2011, p. 129). Alcuni ragazzi a Nisida, per esempio, orientano il proprio futuro nei confronti delle partner e dei figli che li aspettano fuori dall'Istituto, e il contatto con la propria famiglia e il desiderio di rimanere accanto e fornire un supporto genitoriale alle proprie partner è molto spesso fonte di responsabilizzazione e di pianificazione di un futuro diverso – in questo senso mi è stata riferita da un ragazzo padre l'importanza del corso di educazione alla genitorialità tenuto a Nisida. Inoltre, il contatto con l'esterno è importante anche per non bloccare la crescita dei detenuti, soprattutto se minori o giovani adulti: un detenuto mi ha riferito che, anche se a volte il contesto carcerario fa crescere più velocemente, per altri versi il tempo si blocca una volta entrati; questo perché la vita di familiari, amici, magari anche fidanzate, va avanti senza che il detenuto possa davvero prenderne parte, portandolo, al momento dell'uscita a percepire di essere rimasto al giorno dell'arresto, mentre il suo ambiente si è evoluto. Per questi motivi è importantissimo mantenere il più possibile i legami con i familiari e con gli amici, ed effettivamente questa esigenza è riconosciuta, come si è visto precedentemente, non solo da studi sociologici e criminologici – che fanno del contatto con l'esterno, e principalmente dell'importanza del

supporto familiare, uno dei capisaldi del progetto di rieducazione e reinserimento in società – ma anche dalla legge. In Italia, per esempio, la svolta principale in questa direzione è stata determinata dall'articolo 27 e dall'Ordinamento penitenziario del '75, il quale richiama frequentemente l'importanza, nel processo trattamentale, del rapporto con il nucleo familiare, che va appunto protetto dagli innumerevoli danni che ad esso la detenzione può recare e contiene numerose disposizioni volte a mantenere i rapporti affettivi del detenuto, attraverso colloqui, visivi o telefonici, corrispondenza e altri strumenti (Minafra 2019, pp. 102-118). Nonostante ciò, la situazione di reclusione comporta una serie di ostacoli al mantenimento dei rapporti di affettività, di cui si è già parlato. In questo senso, sono emersi, sempre dai colloqui informali, due aspetti di cui i ragazzi a Nisida sentono particolarmente il peso: la lontananza geografica dalle famiglie e il problema della sessualità.

Innanzitutto, va detto che l'Ordinamento penitenziario, ancora una volta, risponde in linea teorica al problema della distanza geografica; prevede, infatti, il principio della territorialità: l'articolo 14 stabilisce, cioè, che un criterio fondamentale nella scelta dell'istituto in cui il detenuto trascorrerà il tempo della sua pena debba essere la vicinanza al luogo di residenza della sua famiglia. Il problema, però, al di là dell'ovvia difficoltà che nasce per gli stranieri spostatisi in Italia senza l'accompagnamento della famiglia, è che molto spesso anche per gli Italiani o per coloro che hanno la famiglia in Italia, questo principio non viene rispettato. A causa del crescente problema del sovraffollamento, infatti, prevale il criterio dei posti disponibili, che fa sì che i detenuti italiani, anche quelli molto giovani, vengano spostati in regioni dell'Italia molto distanti da quelle di residenza (Olivo 2019, 132-152). Questo problema è fortemente e comprensibilmente sentito dai ragazzi provenienti dal Nord Italia che al momento risiedono a Nisida, e ovviamente è una questione cui si può far fronte solo ed esclusivamente affrontando il problema del sovraffollamento, fatto che dimostra, ancora una volta, quanto il sistema carcerario, per essere davvero di utilità alla società necessiti di essere radicalmente ripensato.

Il mantenimento della sfera affettiva all'interno delle carceri è ovviamente ostacolato anche dalla mancanza di *privacy* derivante dal controllo visivo costante cui i detenuti sono sottoposti: risulta complicato, infatti, coltivare qualsiasi forma di rapporto intimo e personale in assenza di riservatezza (Olivo 2019, pp. 132-152). Anche se il problema non si limita assolutamente a ciò, chiaramente, l'assenza di tempo personale passato con i propri partner comporta anche necessariamente che i detenuti debbano rinunciare in tutto e per tutto alla propria libertà sessuale: per questo motivo essi sono spesso costretti ad esplorare il sesso in maniera completamente vincolata, attraverso pratiche di autoerotismo o omosessualità indotta.

Queste pratiche, ovviamente, non sono di per sé deleterie, ma lo diventano nel momento in cui sono determinate dall'incapacità di poter vivere liberamente la propria identità sessuale che, è inutile negarlo, costituisce una parte fondante dell'identità individuale e, in questo senso, vincolarla e obbligarla significa annichilire l'umanità dell'individuo e lederne la dignità. Va notato poi che la sfera sessuale non può essere del tutto schiacciata su quella affettiva: non si tratta semplicemente di consentire ai detenuti sposati o con un partner di mantenere la relazione in tutti i suoi aspetti, ma anche di un bisogno fisiologico, che, quando negato in maniera coatta e prolungata, comporta inevitabilmente problemi di ordine fisico, non meno che psicologico (Pugiotto 2019, pp. 15-45)<sup>7</sup>.

Ritengo che sia particolarmente significativo ai fini di questa tesi domandarsi se la privazione sessuale dei detenuti sia un nefasto, ma inevitabile, effetto collaterale della privazione della libertà, volto dunque al mantenimento della sicurezza sociale e della sicurezza all'interno delle carceri, oppure un'ulteriore sofferenza imposta ai detenuti in un'ottica di retribuzione. In questo senso, non vanno negate le difficoltà che potrebbero comportare, in un contesto come quello carcerario, gli incontri all'interno dell'Istituzioni dei detenuti con i propri affetti, al sicuro dal controllo visivo della polizia penitenziaria. Inoltre, se si parla di incontri pensati principalmente con l'unico scopo di permettere al detenuto di espletare le sue esigenze sessuali, questi potrebbero essere deleteri all'interno di una relazione affettiva che, ovviamente, comporta l'interazione tra sfere diverse e potrebbe essere danneggiata dall'isolamento di quella sessuale dalle altre. Nonostante ciò, però, si è già precedentemente fatto notare che la *privacy* è necessaria nei rapporti individuali, non solo quando si tratta della sfera sessuale. Ad esempio, nel Cantone Ticino, in Svizzera, gli ambienti, vere e proprie abitazioni separate, che servono ad ospitare i detenuti e i propri affetti in maniera privata, sono aperti non solo a coniugi e *partner*, ma anche ad altri familiari e amici e sono strutturati in modo da costituire un ambiente domestico adatto a coltivare tutte le sfere private di una relazione affettiva (Gadaleta et al 2013). Soluzioni del genere sono attuate in Albania, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera, e taluni Paesi dell'Europa dell'est – solo per rimanere in ambito continentale – da anni ormai, senza aver provocato particolari problemi alla pubblica sicurezza, o all'amministrazione del carcere. In Italia, però, il sesso non è mai nemmeno menzionato all'interno dell'Ordinamento penitenziario, risultando

---

<sup>7</sup> Non è il mio scopo in questo contesto sottolineare tutte le motivazioni per cui una libera sessualità vada considerata un diritto piuttosto che un privilegio, o condurre un'analisi approfondita di tutte le problematiche derivanti dalla privazione sessuale in carcere, ma in questo senso esiste un'ampia letteratura a cui si può far riferimento. Ho trovato di particolare utilità l'ampio repertorio bibliografico reperibile nella raccolta di saggi a cura di Amerio e Manca (Amerio e Manca 2019), cui si rinvia.

dunque in uno stato di anomia legale e proibizione di fatto, nonostante molte proposte del genere siano state fatte e costantemente respinte. Ciò dimostra, assieme alle più popolari obiezioni che sono state fatte, non senza un facile ricorso all'ironia spicciola, a soluzioni di questo genere – le stanze che potrebbero essere presupposte al coltivare sessualità e affettività sono state battezzate, ad esempio «celle a luci rosse» e l'amministrazione penitenziaria paragonata a «tenutari di bordello» – che si tratta di un problema di mentalità, piuttosto che di organizzazione. Si tratta, infatti, non solo della visione, velatamente sessuofobica, che la coltivazione della sessualità sia esclusivamente un piacere piuttosto che un diritto, ma anche, e ciò è in questo contesto particolarmente rilevante, della convinzione che la vita in carcere debba necessariamente essere peggiore di quella fuori, che gli autori di reato vadano puniti con la sofferenza, perché è quello che meritano, credenza fondata nell'idea di giustizia come retribuzione (Pugiotto 2019, pp. 15-45).

#### **4.4 L'istruzione in carcere**

Come si è anticipato, uno degli oggetti principali della mia ricerca a Nisida, è stata l'istruzione in carcere, e in maniera particolare il ruolo che questa può avere all'interno del processo di rieducazione e risocializzazione del detenuto, allo scopo di aprire una piccola finestra sui successi, ma anche sulle difficoltà, della giustizia rieducativa. Con questo obiettivo ho partecipato a lezioni di Italiano, Matematica, Tecnologia, Inglese, e Alfabetizzazione, principalmente durante il mese di gennaio 2023, e ho, in seguito, somministrato interviste semi-strutturate a 10 studenti, e sottoposto alcuni temi di indagine ai docenti, in interviste non-strutturate. La scelta di trattare il tema dell'istruzione deriva da un lato dalla vicinanza che quest'ultima presenta con il mio percorso di studi, e in secondo luogo, dalla rilevanza che esso riscontra non solo nel processo di rieducazione e di reinserimento del detenuto al termine della pena, ma anche nel rendere i giorni di reclusione per i detenuti più umani e umanizzanti, preservando il loro diritto alla conoscenza, al di là dei suoi effetti rieducanti, in linea con lo scopo protettivo che la giustizia penale – si è cercato di mostrare in questa tesi – dovrebbe assolvere, non solo nei confronti delle vittime e della società, ma anche degli autori di reato.

Ancora una volta una vera e propria concretizzazione del diritto allo studio per i detenuti va ricercata nell'Ordinamento penitenziario. L'articolo 15, indica, infatti, l'istruzione come elemento fondamentale del trattamento del detenuto, riferendosi a corsi relativi ad ogni ordine e grado (Sammarro 2016, p. 94). Nel D.P.R. del 30.6.2000 n. 230, viene poi confermata l'istruzione come un diritto che va riconosciuto al detenuto, che si trova temporaneamente in uno stato di detenzione, in linea con l'articolo 34 della costituzione (Albano 2013). Infine, è

importante ricordare il Protocollo d'Intesa firmato per la prima il 23 maggio 2016 dai Ministri dell'Istruzione e della Giustizia e rinnovato nel 2020, che segna il loro reciproco impegno collaborativo per la realizzazione di un programma d'Istruzione in carcere. Lo scopo del Protocollo è quello di attivare percorsi educativi certificabili, modulari e flessibili per contenuti e durata, indirizzati a detenuti del carcere e degli IPM, e prevede diverse metodologie didattiche volte a valorizzare lo sviluppo delle potenzialità e competenze individuali, e a educare e promuovere l'apprendimento e il benessere emotivo del detenuto (Antonelli 2017, pp. 35-40).

Il ruolo del docente in un IMP è molto diverso da quello che può essere il ruolo di un insegnante fuori dal carcere: ci sono difficoltà specifiche che bisogna essere preparati ad affrontare e, per questo, risulta molto importante andare oltre la semplice trasmissione di conoscenze. A Nisida, ad esempio, gli insegnanti, oltre a svolgere il tradizionale percorso didattico, organizzano abitualmente progetti assieme alle altre figure professionali esterne o interne allo staff di Nisida. Innanzitutto, è necessario che si instauri un rapporto di fiducia ed empatia con i ragazzi, in quanto i docenti fungono anche da figure di supporto e hanno bisogno di reinventarsi, per adattarsi alle diverse esigenze del singolo, dal momento che, come si è visto, la platea è molto variegata, per interessi, cultura, conoscenze di partenza e nazionalità. Così devono, dunque, essere anche le modalità didattiche, che non seguono sempre dei programmi rigidi, ma devono costantemente curvare. Questa necessità mi è stata riportata in tutti i colloqui che ho avuto con i docenti a Nisida; in particolare, riguardo alle metodologie utilizzate con i ragazzi stranieri durante il corso di alfabetizzazione, la docente Carmela Brando afferma: «Io ed i ragazzi abbiamo imparato assieme. Io uso delle schede didattiche preparate da me, differenziate a seconda dell'esigenza dei ragazzi, ma una volta entrata in classe devi essere pronta ad avere a che fare con ragazzi completamente diversi tra loro. Magari devi lavorare con un ragazzo che non sa leggere, un altro che non conosce ancora bene l'italiano, un altro che, per esempio, parla solo in arabo, uno magari che il quel momento non avrebbe voglia di lavorare; e bisogna sempre gestire questa differenza per non lasciare mai buchi nella lezione». Si tratta di una difficoltà che richiede da parte del docente una forte adattabilità, disponibilità al cambiamento, resistenza alle frustrazioni e capacità di interpretare i bisogni formativi (Albano 2013), ma che al tempo stesso gli restituisce l'opportunità di crescere e reinventarsi per rispondere alle esigenze dei singoli e, come mi fa notare la professoressa Spadetta, di incentrare il proprio lavoro sull'alunno. In realtà, forse la difficoltà più grande per il processo di apprendimento dei ragazzi – così come avviene anche nel mondo degli adulti – è il frequente turnover che caratterizza la platea scolastica in carcere. Questo comporta non solo la difficoltà dei ragazzi di portare a termine il percorso di studio – anche se molto spesso, come avviene a

Nisida, le ore passate in classe vengono comunque considerate come crediti spendibili nelle altre scuole sia dentro che fuori – ma soprattutto impedisce la continuità della didattica e fa sì che non sempre i programmi possano essere portati a termine. Ci si riferisce alla didattica in carcere, infatti, come didattica breve, ma il professore Mario Tagliani, afferma che sarebbe meglio denominarla fulminea: si tratta di un insegnare fatto di attimi, e non solo a causa del ricambio frequente dei ragazzi, ma anche perché l'attenzione non è difficile da perdere (Tagliani 2014). Infatti, qualunque insegnante, anche fuori dal carcere, è ben consapevole di quanto il variare degli stati emotivi e dell'umore dei ragazzi possa influenzare la lezione: le emozioni negative hanno la caratteristica di dirottare qualsiasi tipo di attenzione su di sé, cosicché gli studenti, se sono depressi, adirati o ansiosi, fanno fatica a concentrarsi (Goleman 2022, pp. 149-151). Per gli studenti nelle carceri le notizie che possono completamente variare lo stato d'animo sono tantissime, notizie di una scarcerazione o un rinnovo di pena, notizie da avvocati o assistenti sociali; i cambiamenti d'umore sono, così, all'ordine del giorno e per questo motivo l'attenzione in classe è molto fragile: «Bisogna sempre trovare qualcosa che possa attirare l'attenzione, ma anche in quel caso è difficile mantenerla. Nonostante i ragazzi siano abituati alle delusioni, comunque una cattiva notizia, anche quella più piccola, può cambiargli completamente l'umore; ad esempio, la scarcerazione di un compagno di cella è sempre un momento ricco di emozioni, al tempo stesso positive e negative. Per questo motivo, è necessario vedere come procede la giornata, e fare in modo, pure nei giorni più difficili, di seminare sempre qualcosa, anche, quando serve, solo parlando», mi ha detto Maria Giulia Spadetta. I ragazzi detenuti, dunque, devono affrontare le lezioni in un delicatissimo stato fisico, psichico ed emotivo e alle pregresse difficoltà personali, alle tensioni derivanti dalla propria incerta posizione giuridica, e alle inevitabili sofferenze della vita da reclusi, si aggiunge anche che la scuola, a causa delle precedenti esperienze scolastiche, viene spesso considerata da loro come un luogo cui si può associare solo umiliazione, imposizione e punizione (Antonelli 2017, pp. 35-40). È importante, per questo, motivo mostrare la scuola in un'ottica completamente diversa, come un volano di riscatto, come un luogo in cui i detenuti possano ottenere non solo, e nemmeno soprattutto, opportunità per il proprio futuro, ma anche la restituzione della propria identità e dignità come persone, e non semplicemente come detenuti o autori di reato. Per quanto ho potuto riscontrare, questo è il ruolo più importante che mantiene la scuola in un contesto di detenzione. Tale funzione dell'istruzione è ben chiara a chiunque insegni in un carcere, ed è chiarissima ai docenti di Nisida. «La scuola in carcere è fondamentale, di primaria importanza, non solo perché trasmette delle nozioni, ma perché dà a questi ragazzi la possibilità, nelle ore scolastiche, di impegnarsi a lavorare, impegnare la loro mente per imparare a leggere

e a scrivere; quindi, questo fa sì che dimentichino il loro reato, la loro condizione di reclusione, la diversità che hanno, perché diventano tutti studenti alla stessa maniera», afferma la docente Brando. «Il sapere è libertà: dunque, come è possibile esercitare sapere in un luogo in cui non c'è libertà? È questa la prima domanda che è necessario porsi quando si insegna in carcere. Bisogna, quindi, creare un cono d'ombra, una zona in cui il detenuto possa incontrare sé stesso, attraverso, ad esempio, la scrittura, che permette di raccontarsi. Allora l'aula diventa uno spazio liberato, e, se riesci a portare gli studenti con te, l'aula diventa una finestra che affaccia sull'infinito, una finestra che affaccia sul mare» non ha dubbi Luigi Salvati, alfabetizzatore a Nisida e precedentemente impiegato per anni come docente nel carcere di Poggioreale.

Se i docenti riescono a far recuperare ai detenuti la fiducia nelle figure degli insegnanti ed educatori e nel valore dell'istruzione, ciò costituisce un profondo stimolo al cambiamento e alla guarigione. Inoltre, quando i detenuti arrivano a ottenere un diploma o finanche una laurea, questo influenza positivamente non solo l'immagine che essi hanno di sé stessi, ma anche che la società ha di loro, contribuendo a ridurre lo stigma troppo spesso rivolto contro gli ex detenuti (Giardini 2022).

Un giorno mi è capitata una cosa che mi ha particolarmente colpito. Ho chiesto a una volontaria di aiutarmi a compilare il mio curriculum vitae. Arrivato alla voce della professione volevo scrivere detenuto – d'altronde qui dentro non ho un impiego lavorativo – ma lei mi ha fermato dicendomi che io, oltre ad essere detenuto, sono anche uno studente, e che quindi avrei dovuto scrivere questo. Potrebbe anche sembrare una conversazione banale, ma le sue parole mi hanno riscaldato il cuore perché in quel momento ho capito che lei non parla con me in qualità di detenuto, ma che mi considera soprattutto una persona, e prima di tutto una persona che studia. Certo non mi dimentico del motivo che mi ha portato qui dentro, ma sono contento che la gente veda qualcosa in me oltre al reato, e se questo è successo, è merito della magia dello studiare (Pastore 2017, p. 96).

#### **4.5 Analisi dei dati e conclusione**

L'ultima fase della mia ricerca è consistita in un'intervista semi-strutturata sottoposta a 10 giovani adulti detenuti a Nisida, con il principale obiettivo di raccogliere alcuni dati di contesto, valutare il coinvolgimento e il gradimento dei ragazzi nell'attività scolastica svolta a Nisida e valutare, infine, quanto le attività svolte incidano sulla percezione dei ragazzi di sé e del proprio futuro. La decisione di procedere attraverso interviste semi-strutturate è derivata dal bisogno di organizzare una raccolta dati specifica, in modo che le domande potessero essere indirizzate ai fattori di questa fase della ricerca. Nonostante ciò, si è comunque voluto lasciare in parte uno spazio destinato alle domande aperte, in modo da consentire ai ragazzi, che sono i primi fruitori

dei progetti rieducativi in carcere, di esprimere liberamente la propria opinione riguardo all'utilità dei progetti, alle loro esigenze e alle difficoltà riscontrate. La modalità di somministrazione è stata un'intervista diretta, da me condotta in maniera singola con ogni ragazzo. Come intervistatrice il mio unico compito è stato di quello di fornire supporto ai ragazzi nella comprensione delle domande, senza influire in nessun modo nella scelta della risposta.


L'intervista è, dunque, stata strutturata in tre fasi:

- informazioni di contesto;
- esperienza scolastica a Nisida;
- percezione del proprio futuro.

#### 4.5.1 Informazioni di contesto

Gli obiettivi della prima fase sono stati: raccogliere dati generali rispetto ad informazioni quali: età, nazionalità, composizione familiare e istruzione pregressa all'arresto.


I ragazzi intervistati hanno un'età compresa tra i 18 e i 24 anni. Per quanto riguarda la nazionalità si è cercato di garantire, nel campionamento, una varietà che rispecchiasse la diversità della platea dei detenuti. La maggior parte dei detenuti intervistati sono italiani – provenienti dalla regione Campania, ma anche da Lombardia ed Emilia-Romagna – ma sono stati intervistati anche ragazzi stranieri.



Le famiglie sono composte in media da 4 persone, anche se non mancano famiglie molto numerose – in particolare tra gli stranieri – e monogenitoriali. Per la media sono state considerate le famiglie di origine, ma vi sono ragazzi che avrebbero incluso nel loro nucleo familiare partner e figli. Il 50% dei ragazzi viveva, precedentemente al periodo di detenzione,

con la famiglia d'origine, mentre il restante viveva da solo, oppure con partner e figli. I ragazzi che vivevano con alcuni membri della propria famiglia d'origine sono in maggioranza campani, e presentano una varietà di contesti familiari. I ragazzi che vivevano soli hanno lasciato la famiglia molto giovani, in media attorno ai 15 anni, e in ogni caso in un'età compresa tra i 14 e i 18 anni. I dati confermano poi il problema, di cui si è precedentemente parlato, della distanza dalle famiglie: solo il 30% dei ragazzi intervistati, tutti campani, ha la famiglia nella regione Campania, mentre il 30% dei ragazzi non ha alcun membro del nucleo familiare ristretto in Italia.

Per quanto riguarda, infine, il grado di istruzione, il 90% dei ragazzi ha conseguito la licenza media – e tra questi vi è un ragazzo che l'ha conseguita durante il suo periodo di detenzione a Nisida. Il 60% dei ragazzi ha, invece, frequentato i primi anni di scuola superiore, ma nessuno ha conseguito il diploma – a Nisida è in ogni caso possibile, tramite il supporto dei docenti, prepararsi per conseguire da privatisti gli esami di scuola superiore. Interessante notare che il 70% dei ragazzi ha indicato le esperienze scolastiche precedenti all'arresto come esperienze generalmente positive.



Riporto qui alcune delle più significative motivazioni addotte come fonte di gradimento dell'esperienza scolastica:

«Mi piaceva socializzare e fare nuove amicizie»;

«Mi piaceva perché ero bravo»;

«Mi piaceva perché potevo occupare il mio tempo».

Alcune delle motivazioni per cui invece non si gradiva, o si gradiva solo in parte, l'esperienza scolastica sono le seguenti:


«Non capivo molto bene»;

«Non avevo voglia di studiare»;

«Non mi è mai piaciuto alzarmi presto la mattina».

#### 4.5.2 Esperienza scolastica a Nisida



La seconda fase dell'intervista ha avuto l'obiettivo di raccogliere informazioni attorno al gradimento dei ragazzi dell'esperienza scolastica a Nisida, in maniera particolare in riferimento al rapporto con pari e docenti, alle attività che sono interessati a svolgere o a quelle che creano difficoltà, e al ruolo che i ragazzi percepiscono la scuola abbia nella propria crescita e nella propria vita. Il primo dato, che è interessante notare, è che le percentuali di gradimento rimangono generalmente molto simili a quelle espresse attorno alla scuola frequentata precedentemente alla detenzione, con il 70% dei ragazzi che indicano nella scuola un'esperienza positiva.



Non vi è, invece, una perfetta aderenza tra le motivazioni a giustificazione del livello di gradimento della scuola a Nisida e fuori. Per esempio, molti ragazzi hanno indicato la possibilità di imparare qualcosa come motivazione per la positività della loro esperienza scolastica a Nisida, mentre nessuno aveva dato questa risposta in riferimento alla frequenza scolastica precedente all'arresto. Inoltre, le principali cause di mancato gradimento, o gradimento solo parziale, risultano la condizione di disagio derivante dalla detenzione – dal momento in cui la scuola viene vista come parte della giornata detentiva, prevarrebbe il desiderio di studiare in un contesto di libertà – o la noia e la distrazione derivante dai pensieri e dalle preoccupazioni che i ragazzi presentano, su cui ritengono più urgente focalizzare l'attenzione rispetto alle lezioni scolastiche.

Un ultimo dato fondamentale è che la maggior parte dei ragazzi vede la scuola a Nisida come strumento per alleviare la noia, passando il tempo in maniera costruttiva e impegnandolo in modo da distrarsi dalla propria condizione di reclusi. In questo senso, va notato che tenere i detenuti fuori dalle celle e impegnarli in un contesto di apprendimento, ma anche solo di applicazione e socializzazione positiva, deve essere uno dei principali scopi di tutte le attività ed i percorsi di recupero che un istituto penitenziario fornisce, in quanto questo impiego costruttivo del tempo riduce gli episodi di violenza e migliora la qualità di vita all'interno del carcere (Johnson 2002, pp. 346-379).


Come è comprensibile, la preferenza rispetto alle materie o alle attività svolte in classe non presenta particolari punti di omogeneità: la preferenza di determinate materie risponde ai vari interessi e attitudini dei ragazzi. In generale, però, si riscontra una leggera preferenza per le materie umanistiche, e la tendenza, tra i ragazzi che preferiscono l'Italiano e la Storia, a riscontrare difficoltà con la Matematica. Va notato gli intervistati avevano la possibilità di indicare, nelle loro risposte, più materie o nessuna.



Per quanto riguarda, invece, le motivazioni espresse per le preferenze, anche in questo caso sono molto varie. L'Italiano, ad esempio, è una materia molto gradita in quanto i ragazzi riportano di aver imparato ad esprimersi meglio, ed alcuni hanno sviluppato la propria creatività e l'interesse per la lettura. Mentre i ragazzi che preferiscono la matematica adducono come motivazione soprattutto la sua utilità oppure una predisposizione per la materia. Generalmente le materie non gradite sono quelle che risultano più difficili ai ragazzi oppure quelle che semplicemente non destano l'interesse. È importante, inoltre, per la preferenza espressa dai ragazzi, il rapporto di comprensione e fiducia che spesso instaurano con il docente.

Anche rispetto ai rapporti con i compagni le risposte risultano disomogenee: il 50% degli intervistati ha riportato di avere rapporti generalmente positivi con gli altri ragazzi, e il restante ha indicato rapporti neutrali, caratterizzati da un certo distacco oppure, ma raramente, da conflittualità con specifici ragazzi o gruppi di ragazzi.

Il rapporto con i professori invece è generalmente molto positivo, solamente un ragazzo l'ha definito come neutrale, mentre i restanti hanno dimostrato di aver costituito un legame di fiducia o in ogni caso piacevole con la maggioranza dei docenti.



Riporto qui alcune motivazioni, che trovo particolarmente interessanti, che i ragazzi riferitemi dai ragazzi nei casi di rapporti particolarmente positivi con i docenti con cui hanno stabilito legami più forti:

«Mi ha insegnato tante cose»;

«Mi sento molto compreso»;

«Mi sento rispettato»;

«Posso parlare di cose più profonde, di cui non sento di poter parlare con nessun altro qui»;

«È una bravissima persona e mi piace passare il tempo in sua presenza».

I ragazzi hanno inoltre avuto la possibilità di indicare lo stato d'animo che solitamente provano durante le ore scolastiche, non avevano opzioni di risposta alla domanda, ma la libertà di esprimere le loro sensazioni, che sono state poi classificate in positive, neutrali e negative.



Il 60% dei ragazzi ha riportato di aver imparato qualcosa a scuola: la maggior parte dei ragazzi stranieri esprime soddisfazione per aver imparato l'italiano, molti mi hanno riferito di aver imparato cose su di sé e competenze di intelligenza emotiva, come ad esprimersi, conoscersi ed ascoltare i consigli delle persone di cui ci si fida. I ragazzi si sono dimostrati entusiasti anche delle capacità acquisite al computer e alcuni hanno riportato di aver imparato molto in tutte le lezioni e di sentire di avere ancora tanto da imparare. Ho anche chiesto loro se avessero dei suggerimenti o richieste su abilità che vorrebbero acquisire per sfruttare al meglio il loro tempo a Nisida; non tutti mi hanno dato una risposta, ma vale la pena riportare i desideri ed esigenze che mi sono stati riferiti:

«Si dovrebbe studiare economia aziendale, perché serve molto alle aspirazioni future di molti di noi. In più, trovo sempre utile quando a scuola utilizziamo dei momenti per riflettere sul nostro reato, sul nostro passato e in generale sulla vita»;

«Secondo me sarebbe molto utile avere a scuola la connessione internet»;

«Mi piacerebbe imparare lo spagnolo»;

«Vorrei che potessimo imparare un'altra lingua straniera»;

«Mi piacerebbe fare educazione fisica»;

«Io penso che in generale il nostro sistema scolastico, sia dentro che fuori, dovrebbe insegnare molto di più a vivere. Non si insegna ai ragazzi, per esempio, a pagare le bollette o a sostenere un colloquio di lavoro, e quindi poi dobbiamo imparare da soli».

### 4.5.3 Percezione del proprio futuro

Nella terza fase dell'intervista ho posto ai ragazzi domande sulle proprie prospettive future e sul loro livello di fiducia nella realizzazione dei propri obiettivi. Ho voluto anche costatare quale influenza abbia avuto su di loro e sulle possibilità percepite il tempo passato a Nisida.

L'80% dei ragazzi pensa frequentemente alla propria vita una volta usciti da Nisida, la maggior parte ha dei progetti futuri – solamente il 20% mi ha riferito di non avere alcun piano per il futuro, mentre un solo ragazzo ha espresso la volontà di ritornare alla propria vita, esattamente come l'aveva lasciata. I progetti futuri sono principalmente lavorativi, ma riguardano anche il desiderio di costruirsi una famiglia o di ricongiungersi con quella che li aspetta fuori.

Il 70% dei ragazzi ha riferito di aver imparato a Nisida qualcosa che potrà essergli utile per il proprio futuro, ma è interessante notare che solamente il 20% dei ragazzi ha attribuito un'utilità agli studi curricolari nell'ottica del proprio lavoro futuro. Per quanto riguarda l'ambito del lavoro, i ragazzi percepiscono molto di più l'utilità delle attività laboratoriali: infatti, il 40% degli intervistati mi ha riferito di aver svolto un'attività pertinente con i propri progetti lavorativi futuri. La maggior parte dei ragazzi riporta, invece, di aver imparato a scuola o competenze e abilità che gli saranno utili nelle relazioni e nel comportamento che assumeranno una volta nella società libera o qualcosa di sé e della propria vita che prima non avevano mai preso in considerazione. A tal proposito, riporto qui delle risposte particolarmente significative: «Quando ho preso la terza media ho capito di non essere stupido, e da allora mi sono reso conto di essere molto capace negli studi»; «Ho imparato che se ci provo posso fare tutto e sto facendo tante cose che fuori non avrei mai pensato di fare»; «Ho capito che non mi piaceva essere così impulsivo e ho imparato a esserlo di meno»; «Prima ero una scheggia impazzita, ho imparato tantissime cose, ma soprattutto ad avere più pazienza»; «Ho imparato l'autocontrollo, e in questo mi spinge soprattutto il fatto che ho una ragazza e una figlia fuori che mi aspettano, quindi so che devo comportarmi bene per loro».

Infine, ci sono anche dei ragazzi, pur trattandosi di una minoranza, che mi hanno riferito che l'esperienza carceraria ha avuto effetti negativi sul proprio carattere; in particolare notano di aver imparato ad essere più chiusi e diffidenti, e c'è anche chi mi ha riferito che il passaggio per il sistema giudiziario può avere l'effetto opposto di quello che dovrebbe avere, aumentando la rabbia e la violenza, e diminuendo l'inibizione a delinquere.

#### 4.5.4 Osservazioni conclusive

L'attività di osservazione a Nisida ha avuto, all'interno di questa tesi, innanzitutto lo scopo di verificare sul campo e riportare alcuni dei principali strumenti che si utilizzano per la risocializzazione all'interno dei sistemi della Giustizia minorile.

I dati raccolti durante l'esperienza di *circle time*, e dei colloqui informali, sono diventati una parte fondamentale della tesi in quanto descrivono uno spaccato della realtà quotidiana e delle difficoltà dei ragazzi nell'IPM di Nisida. L'analisi dei dati emersi ha da un lato dimostrato, infatti, che le esigenze principali dei detenuti rappresentano il semplice rispetto di basilari diritti umani, quali ad esempio la vicinanza ai propri affetti, e ha voluto, dunque, dare forza empirica alla necessità, sostenuta in sede teorica nel precedente capitolo, di una riforma del sistema penale. Dall'altro lato, ha reso manifesto il disagio sociale di molti dei ragazzi che entrano a contatto con il sistema penale, al fine di porre l'accento sull'importanza dell'azione preventiva e sulla garanzia di una giustizia sociale, prima ancora che penale.

Ponendo, invece, l'attenzione sul sistema scolastico si è voluto descrivere il ruolo che questo ha nel contribuire al processo di crescita personale e all'umanità della pena detentiva; ruolo riscontrabile anche dai dati raccolti tramite le interviste con i dieci studenti detenuti. L'analisi qualitativa delle interviste, dunque, non solo ha rafforzato quanto già emerso in sede di osservazione, ma ha consentito di definire più sistematicamente il ruolo che la scuola ha nel percorso dei giovani: la maggior parte dei ragazzi, infatti, ha attribuito alla frequenza scolastica cambiamenti positivi nel proprio carattere, nell'autostima e nel procedere delle loro giornate di detenzione; questi dati, per quanto non provino in maniera schiacciante l'assoluto successo dei progetti rieducativi – anche perché si sono concentrati principalmente sull'analisi delle attività scolastiche curricolari – hanno senza dubbio contribuito a supportare l'ipotesi che immaginare un percorso di cambiamento, non solo è possibile, ma anche necessario.

Nel riportare e analizzare le testimonianze che ho potuto raccogliere, inoltre, ho voluto sottolineare che la giustizia, al di là del proprio scopo e del proprio successo in tale scopo, non può prescindere dall'umanità. Un ragazzo durante la mia permanenza a Nisida mi ha chiesto perché fossi lì, e di cosa trattasse la mia tesi: quando gli ho spiegato cosa stavo facendo, mi ha detto «io non so se la rieducazione funziona, è una parola grossa, e comunque non tutti vogliono essere rieducati». Una riflessione dura, ma vera, nella quale riecheggiano le parole di Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone: «Affidarsi ciecamente all'idea di rieducazione significa credere fideisticamente o ipocritamente in indagini possibili intorno ai sentimenti più profondi della persona» (Gonnella 2014, *Introduzione*). Dalla mia permanenza

a Nisida, intensa, per quanto relativamente breve, ho dovuto effettivamente concludere che, anche se non tutti vogliono essere rieducati – perché spesso neanche percepiscono che ci sia qualcosa da rieducare, qualcosa da cambiare – tutti hanno bisogno di qualcosa, qualcosa che, nella maggior parte dei casi esaminati, avrebbero dovuto avere ancor prima di trovarsi reclusi a Nisida: il primo passo verso una rieducazione, che voglia essere prima di tutto reciproca assunzione di responsabilità, non può che essere lo sforzo da parte della società di rispondere a questi bisogni.

## Conclusioni

«agisci in modo da trattare l'umanità, così nella tua persona come nella persona di ogni altro, sempre insieme come fine, mai semplicemente come mezzo» (Kant 2009, trad. it. p. 91).

Porre a conclusione di una tesi, che ha cercato di mettere in crisi i fondamenti morali del retributivismo, la celebre massima di uno dei suoi più autorevoli sostenitori, Immanuel Kant, potrebbe, forse, sembrare contraddittorio. Eppure, la necessità morale di perseguire quest'imperativo categorico è esattamente ciò che si è voluto dimostrare. La necessità, cioè, di non dimenticare, mai e in nessun caso, che la dignità umana è un diritto che appartiene ad ogni uomo in quanto uomo; la dignità, infatti, non può essere conquistata nella misura in cui non deve poter essere persa: non si può ridurre l'uomo alla sua «cosalità», a puro strumento, almeno se si accetta l'imperativo morale kantiano. La contraddizione sorge, però, nel momento in cui è proprio attraverso tale imperativo che Kant non ammette una giustizia che non sia retributiva: il retributivismo kantiano si fonda, infatti, esattamente sul rapporto mezzo-fine, che impedisce alla pena di trovare la giustificazione in qualsiasi scopo che sia estraneo al perseguimento della giustizia, che consiste, per l'autore, in una perfetta corrispondenza tra delitto e castigo (Bobbio 2010).

In questa tesi, di contro, si è cercato di dimostrare che la giustizia retributiva, troppo vicina ad una forma sofisticata di vendetta, non può essere posta a fondamento della reazione legale al crimine, in nome di alcuna legge morale, di certo non della legge morale kantiana. L'imposizione di una sofferenza fine a sé stessa non può essere considerata umana; e, d'altra parte, il principio retributivo stesso non implica una sofferenza fine a sé stessa, ma una sofferenza che ha lo scopo di ristabilire la giustizia, di far sì, cioè, che il reo emendi il proprio crimine, non senza la chiara influenza derivante dall'abnegazione corporale di origine religiosa (Gilligan 2000, p. 767). Dunque, in questo senso, si potrebbe, ed è una ben nota argomentazione retributivista, affermare che, proprio attraverso la possibilità che viene offerta al detenuto di emendare il proprio errore e ristabilire la giustizia attraverso la propria sofferenza, lo si stia trattando come un fine, rispettando la sua dignità, concetto implicito nel pensiero di Kant quando afferma che, se anche la società dovesse dissolversi, l'ultimo reo dovrebbe finire di scontare la sua condanna (Kant 1970, trad. it. p.166).

L'intento di questa tesi, però, è stato di dimostrare che i fondamenti morali del retributivismo, basati sul concetto di merito e biasimo, e sul presupposto che la sofferenza, se meritata, corrisponda al sanarsi del torto subito, siano quanto meno discutibili. In tal senso, se l'imposizione di sofferenza non può basarsi sul concetto di merito, risulta difficile fondare la

giustificazione della pena su argomentazioni retributiviste e continuare a sostenere che una punizione basata sull'imposizione volontaria di sofferenze rispetti l'umanità del reo, o finanche l'umanità dello Stato che la impone.

Alla giustizia retributiva si è opposta, poi, quella rieducativa, e qui entra di nuovo in gioco il monito kantiano. Certamente, si è cercato di dimostrare che una pena orientata alla rieducazione è più socialmente utile di una pena retributiva: invece di generare criminalità, rispondendo alla violenza con altra violenza (cfr. cap. III), essa ha lo scopo di rilasciare uomini che abbiano l'opportunità e vogliano vivere in società nel rispetto della legalità, riducendo in questo modo il tasso di criminalità. Pur tuttavia, ciò non risolve il problema che, se lo scopo rieducativo della pena prescinde dalla sua umanità, dall'intento protettivo della società, e, dunque, anche della persona del detenuto e della sua dignità, che della società non smette mai di essere membro, la rieducazione non diventa altro che un'ipocrita retorica correzionista, che rischia fortemente di continuare a trattare la persona come un mezzo: un mezzo per il benessere della società. L'idea, infatti, che il reo vada «corretto» per evitare che continui nella sua carriera deviante, non è concettualmente in antitesi ai trattamenti contrari all'umanità (Gonnella 2014). Se, per esempio, la rieducazione fallisse con un determinato individuo, oppure se per rieducare, nell'ottica di proteggere la società, fosse necessario un trattamento inumano, sarebbe perfettamente concepibile una pena rieducativa priva di umanità. In questo senso è elevato il rischio di strumentalizzare il detenuto, che è prima di tutto un individuo, all'interesse della società o alla tranquillità del clima carcerario, finendo col trattarlo esattamente ed esclusivamente come un mezzo. L'umanità della pena, dunque, si è cercato di dimostrare in questa tesi, per quanto utile in un'ottica rieducativa, non può essere ad essa subordinata: è necessario rispettare la dignità del detenuto in quanto essere umano, non semplicemente allo scopo di rieducarlo, come l'esperienza nell'IPM di Nisida ha dimostrato. Per questo motivo risultano fondamentali, all'interno della tesi, non solo l'attenzione data allo scopo rieducativo, ma soprattutto il monito, che deve essere, ad opinione di chi scrive, costante per ogni sistema di giustizia che sia anche morale, che la reazione alla criminalità resti sempre e comunque un'interazione tra persone: persone sono le vittime; persone compongono la società che va protetta; persone quelle che hanno eletto, in una democrazia, il governo che si impegna a proteggerle; e persone, infine, sono anche tutti gli autori di reato. Persone, dunque, la cui umanità è kantianamente morale proteggere.

## BIBLIOGRAFIA

- AA. VV.,  
2003: *Istituzioni di Filosofia Morale. Dalla morale universale alle etiche applicate*, Leonardo Casini, Maria Tesera Panseri, a cura di, Roma: Maltemi.
- AA. VV.,  
2006: *Commentario della Costituzione*, a cura di Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Mario Olivetti, Torino: UTET.
- AA. VV.,  
2022: *Cong. Rsch. Serv., Constitution of the United States: Analysis and Interpretation*, URL: [Constitution Annotated | Congress.gov | Library of Congress](#) (ultima consultazione, 16.08.2022).
- AA. VV.,  
2022: *Il carcere visto da dentro. XVIII rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Associazione Antigone, URL: [Il carcere visto da dentro - XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione a cura di Associazione Antigone \(rapportoantigone.it\)](#) (ultima consultazione, 16.02.2023).
- AGAN, Amanda Y.,  
2011: *Sex offender registries: Fear without function?*, «The Journal of Law and Economics», 54, 1, pp. 207-239.
- AGOSTINUS, Aurelius,  
1958: *Confessionum libri XIII*, Milano: Rizzoli. Trad. it., di C. Vitali, *Le Confessioni*, intr. di C. Mohrmann, *Le confessioni*, Milano: BUR, 2000<sup>24</sup>.
- ALCES, Peter,  
2021: *The Gap*, in Farah Focquaert et al. (eds.), *The Routledge Handbook of the Philosophy and Science of Punishment*, New York: Routledge, pp. 136-150.
- ALBANO, Tiziana,  
2013: *Il diritto allo studio nell'ordinamento penitenziario italiano*, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Bari, URL: [https://www.academia.edu/25849108/LISTRUZIONE\\_IN\\_CARCERE](https://www.academia.edu/25849108/LISTRUZIONE_IN_CARCERE), (ultima consultazione, 09.01.2023).
- AMERIO Lucilla, Veronica MANCA,  
2019: *Affettività e carcere: un binomio im-possibile*, L. Amerio, V. Manca, a cura di, «Giurisprudenza Penale Web», 2-bis, URL: [https://www.camerapenaledireggiocalabria.it/wp-content/uploads/2019/02/gp\\_2019\\_2bis\\_affettivit%C3%A0.pdf](https://www.camerapenaledireggiocalabria.it/wp-content/uploads/2019/02/gp_2019_2bis_affettivit%C3%A0.pdf) (ultima consultazione, 10.02.2023).
- ANDREWS, Donald. A., James BONTA,  
2003: *The Psychology of Criminal Conduct* (3rd ed). Cincinnati, OH: Anderson.

ANTONIO, Fiorella,

1987: *Reato*, in Enc. dir., (dir. pen.) [XXXVIII], Milano: Giuffrè. [Edizione digitale] (ultima consultazione, 01.09.2022).

ANTONELLI, Sofia,

2017: *L'istruzione negli istituti penali per minorenni, IV Rapporto: Osservatorio sugli Istituti Penali per Minorenni*, Associazione Antigone, URL: [https://www.ragazzidentro.it/wp-content/uploads/Guardiamo\\_oltre.pdf](https://www.ragazzidentro.it/wp-content/uploads/Guardiamo_oltre.pdf), 35-40 (ultima consultazione, 03.02.2023).

ANTONUCCI, Carolina,

2019: *Storia della Giustizia Minorile in Italia*, Associazione Antigone, URL: <https://www.ragazzidentro.it/storia-della-giustizia-minorile-in-italia/> (ultima consultazione, 02.02.23).

BAGARIC, Mirko,

2021: *The Contours of a Utilitarian Theory of Punishment in Light of Contemporary Empirical Knowledge about the Attainment of Traditional Sentencing Objectives*, in Farah Focquaert et al. (eds.), *The Routledge Handbook of the Philosophy and Science of Punishment*, New York: Routledge, pp. 62-74.

BATTISTACCI, Giorgio,

1979: *Il carcere minorile risolve le problematiche e le difficoltà del minore*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», 1, 2, pp. 35-52.

BECCARIA, Cesare,

1764: *Dei delitti e delle pene*, prefazione di S. Rodotà, A. Burgio, a cura di, Milano: Feltrinelli, 2021<sup>24</sup>.

BENTHAM, Jeremy,

1780: *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London, Payne & Son, 1789<sup>2</sup>; trad. it. di Oreste Marcacci, *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, Salvatore Primiceri, a cura di, Padova: Primiceri, 2020.

1843: *The Principles of Penal Law*, in J. Bowring (ed.), *The Works of Jeremy Bentham*, vol. 1, Edinburgh e London: Tait; Simpkin, Marshall, [eBook].

BERMAN, Mitchell N.,

2008: *Punishment and Justification*, «Ethics», 118, 2, pp. 258-90.

BERRYMAN, Sylvia,

2016a: *Democritus*, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition)*, Edward N. Zalta (ed.), URL: <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/democritus/> (ultima consultazione, 04.01.2023).

2016b: *Leucippus*, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition)*, Edward N. Zalta (ed.), URL: <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/leucippus/> (ultima consultazione, 04.01.2023).

BIANCHI, Enzo,

2007: *Cristiani nella società: Il valore dell'uguaglianza*, «Rivista il Mulino», online, 24.12.2019,

URL: <https://www.rivistailmulino.it/a/cristiani-nella-societ-il-valore-dell-eguaglianza>  
(ultima consultazione, 02.02.2022).

BIRBAUMER, Niels, *et al.*,

2005: *Deficient fear conditioning in psychopathy: a functional magnetic resonance imaging study*, «Archives of general psychiatry», 62, 7, pp. 799-805.

BOBBIO, Norberto,

2010: *Elementi di politica: Antologia*, Pietro Polito, a cura di, Torino: Einaudi.

BRAITHWAITE, John, Philip PETTIT,

1990: *Not Just Deserts: A Republican Theory of Criminal Justice*, Oxford: Clarendon Press, 1990.

BRIGATI, Roberto,

2015: *Il giusto a chi va filosofia del merito e della meritocrazia*. Bologna: Il Mulino [Edizione digitale].

BRITANNICA,

2022: «Code of Hammurabi», in *Encyclopedia Britannica*, 23 Dec. 2022, URL: <https://www.britannica.com/topic/Code-of-Hammurabi> (ultima consultazione, 27.12.2022).

BRAMHALL, John,

1655: *Bramhall's Discourse of Liberty and Necessity*, in *Hobbes and Bramhall on Liberty and Necessity*, V. Chappell (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1999, pp. 1-14.

BROOKS, Thom,

2012: *Punishment*, London: Routledge.

2021: *Retribution*, in Farah Focquaert *et al.* (eds.) *The Routledge Handbook of the Philosophy and Science of Punishment*, New York: Routledge, pp. 18-25.

BURNS, Jeffrey M., Russell H. SWERDLOW,

2003: *Right Orbitofrontal Tumor With Pedophilia Symptom and Constructional Apraxia Sign*, «Archives of Neurology», 60, 3, pp. 437-440.

CALENDER, John,

2019: *Causality and Responsibility in Mentally Disordered Offenders*, in Elisabeth Shaw, Derek Pereboom & Gregg. D. Caruso (eds.), *Free Will Skepticism in Law and Society: Challenging Retributive Justice*. New York: Cambridge University Press pp. 177-191.

CAMPBELL, Charles A.,

1951: *Is 'Freewill' a Pseudo-Problem?*, «Mind», 60, pp. 446-65.

CANTON, Robert,

2021: *Theories of punishment*, in Farah Focquaert *et al.* (eds.) *The Routledge Handbook of the Philosophy and Science of Punishment*, New York: Routledge, pp. 5-17.

- CARAVITA, Silvia, Adriana VALENTE,  
 2017: *Adolescenti in trappola. Stranieri nel circuito della giustizia minorile. IV Rapporto: Osservatorio sugli Istituti Penali per Minorenni*, Associazione Antigone, URL: [https://www.ragazzidentro.it/wp-content/uploads/Guardiamo\\_oltre.pdf](https://www.ragazzidentro.it/wp-content/uploads/Guardiamo_oltre.pdf), pp. 45-52 (ultima consultazione 03.02.2023).
- CARDINALI, Cristiana, Rodolfo CRAIA,  
 2016: *Istruzione e ri-educazione: quale ruolo per la scuola in carcere?*, «Formazione & insegnamento», 14, 2, pp. 127-142.
- CARDONE, Vito,  
 1992: *Nisida. Storia di un mito dei Campi Flegrei*, Napoli: Electa Napoli.
- CARUSO, Gregg D., et. al.  
 2019: *Free Will Skepticism in Law and Society: An Overview*, in Elisabeth Shaw, Derek Pereboom & Gregg. D. Caruso (eds.), *Free Will Skepticism in Law and Society: Challenging Retributive Justice*. New York: Cambridge University Press, pp. 1-26.
- CARUSO, Gregg D, Derek PEREBOOM,  
 2021: *A non-punitive alternative to retributive punishment*, in Farah Focquaert et al. (eds.), *The Routledge Handbook of the Philosophy and Science of Punishment*, New York: Routledge, pp. 355-365.
- CAVALLA, Francesco, et. al.,  
 2004: *Ripensare La Pena: Teorie E Problemi Nella Riflessione Moderna*, Stefano Fuselli, Francesca Zanuso, a cura di, Padova: CEDAM.
- CENTONZE, Benedetta,  
 2022: *I minori stranieri nel sistema penale*: Associazione Antigone, URL: <https://www.ragazzidentro.it/i-minori-stranieri-nel-circuito-penale/> (ultima consultazione, 07.02.2023).
- CASSESE, Antonio,  
 1994: *Umano-Disumano. Commissariati e prigionieri nell'Europa di oggi*, Roma-Bari: Laterza, 1994<sup>2</sup>.
- CLEMMER, Donald,  
 1940: *The prison community*, Boston: Christopher Publishing House.
- COHEN, Geoffrey L., Mitchell J., PRINSTEIN,  
 2006: *Peer Contagion of Aggression and Health Risk Behavior Among Adolescent Males: An Experimental Investigation of Effects on Public Conduct and Private Attitudes*, «Child Development», 77, 4, pp. 967-983.
- CONLEY, Anna,  
 2013: *Torture in US Jails and Prisons: An Analysis of Solitary Confinement Under International Law*, «International Constitutional Law», 7, 4, pp. 415-453.
- COPPOLA, Federica,  
 2021: *Humanizing Prison through Social Neuroscience: From the Abolition*

*of Solitary Confinement to the Pursuit of Social Rehabilitation*, in Farah Focquaert et al. (eds.), *The Routledge Handbook of the Philosophy and Science of Punishment*, New York: Routledge, pp. 187-200.

CORLETT, J. Angelo,

2013: *Responsibility and Punishment*, Fourth Edition, New York, London: Springer [Edizione digitale].

CRESCINI, Giulia, Gennaro, SANTORO,

2017: *Minori stranieri a processo. La difesa e la sfida della mediazione sociale, IV Rapporto: Osservatorio sugli Istituti Penali per Minorenni*, Associazione Antigone, URL: [https://www.ragazzidentro.it/wp-content/uploads/Guardiamo\\_oltre.pdf](https://www.ragazzidentro.it/wp-content/uploads/Guardiamo_oltre.pdf), pp. 41-44 (ultima consultazione, 03.02.2023).

CURCIO, Carlo,

1965: *Eguaglianza*, in Enc. dir., (dottrine generali) [XIV], Milano: Giuffrè [Edizione digitale].(ultima consultazione, 01.09.2022).

D'AMICO, Marilisa,

2006: *Art. 27*, in *AA. VV. Commentario della Costituzione*, a cura di Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Mario Olivetti, Torino: UTET giuridica, pp.563-575.

D'ASCENZO, Monica,

2021: *Lgbt+*, in *69 Paesi essere gay è illegale. In Italia la legge Zan è bloccata*, «Il Sole 24 Ore», 17.05.2021, URL: <https://alleyoop.ilsole24ore.com/2021/05/17/lgbt-legge-zan/> (ultima consultazione, 07.02.2023).

DE ANDRÉ, Fabrizio,

1971: *Il testamento di Tito*, Universal Music Publishing Ricordi, URL: <http://www.fabriziodeandre.it/testi/> (ultima consultazione, 19.02.2023).

De CARO, Mario,

2004: *Il Libero Arbitrio: Una Introduzione*, Bari: Laterza, 2020<sup>10</sup>.

DE CARO, Mario, et. al.,

2014: *Libero Arbitrio: Storia di una controversia filosofica*, a cura di Mario De Caro, Massimo Mori, Emidio Spinelli, Roma: Carocci, 2015<sup>2</sup>.

DENNETT, Daniel C.,

2015: *Elbow Room. The Varieties of Free Will Worth Wanting*, Cambridge, USA: MIT Press [Edizione Digitale, ProQuest Ebook Central].

DEWEY, John,

1973: *Lectures in China 1919-1920*, Honolulu: Hawaii University Press, 1973; trad. it. di C. Pirroddi, *Filosofia sociale e politica*, Federica Gregoratto (a cura di), Torino: Rosenberg & Sellier, 2017 [Edizione digitale, 2018].

DRAGO, Francesco, et. al.,

2011: *Prison conditions and recidivism*, «American law and economics review», 13, 1, pp. 103-130.

- EDWARDS, Paul,  
1958: *Hard and soft determinism*, in Sidney Hook (ed.), *Determinism and Freedom in the Age of Modern Science*. New York: Collier-Macmillan, pp. 117-25.
- EWALD, Alec, Cristopher, UGGEN,  
2012: *The Collateral Effects of Imprisonment on Prisoners, Their Families and Communities*, in Joan Petersilia, Kevin R, Reitz (eds.), *The Oxford Handbook of Sentencing and Corrections*, New York: Oxford University Press, pp. 83-103.
- EUSEBI, Luciano,  
1989: *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, a cura di L. Eusebi, Milano: Giuffrè.
- ESPOSITO La ROSSA, Rosario,  
2020: *Assenti senza giustificazione*, Trieste: Edizioni EL.
- FEINBERG, Joel,  
1970: *Doing & deserving; essays in the theory of responsibility*, by Joel Feinberg, Princeton N. Y.: Princeton University Press.
- FLANDERS, Chad,  
2021: *What is Wrong with Mass Incarceration?*, in Farah Focquaert *et al.* (eds.), *The Routledge Handbook of the Philosophy and Science of Punishment*, New York: Routledge, pp. 161-172.
- FOSCOLO, Luigi Benedetto,  
1930: *Blanc, Jean-Joseph-Charles-Louis*, in *Enciclopedia Treccani online*, URL: [https://www.treccani.it/enciclopedia/jean-joseph-charles-louis-blanc\\_%28Enciclopedia Italiana%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/jean-joseph-charles-louis-blanc_%28Enciclopedia Italiana%29/) (ultima consultazione, 02.01.2023).
- FRANKFURT, Harry G.,  
1969: *Alternate Possibilities and Moral Responsibility*, «The Journal of Philosophy», 66, 23, pp. 829-39.
- FOUCAULT, Michel,  
1975: *Surveiller et punir. Naissance de la prison*. Paris: Gallimar; trad. it. di A. Tarchetti, *Sorvegliare e punire. Nascita della Prigione*, Torino: Einaudi, 1976.
- GADALETA, Annalisa, *et al.*,  
2013: *Le dimensioni dell'affettività*, Annalisa Gadaleta, Silvia Lupo, Irianni Lupini, a cura di, «Dispense ISSP», 3, *online URL*: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.wp?facetNode\\_1=0\\_2&facetNode\\_3=3\\_1&facetNode\\_2=4\\_15&previousPage=mg\\_1\\_12&contentId=SPS957862#](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_3=3_1&facetNode_2=4_15&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS957862#) (ultima consultazione 10.02.2023).
- GATTA, Gian Luigi,  
2022: *Perché la certezza della pena non coincide con l'andare in carcere*, «Il Sole 24 Ore», 12.02.22, URL: <https://www.ilsole24ore.com/art/perche-certezza-pena-non-coincide-l-andare-carcere-AEs18dNC> (ultima consultazione, 02.02.2023).

- GERT, Bernard, Joshua GERT,  
 2020: *The Definition of Morality*, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/morality-definition/> (ultima consultazione, 18.02.2023).
- GIARDINI, Claudia,  
 2022: *In carcere: Il riscatto sociale parte dall'istruzione*, «Sociologicamente», 05.02.2022, URL: <https://sociologicamente.it/in-carcere-il-riscatto-sociale-parte-dallistruzione/> (ultima consultazione, 31.12.22).
- GILLIGAN, James,  
 2000: *Punishment and violence: Is the criminal law based on one huge mistake?*, «Social Research», 67, 3, pp. 745-772.
- GILLIGAN, James, Brandy LEE,  
 2005: *The resolve to stop the violence project: Reducing violence in the community through a jail-based initiative*, «Journal of Public Health», 27, 2, pp.143-148.
- GDLI  
 1961-2002: *Grande Dizionario della Lingua Italiana*, a cura di S. Battaglia, Torino: UTET, 21 voll. e Supplementi.
- GOFFMAN, Erving,  
 1961: *Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates*, New York: Doubleday; trad. it. di F. Basaglia, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, pref. di A. Del Lago, Post. Franco e Franca Basaglia, Torino: Edizioni di Comunità, 2001.  
 1963: *Stigma: Notes on the Magement of Spoiled Identity*, New York: Simon & Schuster. [Edizione digitale].
- GOLEMAN, Daniel,  
 1995: *Emotional inteligenze*; trad. it. di Isabella Blum e Brunello Lotti, *Intelligenza emotiva. Che cos'è e perché può renderci felici*, Milano: BUR, 2022<sup>28</sup>.
- GONNELLA, Patrizio,  
 2014: *Carceri. I confini della dignità*, Milano: Jaca Book [eBook].
- GUTZWILLER, Martin C.,  
 1990: *Chaos in classical and quantum mechanics*, New York: Springer.
- HANEY, Craig,  
 2012: *Psychological Effects of Imprisonment*, in Joan Petersilia, Kevin R., Reitz (eds.), *The Oxford Handbook of Sentencing and Corrections*, New York: Oxford University Press, pp. 584-605.
- HOBBS, Thomas,  
 1651: *Leviathan*; trad. it. di Roberto Gianmanco, *Leviatano*, Torino: UTET, 1955.

1662: *An Aswer to Bishop Bramhall's Book, Called "The Catching of the Leviathan"*, in W. Molesworth (ed.), *The English Works of Thomas Hobbes*, London: John Bohn, 1839-40, vol. 4, pp. 279-384.

HOEFER, Carl,

2003: *Causal Determinism*, in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2022 Edition)*, Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), URL: <https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/determinism-causal/> (ultima consultazione, 09.11.2022).

HOEVE, Machteld, et al.,

2009: *The relationship between parenting and delinquency: A meta-analysis*, «Journal of abnormal child psychology», 37, 749-775.

HONDERICH, Ted,

1969: *Punishment. The Supposed Justifications*, Hutchinson (rev. ed.), London: Pluto Press, 2006.

HOSKINS, Zachary, Antony, DUFF,

2022: *Legal Punishment*, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2022 Edition)*, Edward N. Zalta (ed.), URL: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/legal-punishment/> (ultima consultazione, 15.12.2022).

HUME, David,

1748: *Enquiries concerning Human Understanding and concerning the Principles of morals*; trad. it. di Mario Dal Pra, *Ricerche sull'intelletto umano e sui principi della morale in opere filosofiche*, Bari: Laterza, 1957.

JOHNSON, Robert, et al.,

2017: *Hard time: A fresh look at understanding and reforming the prison*, Hoboken: John Wiley & Sons [Revised edition of *Hard Time*, Wadsworth Publishing, 2002].

JONES, Alice P., et al.,

2009: *Amygdala Hypoactivity to Fearful Faces in Boys with Conduct Problems and Callous-Unemotional Traits*, «American Journal of Psychiatry», 166, 1, pp. 95-102.

KANT, Immanuel,

1785: *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, Königsberg; trad. it. di Francesco Gonnelli, *Fondazione della metafisica dei costumi*, Roma-Bari: Laterza, 2009<sup>6</sup>.

1797: *Die Metaphysik der Sitten*, Königsberg; trad. it. di Giovanni Vidari, *La metafisica dei costumi*, Bari: Laterza, 1970.

KLUG, Ulrich,

1989: *Il commiato da Kant e da Hegel*, in AA.VV., *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, a cura di Luciano Eusebi, Milano: Giuffrè, 1989, pp.3-9.

von HIRSCH, Andrew,

1992: *Proportionality in the Philosophy of Punishment*, «Crime and Justice», 16, pp. 55-98.

- von HIRSCH, Andrew, *et al.*,  
1997: *The Sentencing Commission and Its Guidelines*, Boston: Northeastern University Press.
- LAMONT, Julian,  
1994: *The Concept of Desert in Distributive Justice*, «The Philosophical Quarterly», 44, pp. 45-64.
- LAPLACE, Pierre S.,  
1814: *Essai philosophique des probabilités*; trad. it. di S. Oliva, *Saggio filosofico sulle probabilità*, Bari: Laterza, 1951.
- LATESSA, Edward J., Angela K. REITLER,  
2015: *What Works in Reducing Recidivism and How Does it Relate to Drug Courts*, «Ohio NUL Rev.», 41, 757-789.
- LEBEL, Thomas P.,  
2006: *Invisible Stripes? Formerly Incarcerated Persons' Perceptions of and Responses to Stigma*, A Dissertation Submitted to the University at Albany, State University of New York in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy School of Criminal Justice, 2006.
- LEBEL, Thomas, Shadd MARUNA,  
2018: *Life on the Outside: Transitioning From Prison to the Community*, Joan Petersilia, Kevin R., Reitz (eds.), *The Oxford Handbook of Sentencing and Corrections*, New York: Oxford University Press, pp. 657-683.
- LOBEL, Jules,  
2008: *Prolonged Solitary Confinement and the Constitution*, «University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law», 11, 115-138.
- LOCKE, John,  
1690: *Essay concerning human understanding*; trad. it. di Camillo Pellizzi, *Saggio sull'intelligenza umana*, Roma [ecc.]: Laterza, 1988.
- MARX, Karl,  
1875: *Kritik des Gothaer Programms*; trad. it. di Luciano Gruppi, *Critica al programma di Gotha*, in L. Gruppi, a cura di, *Opere scelte*, Editori Riuniti, Roma, 1969<sup>2</sup>.
- MAUER, Marc,  
2004: *Thinking about prison and its impact in the twenty-first century*, «Ohio St. J. Crim. L.», 2, pp. 607-616.
- MATHIESEN, Thomas,  
1990: *Prison on Trials*, Winchester Uk: Waterside Press, 2006<sup>3</sup>.
- MELE, Alfred R.,  
2020: *Free Will and Luck: Compatibilism versus Incompatibilism*, «The Monist», 103, 3, pp. 262-277.

- MELONI, Chantal,  
2022: *JUSTICE IS DONE: L'OMICIDIO DI AL-ZAWAHIRI*, «Rivista il Mulino», online, 05.08.2022, URL: <https://www.rivistailmulino.it/a/justice-is-done-l-omicidio-di-al-zawahiri> (ultima consultazione, 02.02.2022).
- MEIJERS, Jesse, *et al.*,  
2018: *Reduced Self-Control after 3 Months of Imprisonment; A Pilot Study*, «Front Psychol», 2018, 1, pp. 9-69.
- MINAFRA, Mena,  
2019: *La tutela genitoriale nel preminente interesse del minore: mai più “bambini detenuti”*, in Lucilla Amerio e Veronica Manca, a cura di, *Affettività e carcere: un binomio im-possibile*, «Giurisprudenza Penale Web», 2-bis, pp. 102-107. URL: [https://www.camerapenedireggiocalabria.it/wpcontent/uploads/2019/02/gp\\_2019\\_2bis\\_af fettivit%C3%A0.pdf](https://www.camerapenedireggiocalabria.it/wpcontent/uploads/2019/02/gp_2019_2bis_af fettivit%C3%A0.pdf) (ultima consultazione, 23.02.2023).
- MILANI, Celestina,  
1997: *Il lessico della vendetta e del perdono nel mondo classico*, in Marta Sordi, a cura di, *Amnistia, perdono e vendetta nel mondo antico*. Milano: Vita e Pensiero, pp. 3-18.
- MILL, John Stuart,  
1863: *Utilitarianism*, reprinted in J. S. Mill, *Utilitarianism, On Liberty, Essay on Bentham*, edited with an Introduction by M. Warnock, New York: Meridian Books, 1962.
- MOORE, Michael,  
1997: *Placing Blame*, Oxford: Oxford University Press.
- MORRIS, Herbert,  
1968: *Persons and Punishment*, «The Monist», 52, 4, pp. 475-501.
- MORIN, Edgar,  
1999: *La tête bien faite*, Seuil.; trad. it. da Susanna Lazzari, *La testa ben fatta: Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero*, Milano: Raffaello Cortina, 2000.
- MURTAGH, Kevin J.,  
2019: *Free Will Skepticism, General Deterrence, and the “Use” Objection*, in Elisabeth Shaw, Derek Pereboom & Gregg. D. Caruso (eds.), *Free Will Skepticism in Law and Society: Challenging Retributive Justice*. New York: Cambridge University Press, pp. 139-158.
- NAGIN, Daniel S.,  
2009: *Imprisonment and Reoffending*, «Crime and Justice», 38, pp. 115-200.
- NAHMIAS, Eddy *et al.*,  
2005: *Surveying Freedom: Folk Intuitions about Free Will and Moral Responsibility*, «Philosophical Psychology», 18, 5, pp. 561-584.
- NICHOLS, Shaun, Joshua, KNOBE,  
2007: *Moral responsibility and determinism: The cognitive science of folk intuitions*, «Nous», 41, 4, pp. 663-685.

- NILSEN, Arne Kvernvik, Ekaterina, BAGREEVA,  
 2021: *How to Transform a Static Security Prison into a Dynamic Organism for Change and Growth*, in Farah Focquaert et al. (eds.), *The Routledge Handbook of the Philosophy and Science of Punishment*; New York: Routledge, pp. 377-387.
- NOLL, Peter,  
 1989: *La fondazione etica della pena*, in Luciano Eusebi, a cura di, *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Milano: Giuffr , 1989, 29-41.
- O' CONNOR, Timothy,  
 2000: *Persons and Causes: The Metaphysics of Free Will*, Oxford: Oxford University Press.
- OLIVO, Carla,  
 2019: *Affetti e carcere: prospettive intramurarie di riforma nel bilanciamento tra esigenze di tutela contrapposte*, in Lucilla Amerio e Veronica Manca, a cura di, *Affettivit  e carcere: un binomio im-possibile*, «Giurisprudenza Penale Web», 2-bis, pp. 135-149, URL: [https://www.camerapenedireggiocalabria.it/wpcontent/uploads/2019/02/gp\\_2019\\_2bis\\_af\\_fettivit%C3%A0.pdf](https://www.camerapenedireggiocalabria.it/wpcontent/uploads/2019/02/gp_2019_2bis_af_fettivit%C3%A0.pdf) (ultima consultazione, 23.01.2023).
- PASTORE, Gerardo,  
 2017: *Pratiche di conoscenza in Carcere: Uno studio sui Poli Universitari Penitenziari*, «The Lab's Quarterly», 3, pp. 81-102.
- PERETTI, Peter, COZZENS, Nancy,  
 1979: *Psyco-social variables of female rapees not reporting and reporting the first incident of rape*, «Acta Psichiatrica Bellica», 79, 3, pp. 332-342.
- PEREBOOM, Derek,  
 2019: *Free will skepticism and prevention of crime*, in Elisabeth Shaw, Derek Pereboom & Gregg. D. Caruso (eds.), *Free Will Skepticism in Law and Society: Challenging Retributive Justice*, New York: Cambridge University Press, pp. 99-115.
- PERGOLA, Ubaldo,  
 1950: *La Legge biblica del taglione: suo significato e valore*, «La Rassegna Mensile Di Israel», 16, 10, pp. 310-24.
- PUGIOTTO, Andrea,  
 2019: *LA CASTRAZIONE DI UN DIRITTO. La negazione della sessualit  in carcere come problema di legalit  costituzionale*, in Lucilla Amerio e Veronica Manca, a cura di, *Affettivit  e carcere: un binomio im-possibile*, «Giurisprudenza Penale Web», 2-bis, pp. 15-45, URL: [https://www.camerapenedireggiocalabria.it/wpcontent/uploads/2019/02/gp\\_2019\\_2bis\\_af\\_fettivit%C3%A0.pdf](https://www.camerapenedireggiocalabria.it/wpcontent/uploads/2019/02/gp_2019_2bis_af_fettivit%C3%A0.pdf) (ultima consultazione, 23.02.2023).
- POJMAN, Louis,  
 1999: *Merit: why do we value it?*, «Journal of Social Philosophy», 30, 1, pp. 83-102.  
 2001: *Justice as desert*, «Queensland U. Tech. L. & Just. J.», 1, pp. 88-109.

- RAWLS, John,  
1971: *A Theory of Justice*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press; trad. it. di S. Maffettone, *Una teoria della giustizia*, Milano: Feltrinelli, 2022<sup>7</sup>.
- RECALCATI, Massimo,  
2021: *Ritorno a Jean-Paul Sartre. Esistenza, infanzia e desiderio*. Torino: Einaudi.
- REGGIO, Piergiorgio, Francesca, RAPANÀ,  
2017: *Temi generatori di cambiamento in carcere. L'analisi dell'esperienza di Ristretti Orizzonti*, «Epale Journal», 2, 29-34.
- RENGER, Johannes M.,  
2022: *Hammurabi*, in *Encyclopedia Britannica*, 19 Dec. 2022,  
<https://www.britannica.com/biography/Hammurabi> (ultima consultazione, 27.12.2022).
- ROFFEY, Sue,  
2006: *Circle Time for Emotional Literacy*, London: Sage [eBook].
- SAMMARRO, Maria,  
2014/2015: *La scuola "oltre le sbarre". L'istruzione e la formazione come recupero della pena*, Tesi di Dottorato in Formazione della Persona e Mercato del lavoro, XXVIII ciclo, Università di Bergamo, URL:  
<https://aisberg.unibg.it/retrieve/e40f7b86-2504-afca-e053-6605fe0aeaf2/Tesi%20dottorato%20Maria%20Sammarro.pdf> (ultima consultazione, 02.01.2022).
- SAUNDERS, Trevor J.,  
1981: *Protagoras and Plato on Punishment*, in G. B. Kerferd (ed), *The Sophists and Their Legacy*, Wiesbaden: Franz Steiner, pp. 129-41.
- SAVARINO, Alfonso, SOCK, Annegret,  
2018: *Free Will in an Indeterministic World?*, in Ludger Jansen, Paul M. Näger (eds.), *Peter van Inwagen: Materialism, Free Will and God*, Cham: Springer International Publishing, pp. 137-154 [Edizione digitale].
- SHANKS, Norbert,  
1991: *Probabilistic physics and the metaphysics of time*, «South African Journal of Philosophy», 10, 2, pp. 34-44.
- SCANLON, Thomas M.,  
2008: *Moral Dimensions: Permissibility, Meaning, Blame*. Harvard University Press, 2008.  
2013: *Giving Desert Its Due*, «Philosophical Explorations», 16, 2, pp. 101-116.
- SHER, George,  
2005: *In Praise of Blame*, New York: Oxford University Press [Edizione digitale, Oxford Academic, 2006].

- SIDWICK, Henry,  
1874: *The Methods of Ethics*, Cambridge: Cambridge University Press, 2013 [Edizione digitale].
- STOLFI, Emanuele,  
2022: *La Giustizia in Scena. Diritto e Potere in Eschilo e Sofocle*. Bologna: Il Mulino.
- STRAWSON, Peter F.,  
1974: *Freedom and Resentment and other Essays*, London: Methuen & Co Ltd [Edizione Digitale, Foreword Paul Snowden, 2008].
- SUPPES, Patrick, Mario, ZANOTTI,  
1996: *Foundations of Probability with Applications: Selected Papers 1974-1995*, Cambridge: University Press.
- SYKES, Gresham M., David, MATZA, "  
1957: *Techniques of neutralization: A theory of delinquency*, «*American sociological review*», 22, 6, pp. 664-670.
- TAGLIANI, Marco,  
2014: *Il maestro dentro: Trent'anni tra i banchi di un carcere minorile*, Torino: ADD [eBook].
- TORLONE, Francesca,  
2017: *Le valenze educative nell'esecuzione della pena*, «*Epale Journal*», 2, pp. 10-14.
- TOGNAZZINI, Neal, Justin D., COATES,  
2021: *Blame*, in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/blame/>, (ultima consultazione, 13.02.2023).
- TRAVIS, Jeremy, WESTERN, Bruce,  
2014: *The Growth of Incarceration in the United States: Exploring Causes and Consequences*, J. Travis, B. Western (eds), Washington DC: National Academies Press.
- TUGNOLI, Francesca, PAVARINI, Massimo,  
2016: *Giustizia ristorativa e mediazione penale*, [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Istituzioni e mercati, diritti e tutele, 28 Ciclo, (ultima consultazione, 05.01.2023).
- WALLER, Bruce,  
1919: *Beyond the Retributive System*, in Elisabeth Shaw, Derek Pereboom & Gregg. D. Caruso (eds.), *Free Will Skepticism in Law and Society: Challenging Retributive Justice*. New York: Cambridge University Press, pp. 73-96.
- WALEN, Alec,  
2021: *Retributive Justice*, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL:

<https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/justice-retributive/> (ultima consultazione, 20.09.2022).

VARD, Tony, *et al.*,

2006: *Offender Rehabilitation Down Under*, «Journal of Offender Rehabilitation», 43, 3, pp. 73-83.

VIERAITIS, Lynne M.,

2007: *The Criminogenic Effects of Imprisonment: Evidence from State Panel Data, 1974–2002*, «Criminology and Public Policy», 6, pp. 589-622.

VLASTOS, Gregory,

1956: *Protagoras*, in: *Plato's Protagoras*, translated by B. Jowett, revised by M. Ostwald. Edited, with an introduction by G. Vlastos, New York: Liberal Arts Press, pp. VII-XXIV, in: C. J. Classen (Hrsg.), *Sophistik*, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976, pp. 271-289.

VOLPINI, Laura, Renata, PISTRITTO,

2011: *Pratiche, nodi critici e prospettive nell'intervento con i minori nel circuito della giustizia*, Roma: Tipolitografia Istituto Salesiano Pio XI.

## SITOGRAFIA

[www.antigone.it](http://www.antigone.it)

[www.constitution.congress.gov](http://www.constitution.congress.gov)

[www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)

[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

[www.istat.it](http://www.istat.it)

[www.loc.gov](http://www.loc.gov)

[www.nisida.napoli.com](http://www.nisida.napoli.com)

[www.ristretti.org](http://www.ristretti.org)

[www.whitehouse.gov](http://www.whitehouse.gov)

## RINGRAZIAMENTI

Un ringraziamento speciale al Prof. Roberto Brigati, che fin dalla sua prima lezione ha saputo ispirarmi, e, quando mi sono proposta come sua possibile tesista, ha saputo dare forma alle mie idee ancor prima che fossero per me chiare. La sua disponibilità, pazienza e competenza nel guidarmi, e la sua tolleranza per le mie mail notturne, sono stati di grande conforto in questa avventura.

Un ringraziamento alla mia correlatrice, Dott. Serena Vantin, per la cura con cui ha seguito il mio lavoro e per tutti gli spunti di riflessione che mi ha offerto.

Ad Enzo Papa, innanzitutto amico, ma qui sensibile ed evocativo fotografo, un ringraziamento affettuoso per aver generosamente condiviso e messo a disposizione le sue bellissime immagini di Nisida a corredo di questa tesi.

Al Dott. Gianluca Guida, infaticabile direttore dell'IPM di Nisida, il mio grade debito di riconoscenza, per avermi offerto la possibilità di lavorare tra le mura del suo Istituto, opportunità senza la quale questo lavoro, e forse tutto il mio futuro, non sarebbero gli stessi. Un grazie, anche, per avermi seguito in tutti gli aspetti di questa esperienza, da quelli burocratici a quelli umani, in modo al contempo vigile e discreto.

Verso i docenti di Nisida non potrò mai smettere di essere riconoscente, e non solo per avermi accolta fin dal primo momento, condividendo con me lezioni, caffè, chiacchiere, passaggi in auto e libri, ma, soprattutto, perché con naturalezza mi hanno trasmesso la loro infinita passione per l'insegnamento e la loro ammirevole dedizione ai ragazzi.

Un pensiero speciale ai ragazzi di Nisida, che ringrazio per aver condiviso con me un piccolo pezzo delle loro giornate e delle loro storie, e per avermi accolto ogni mattina, nonostante tutti i loro pensieri e le loro preoccupazioni, con un buon umore contagioso, che non smetterà mai di essere nel mio cuore, come non smetteranno mai di esserlo i loro volti e i loro nomi.

A voi spero di aver restituito, con questo lavoro, anche solo una piccola parte di tutto quello che dall'esperienza a Nisida ho ricevuto.